SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 125

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 31 maggio 1995**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

95A2967

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 31 maggio 1995, n. **206**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, recante interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari nei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, recante interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari nei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 4 febbraio 1994, n. 89, 31 marzo 1994, n. 221, 30 maggio 1994, n. 327, 30 luglio 1994, n. 476, 30 settembre 1994, n. 560, 30 novembre 1994, n. 659, e 31 gennaio 1995, n. 27.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 maggio 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BARATTA, *Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 29 MARZO 1995, N. 96

All'articolo 1:

al comma 1, capoverso 1, le parole: « , ad integrazione del "Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia", » *sono soppresse; le parole:* « progetti di fognatura e di depurazione delle acque » *sono sostituite dalle seguenti:* « progetti di massima per la realizzazione di fognature e per la depurazione delle acque »; *e le parole:* « dall'articolo 5 della direttiva 91/271/CEE per le aree sensibili » *sono sostituite dalle seguenti:* « dal piano regionale di risanamento delle acque, approvato con delibera del consiglio regionale del Veneto n. 962 del 1° settembre 1989 »;

al comma 1, capoverso 2, le parole: « I progetti » *sono sostituite dalle seguenti:* « I progetti di massima di cui al comma 1 »; *e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:* « L'approvazione costituisce integrazione del "Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia", nonché variante agli strumenti urbanistici generali »;

al comma 1, capoverso 3, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « I privati e gli altri soggetti non compresi nel precedente periodo, e più in generale tutti coloro che utilizzano scarichi di natura civile, provvedono a dotarsi di sistemi di trattamento in esecuzione dei progetti di massima di cui al comma 1 del presente articolo e con le modalità e i tempi indicati dai sindaci dei comuni di Venezia e di Chioggia »; *e all'ultimo periodo, le parole:* « , salvo il rispetto dei regolamenti locali di igiene e sanità » *sono sostituite dalle seguenti:* « , fatte salve specifiche e motivate prescrizioni integrative da parte delle autorità sanitarie competenti »;

al comma 1, dopo il capoverso 4, è inserito il seguente:

« 4-*bis*. Per le autorizzazioni degli scarichi civili e di quelli relativi alle aziende artigiane produttive, agli enti assistenziali ed alle aziende turistiche ricettive e della ristorazione di cui al comma 5, rilasciate dal Magistrato alle acque di Venezia previa approvazione dei progetti da parte dei comuni di Venezia e di Chioggia, secondo le rispettive

pertinenze territoriali, i canoni, a decorrere dal 1° gennaio 1995, sono versati direttamente ai comuni di Venezia e di Chioggia, per i fini di cui al presente articolo. I canoni di cui sopra saranno rideterminati in base al consumo idrico ed ai criteri che saranno stati definiti dal Magistrato alle acque di Venezia e dai comuni di Venezia e di Chioggia con le modalità di cui all'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 139 »;

al comma 1, capoverso 5, primo periodo, le parole: « o presentino » *sono soppresse e le parole:* « 30 giugno 1995 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 30 giugno 1996 »; *il secondo periodo è soppresso; al terzo periodo, le parole:* « anche alle aziende artigiane produttive » *sono sostituite dalle seguenti:* « ai soggetti » *e le parole:* « o presentino » *sono soppresse.*

Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

« ART. 1-*bis*. — *1.* Il comma 1 dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, come sostituito dall'articolo 4, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 360, è sostituito dal seguente:

"1. La Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime parere vincolante su tutti gli interventi di trasformazione e di modifica del territorio per la realizzazione di opere sia private sia pubbliche, da eseguirsi nella vigente conterminazione lagunare, nel territorio dei centri storici di Chioggia e di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo. Sono esclusi dalla competenza della Commissione gli interventi edilizi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere *b)* e *c)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, che non comportino modifiche esterne dell'immobile, e le opere interne alle costruzioni che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile, nonché le opere di arredo urbano e le concessioni di plateatico, ferme restando le competenze della Commissione sui relativi piani, programmi e progetti complessivi. Il parere della Commissione sostituisce ogni altro parere, visto, autorizzazione, nulla osta, intesa o assenso, comunque denominati, che siano obbligatori ai sensi delle vigenti disposizioni normative statali e regionali, ivi compresi il parere delle commissioni edilizie dei comuni di volta in volta interessati ed il parere della commissione provinciale per i beni ambientali".

2. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, come sostituito dall'articolo 4, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 360, le parole: "Per le finalità" sono sostituite dalle seguenti: "Solo per le finalità".

3. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, come sostituito dall'articolo 4, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 360, è sostituito dal seguente:

"3. La Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime il proprio parere sugli interventi di cui al comma 1 entro novanta giorni

dal ricevimento della documentazione. Il termine può essere prorogato, per chiarimenti ed integrazioni, una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni. Qualora il parere non venga espresso entro tale termine, si intende reso in senso favorevole".

4. All'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, come sostituito dall'articolo 4, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 360, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"5-*bis*. La Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime parere sui progetti delle opere dello Stato nell'ambito territoriale di propria competenza".

5. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 29 novembre 1984, n. 798, è abrogato.

6. Il primo comma dell'articolo 14 della legge 29 novembre 1984, n. 798, è sostituito dal seguente:

"Fino al termine stabilito dall'articolo 5, penultimo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171, la Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime il proprio parere sui progetti degli strumenti urbanistici dei comuni situati all'interno della conterminazione lagunare. La Commissione esprime il proprio parere entro centottanta giorni dal ricevimento della documentazione. Il termine può essere prorogato, per chiarimenti ed integrazioni, una sola volta e per un periodo non superiore a novanta giorni".

7. Il secondo comma dell'articolo 14 della legge 29 novembre 1984, n. 798, è abrogato.

8. All'articolo 3 della legge 16 aprile 1973, n. 171, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"È consentito sino al 31 dicembre 1999 il prelievo delle acque di falda ad esclusivo uso irriguo nel litorale delle frazioni di Cavallino Treporti, di Punta Sabbioni e di Sant'Erasmo" ».

Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

« ART. 2-*bis*. – *1.* Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con la regione Veneto, sottopone ad una specifica valutazione di compatibilità ambientale i progetti e le attività di coltivazione di giacimenti di idrocarburi liquidi o gassosi nel sottosuolo del tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento ed il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po, al fine di valutare l'incidenza di tali attività e progetti sui fenomeni di subsidenza nella loro effettiva estensione. In attesa dell'espletamento di tale valutazione le attività suddette sono sospese e poste in condizioni di sicurezza. Tali attività potranno iniziare o riprendere solo nel caso in cui tale valutazione, espressa d'intesa tra il Ministro dell'ambiente e la

regione Veneto, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto escluda che esse possano contribuire a provocare fenomeni di subsidenza ».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: « 30 giugno 1995 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 31 dicembre 1995 »; *e le parole:* « ad eccezione del Lido » *sono sostituite dalle seguenti:* « al Lido »;

dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

« 1-*bis*. All'articolo 3, comma 1, secondo periodo, della legge 8 novembre 1991, n. 360, le parole: "documentate necessità" sono sostituite dalle seguenti: "accertate necessità".

1-*ter*. All'articolo 3, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 360, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "Il pretore competente ai sensi dell'articolo 26 del codice di procedura civile per il ricorso del locatore fissa l'udienza di comparizione delle parti, dando termine per la costituzione del convenuto almeno dieci giorni prima dell'udienza di comparizione fissata, svolge tutti gli accertamenti opportuni, anche attraverso gli organi di polizia giudiziaria, e dichiara con decreto, se del caso, la non applicabilità della sospensione, verso cui è ammessa opposizione cui si applicano le disposizioni di cui agli articoli 617 e 618 del codice di procedura civile. Il provvedimento che nega la sospensione e dispone il rilascio dell'immobile perde efficacia se il locatore, nel termine di sei mesi dal momento in cui ha acquisito la disponibilità dell'immobile, non lo adibisca all'uso per il quale aveva agito. Il conduttore ha diritto, nei confronti del locatore e dei suoi aventi causa, al ripristino del contratto di locazione, salvi i diritti acquisiti da terzi in buona fede, e al rimborso delle spese di trasloco e degli altri oneri sopportati, ovvero a sua scelta al risarcimento del danno da determinarsi dal giudice in misura non inferiore a dodici mensilità del canone, oltre ad un equo indennizzo per le spese di trasloco" »;

al comma 3, all'alinea, le parole: « è inserito il seguente » *sono sostituite dalle seguenti:* « sono inseriti i seguenti »; *al medesimo comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:*

« 2-*ter*. Per le acquisizioni di immobili ad uso residenziale il comune competente per territorio che le effettua è esentato dall'obbligo dell'autorizzazione prefettizia di cui al regio decreto 26 luglio 1896, n. 361 »;

dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

« 6-*bis*. All'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Sono soggette alla tassa le occupazioni di spazi acquei adibiti ad ormeggio di natanti e imbarcazioni compresi nei canali e rivi di traffico esclusiva-

mente urbano in consegna ai comuni di Venezia e di Chioggia ai sensi del regio decreto 20 ottobre 1904, n. 721, e dell'articolo 517 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328. Le relative tariffe sono determinate dai comuni stessi, nella misura del 50 per cento di quelle previste dall'articolo 44 del presente decreto. Limitatamente a tali spazi acquei sono fatte salve le tasse già riscosse o da riscuotere per gli anni precedenti" ».

All'articolo 5:

al comma 1, le parole: « vengono disciplinate con legge regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, » *sono sostituite dalle seguenti:* « sono formate »;

dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

« 2-*bis*. Lo Stato cede a titolo oneroso ai comuni di Venezia e di Chioggia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i due terzi della sua attuale partecipazione azionaria.

2-*ter*. La regione adegua, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la propria legislazione, prevedendo che il consiglio di amministrazione della società che gestisce l'azienda sia composto da non più di sette membri.

2-*quater*. All'area del comprensorio denominato "Ex Forte di Brondolo", come individuata dall'articolo 1 della legge 10 marzo 1982, n. 72, si applicano le norme di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 177. Le norme di cui agli articoli 2, 3 e 4 della citata legge n. 72 del 1982, e successive modificazioni, in contrasto con le norme di cui alla citata legge n. 177 del 1992, si intendono abrogate ».

Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

« ART. 5-*bis*. — *1*. Le disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 16 aprile 1973, n. 171, nonché all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 502, si interpretano nel senso che gli sgravi contributivi ivi previsti continuano ad essere concessi secondo i criteri recati dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 5 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 20 agosto 1994 ».

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« ART. 6. — *1*. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 360, è sostituito dal seguente:

"3. Per il finanziamento delle iniziative riguardanti la realizzazione, da parte del Ministero dell'ambiente, del sistema di coordinamento e di controllo degli interventi finalizzati al riequilibrio idro-

geologico, alla salvaguardia ambientale ed al disinquinamento della Laguna di Venezia e del bacino scolante di cui al comma 1, lettera *a)*, e autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno 1994. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'ambiente opera d'intesa con le amministrazioni locali. L'intesa s'intende acquisita trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta".

2. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 360, e abrogato ».

Dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:

« ART. 6-*bis*. — *1.* Il terzo e il quarto comma dell'articolo 3 della legge 29 novembre 1984, n. 798, sono abrogati.

2. Restano validi gli atti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni citate al comma 1 ».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 77 del 1° aprile 1995.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400, (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 42. Detto testo sarà ripubblicato, corredato delle relative note, nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 30 giugno 1995.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2346):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DINI) e dal Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente (BARATTA) il 1° aprile 1995.

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede referente, il 1° aprile 1995 con pareri delle commissioni I, II, IX, X, XII e XIII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 4 aprile 1995.

Esaminato dalla VIII commissione il 5, 6 aprile 1995.

Esaminato in aula il 2 maggio 1995 e approvato il 9 maggio 1995.

Senato della Repubblica (atto n. 1685):

Assegnato alla 13ª commissione (Territorio), in sede referente, l'11 maggio 1995 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 8ª, 10ª e 12ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 16 maggio 1995.

Esaminato dalla 13ª commissione il 16, 17 maggio 1995.

Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 24 maggio 1995.

Camera dei deputati (atto n. 2346/*B*):

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede referente, il 24 maggio 1995, con pareri delle commissioni I, V e X.

Esaminato dalla VIII commissione il 25 maggio 1995.

Esaminato in aula il 29 maggio 1995 e approvato il 30 maggio 1995.

95G0254

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 marzo 1995, n. 207.

Regolamento recante disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 29, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 novembre 1994;

Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica;

ADOTTA

il seguente regolamento:

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Capo I

COMPITI ED ORGANI DELLA SCUOLA

Art. 1.

Compiti della Scuola

1. La Scuola superiore della pubblica amministrazione, nel presente regolamento denominata Scuola, è organo della Presidenza del Consiglio dei Ministri dotato di autonomia istituzionale, gestionale, finanziaria e contabile e, quale istituzione di alta cultura, svolge attività di selezione e formazione del personale delle pubbliche amministrazioni e di ricerca, alle dirette dipendenze del Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. A tal fine, la Scuola svolge i seguenti compiti:

a) svolge attività di reclutamento e di formazione preliminare all'accesso alle qualifiche ottava e nona e dei dirigenti sulla base di direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di formazione permanente per le medesime qualifiche e di ricerca per lo svolgimento di tali attività;

b) stipula convenzioni con università, istituzioni di formazione e ricerca ed altri enti pubblici e collabora con istituzioni similari, pubbliche e private, italiane, comunitarie e straniere;

c) esprime parere al Presidente del Consiglio dei Ministri sui piani formativi delle amministrazioni statali e degli enti pubblici non economici e sui programmi formativi predisposti dagli enti ai quali compete l'attività di formazione per il personale degli enti locali e per il personale delle amministrazioni statali appartenenti a qualifiche funzionali diverse dalle attuali ottava e nona;

d) sovraintende agli istituti e scuole di formazione per il personale delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo;

e) svolge periodicamente un controllo di qualità delle attività formative;

f) presenta relazioni, nei casi previsti dalla legge o su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri, e trasmette al Dipartimento della funzione pubblica gli elementi per la relazione al Parlamento sulla formazione nelle pubbliche amministrazioni.

Art. 2.

Organi della Scuola

1. Sono organi della Scuola:

a) il comitato direttivo;

b) il direttore;

c) il segretario generale.

Art. 3.

Comitato direttivo

1. Il comitato direttivo della Scuola è composto come segue:

a) dal direttore della Scuola, che lo presiede;

b) dal segretario generale;

c) da un presidente di sezione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, da un componente del Consiglio nazionale delle ricerche e del Consiglio universitario nazionale e da un vice avvocato generale dello Stato;

d) da tre funzionari civili dello Stato con qualifica di dirigente generale o equiparata, dei quali uno appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed uno appartenente ai ruoli della Ragioneria generale dello Stato;

e) da tre professori stabili della Scuola, designati dal comitato didattico.

2. Per ciascun componente di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)* è nominato un componente supplente, avente le medesime caratteristiche del titolare, incaricato di intervenire alle riunioni del comitato direttivo in caso di assenza o impedimento del titolare medesimo.

3. Tutti i componenti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; quelli di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)* durano in carica quattro anni.

4. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voto, prevale il voto del presidente.

5. Il comitato direttivo è convocato dal suo presidente almeno due volte all'anno e tutte le volte che ne facciano richiesta almeno cinque dei suoi membri.

6. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario di qualifica non inferiore alla nona in servizio presso la Scuola.

Art. 4.

Attribuzioni del comitato direttivo

1. Il comitato direttivo è l'organo deliberante della Scuola. In particolare:

a) delibera, sentito il comitato didattico, i programmi annuali e pluriennali di attività, compresa l'attività di ricerca, per le finalità di cui al precedente art. 1;

b) determina i corsi da svolgersi durante l'anno accademico presso la Scuola;

c) approva, su proposta del comitato didattico, i piani di studio relativi alle attività formative elaborati dai competenti dipartimenti;

d) determina, su proposta del comitato didattico, la dichiarazione delle vacanze ed il conferimento degli incarichi di professore stabile, secondo le modalità indicate all'art. 11 del presente regolamento, disponendo la comunicazione alle autorità competenti ai fini del collocamento fuori ruolo degli interessati;

e) conferisce gli altri incarichi d'insegnamento, di studio e di ricerca, sentito il comitato didattico, di cui all'art. 11, comma 5;

f) formula proposte in ordine al contingente numerico dei professori stabili ed alla pianta organica del personale per assicurare il miglior funzionamento della Scuola;

g) esamina e approva i bilanci;

h) delibera i compensi da corrispondere agli incaricati di ricerche e studi;

i) approva, su proposta del direttore, la relazione sulla formazione nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera *f)*;

l) indica i criteri per l'ammissione al servizio di residenzialità presso il centro residenziale e studi;

m) stabilisce all'inizio di ogni anno, per i partecipanti alle attività formative ammessi a fruire dei servizi di residenzialità del centro residenziale e studi di Caserta previsti dal successivo art. 16, l'importo che le singole amministrazioni dovranno corrispondere alla Scuola, nei limiti di spesa pro-capite attualmente stabiliti per le missioni dei dipendenti dello Stato;

n) stabilisce i criteri per l'ammissione alla Scuola, nel rispetto della normativa vigente;

o) determina le prove d'esame, su proposta del comitato didattico e nomina le commissioni esaminatrici dei corsi; ove debba provvedersi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ne propone la composizione;

p) adotta i regolamenti interni della Scuola;

q) adotta, su proposta del direttore, i provvedimenti disciplinari a carico degli allievi dei corsi;

r) delibera, su proposta del comitato didattico, sul numero e sulle competenze dei dipartimenti in cui si articola la Scuola e sulle loro successive variazioni;

s) esercita tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dal presente regolamento.

Art. 5.

Direttore

1. Il direttore è responsabile delle attività didattico-scientifiche della Scuola. È nominato, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. È scelto tra i professori universitari di ruolo o fra il personale con qualifica di dirigente generale dello Stato o equiparata. Allo stesso compete il trattamento economico relativo alla propria qualifica.

2. Il direttore dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta; se docente universitario, ad esso si applica l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni ed integrazioni. La nomina a direttore di un professore stabile della Scuola sospende la durata del relativo incarico.

3. Il direttore della Scuola:

a) convoca e presiede il comitato direttivo e il comitato didattico;

b) è il rappresentante legale della Scuola;

c) stipula le convenzioni per l'attuazione dei progetti approvati dal comitato direttivo;

d) conferisce gli incarichi di direzione e coordinamento delle attività dipartimentali, ai sensi del successivo art. 8;

e) adotta provvedimenti indifferibili da sottoporre alla ratifica del comitato direttivo, nella prima seduta utile;

f) esercita tutte le attribuzioni concernenti le attività didattiche e scientifiche non espressamente attribuite ad altri organi della Scuola, nonché tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dal presente regolamento.

4. Il direttore può delegare specifiche funzioni ai professori stabili e può altresì incaricare un professore stabile componente del comitato direttivo di sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

Art. 6.

Segretario generale

1. Il segretario generale ha la responsabilità dell'organizzazione e della gestione degli uffici della Scuola. È nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del direttore della Scuola, tra i personale con qualifica di dirigente generale dello Stato o equiparata. Dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta.

2. Il segretario generale, ove non appartenga al ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è posto in posizione di fuori ruolo dall'amministrazione di appartenenza. La nomina a segretario generale di un professore stabile della Scuola sospende la durata del relativo incarico. Al segretario generale compete il trattamento economico relativo alla propria qualifica.

3. Il segretario generale adotta, nelle materie rientranti nella propria responsabile, i provvedimenti necessari per attuare le deliberazioni del comitato direttivo, cui sottopone, d'intesa con il direttore, per l'approvazione, lo stato di previsione delle spese e il consuntivo. Autorizza le missioni sul territorio nazionale e all'estero dei componenti degli organi collegiali e del personale docente e non docente. Esercita tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dal presente regolamento.

Capo II

ORGANIZZAZIONE SCIENTIFICA

Art. 7.

Comitato didattico

1. Il comitato didattico della Scuola è composto:

a) dal direttore che lo presiede;

b) dal segretario generale;

c) dai coordinatori dei dipartimenti;

d) da un professore stabile per ogni dipartimento, designato dai professori stabili del dipartimento medesimo;

e) dai direttori della Scuola superiore dell'amministrazione civile dell'interno, dell'Istituto diplomatico e della Scuola centrale tributaria.

2. Tutti i componenti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; quelli di cui alle lettere *c)* e *d)* durano in carica tre anni e sono rinnovabili per una sola volta.

3. Il comitato didattico:

a) esprime il parere sui programmi di formazione delle amministrazioni di cui all'art. 29, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

b) propone al comitato direttivo i piani di studio ed i programmi elaborati dai dipartimenti competenti;

c) formula proposte in merito alle vacanze ed al conferimento degli incarichi di professore stabile;

d) formula proposte ed esprime pareri sul conferimento degli incarichi di insegnamento di studi e di ricerche;

e) formula proposte sui problemi riguardanti l'ordinamento, la funzionalità e l'organizzazione didattica della Scuola, nonché delle biblioteche;

f) esprime parere su particolari questioni che gli sono sottoposte dal comitato direttivo;

g) può chiedere pareri e notizie ai dipartimenti;

h) formula proposte sul numero e sulle competenze dei dipartimenti in cui si articola la Scuola e sulle loro successive variazioni;

i) esercita, inoltre, tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dal presente regolamento.

4. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza assoluta del componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voto, prevale il voto del presidente.

5. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario del Comitato direttivo.

Art. 8.

Dipartimenti

1. L'organizzazione didattico-scientifica della Scuola si articola in dipartimenti. Il numero e le competenze dei dipartimenti sono deliberati dal comitato direttivo, su proposta del comitato didattico.

2. I professori stabili sono assegnati ad uno dei dipartimenti in funzione delle discipline di insegnamento, con determinazione del direttore, sentito il comitato didattico.

3. I professori e gli esercitatori chiamati per incarico a svolgere attività didattica o di ricerca per la Scuola possono essere invitati a partecipare alle riunioni dei professori stabili assegnati ai dipartimenti, senza diritto al voto, ove siano in discussione temi di loro specifica competenza. Con successivo regolamento interno, sarà prevista l'istituzione ed il funzionamento delle giunte di dipartimento.

4. Ai dipartimenti compete:

a) l'analisi dei bisogni formativi e la consulenza progettuale alle amministrazioni pubbliche;

b) la progettazione e valutazione dei risultati delle attività formative;

c) la predisposizione dei singoli piani di studio;

d) la valutazione dei piani formativi predisposti dalle pubbliche amministrazioni;

e) il coordinamento delle attività di ricerca per le iniziative di formazione e per la realizzazione di progetti speciali;

f) le altre competenze di cui al presente regolamento.

5. A ciascun dipartimento è preposto, per un biennio, un professore stabile che coordina e sovrintende le iniziative didattiche e di ricerca.

6. L'incarico di coordinatore di dipartimento è conferito dal settore della Scuola, previa designazione formulata elettivamente dai professori stabili assegnati al dipartimento, con le modalità di cui al successivo comma 7.

7. La designazione del professore stabile chiamato a far parte del comitato didattico avviene mediante elezione da parte dei professori stabili assegnati a ciascun dipartimento. A tal fine, il coordinatore di dipartimento convoca i professori stabili afferenti allo stesso dipartimento, in un giorno ed ora prestabiliti, e l'elezione avviene mediante scrutinio segreto. Ciascun professore può indicare un solo nominativo. Risultano eletti i docenti di ciascun dipartimento che abbiano riportato il maggior numero di voti; a parità di voti, la nomina è conferita al professore più anziano nella qualifica o, a parità di anzianità nella qualifica, al più anziano di età.

Art. 9.

Funzioni di ricerca

1. La Scuola, per le funzioni di ricerca, istituisce un fondo derivante dai contributi provenienti dalle proprie attività istituzionali.

2. La Scuola partecipa all'utilizzo dei fondi di ricerca scientifica nei limiti delle finalità previste dal presente regolamento; è iscritta nell'apposito schedario dell'anagrafe nazionale delle ricerche, istituito ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

3. Il fondo per la ricerca di cui al comma 1 è ripartito, con deliberazione del comitato direttivo, sentito comitato didattico, che vaglia le proposte formulate dai singoli dipartimenti e, attraverso questi, da singoli professori stabili responsabili dei progetti di ricerca.

4. L'attività di studio e di ricerca può essere condotta anche mediante il conferimento di incarichi di studio e di ricerca a docenti universitari italiani e stranieri, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, dirigenti pubblici ed esperti di comprovata professionalità nel rispetto di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338.

Capo III

PERSONALE DELLA SCUOLA

Art. 10.

Suddivisione e trattamento del personale

1. Il personale della Scuola è suddiviso in personale docente e personale non docente.

2. Il contingente numerico del personale docente è stabilito in cinquanta unità e può essere rideterminato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta del comitato direttivo. Alla nomina, al conferimento degli incarichi ed all'utilizzazione del personale docente provvede il direttore della Scuola.

3. Il contingente numerico del personale non docente da adibire alle attività permanenti di organizzazione e gestione della Scuola è stabilito entro i limiti numerici di cui alla tabella *A*, annessa al presente regolamento. La percentuale di detto contingente da destinare a personale in posizione di comando o fuori ruolo è determinata, ogni triennio, d'intesa tra il segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il segretario generale della Scuola. Alla nomina, al conferimento degli incarichi e all'utilizzazione del personale non docente provvede il segretario generale della Scuola.

Art. 11.

Personale docente

1. Gli insegnamenti da conferire a professori stabili sono affidati a professori universitari di ruolo, magistrati ordinari, amministrativi e contabili nonché a dirigenti delle amministrazioni statali ed equiparati, con riferimento ai compiti della Scuola e nell'ambito dei programmi annuali e pluriennali di attività. Il comitato direttivo determina la durata dell'incarico nel limite massimo di tre anni. L'incarico può essere rinnovato per una sola volta.

2. I docenti chiamati a costituire il corpo dei professori stabili della Scuola, sono tenuti a prestare la loro opera a tempo pieno e sono posti in posizione di fuori ruolo.

3. I professori universitari titolari mantengono, a tutti gli effetti, la posizione giuridica ed economica del regime di attività dell'ordinamento di provenienza.

4. Ai professori stabili, esclusa la direzione o la responsabilità di unità organiche comprese nell'organizzazione amministrativa della Scuola, possono essere assegnate le seguenti funzioni:

a) attività didattica e di ricerca nell'ambito della Scuola e per progetti speciali;

b) sovraintendenza e coordinamento dei dipartimenti;

c) progettazione, gestione, supervisione, coordinamento e controllo di specifici progetti e di singole attività didattiche;

d) ogni altro compito previsto dalla normativa vigente.

5. La Scuola può affidare incarichi di insegnamento per ciascun corso a docenti universitari, a magistrati ed a funzionari civili dello Stato con qualifica dirigenziale ed equiparati, e ad esperti di chiara fama italiani o stranieri. Il relativo compenso è determinato, su proposta del comitato direttivo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 12.

Procedure di nomina e trattamento economico del personale docente

1. Il comitato direttivo provvede al reclutamento dei professori stabili, in base alle motivate esigenze manifestate dal comitato didattico, determinando gli insegnamenti da affidare a professori universitari di ruolo e quelli da affidare alle altre due categorie di cui al precedente articolo. Contestualmente il comitato direttivo approva il bando di concorso per la copertura degli insegnamenti e nomina una commissione, costituita da professori stabili, per l'esame e la valutazione delle domande.

2. Gli insegnamenti destinati ad essere coperti, con la procedura del trasferimento, da professori universitari di ruolo, sono dichiarati vacanti con delibera del comitato direttivo entro il 15 settembre di ogni anno. Il collocamento fuori ruolo è disposto, previa deliberazione adottata dal comitato direttivo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentito il Consiglio universitario nazionale.

3. Al conferimento degli incarichi di professore stabile, destinati a magistrati ordinari, amministrativi e contabili nonché a dirigenti dello Stato, si provvede con il consenso degli interessati previa chiamata diretta del comitato direttivo, con decreto del direttore.

4. Per le attività di insegnamento da affidare ai magistrati, agli avvocati dello Stato, ed ai dirigenti dello Stato ed equiparati è necessaria rispettivamente l'autorizzazione dell'organo di autogoverno ed il nulla osta del Presidente dell'ente o del Ministro.

5. Il compenso da corrispondere ai docenti incaricati di svolgere attività didattica è determinato, su proposta dell'organo deliberante della Scuola, in misura oraria uniforme in relazione alla natura degli insegnamenti da impartire, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro. Il personale docente è tenuto a partecipare a tutte le riunioni di carattere propedeutico ai corsi, sia per la messa a punto dei programmi, sia per il coordinamento dell'attività didattica. Per tali riunioni, purché deliberate dal comitato didattico, spetta il relativo compenso, nella misura oraria indicata nel presente comma. I compensi di cui al presente comma non competono ai docenti stabili.

Art. 13.

Personale non docente

1. La Scuola si avvale, di norma, del personale civile dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Alla revisione del contingente del personale non docente della Scuola, suddiviso per qualifiche e profili professionali, si provvede, su proposta del segretario generale e successiva delibera del comitato direttivo, con regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.

3. Per le proprie esigenze funzionali, la Scuola può utilizzare anche dipendenti civili di amministrazioni statali o di enti pubblici, posti in posizione di comando o di fuori ruolo, nonché di personale militare in posizione di distacco. A tal fine il segretario generale ha facoltà di chiedere direttamente detto personale alle amministrazioni di appartenenza, nell'ambito della dotazione organica di cui al precedente comma, dandone comunicazione al Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4. Al comando e, ove consentito, al collocamento fuori ruolo del personale docente e di quello non docente da destinare alla Scuola, si provvede con decreto del segretario generale della Scuola, di concerto con le amministrazioni competenti.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sullo stato giuridico ed economico del personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 14.

Organizzazione interna

1. L'organizzazione interna e le attribuzioni degli uffici, esclusi quelli dirigenziali, e dei servizi funzionali alle attività permanenti di organizzazione e gestione della Scuola, sono determinate con regolamento interno deliberato dal comitato direttivo, su proposta del Segretario generale della Scuola.

2. Gli uffici di livello dirigenziale e le loro attribuzioni sono individuati nella tabella *B* allegata al presente regolamento.

3. Successive variazioni delle attribuzioni degli uffici dirigenziali sono determinate con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta del segretario generale della Scuola.

Capo IV

ATTIVITÀ INTERNA E CONVENZIONATA

Art. 15.

Trattamento giuridico-economico degli allievi

1. La frequenza alle attività didattiche della Scuola è obbligatoria. Tutti i partecipanti alle attività formative dipendono gerarchicamente e disciplinarmente dal direttore che, in caso di urgenza, può sospendere in via cautelare gli allievi che si siano resi responsabili di gravi infrazioni disciplinari.

2. Per gravi ragioni, su motivata proposta del direttore, il comitato direttivo può disporre l'espulsione degli allievi dalla Scuola. L'espulsione comporta la perdita della borsa di studio dalla data della proposta.

3. Per gli allievi frequentatori dei corsi sono previste le seguenti sanzioni: richiamo verbale, richiamo scritto, espulsione dalla Scuola. Gli addebiti che, per la loro gravità, comportino una sanzione superiore al richiamo verbale vengono contestati tempestivamente per iscritto dal direttore della Scuola, con l'invito a produrre, entro il termine di quindici giorni, le relative giustificazioni scritte. Qualora il direttore ritenga che l'infrazione disciplinare contestata possa dare luogo all'espulsione dalla Scuola può disporre la sospensione cautelare. Nei confronti degli allievi sottoposti a procedimento penale il direttore della Scuola esercita i poteri previsti dall'art. 91, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. All'allievo sospeso cautelarmente è anche sospesa l'erogazione della borsa di studio, in attesa dei provvedimenti definitivi che dovranno essere adottati dal comitato direttivo entro i successivi trenta

giorni. Il direttore della Scuola, acquisita la documentazione relativa al procedimento disciplinare promosso, la sottopone all'esame del comitato direttivo, per le deliberazioni di competenza, da adottare entro trenta giorni. L'allievo può chiedere di essere ascoltato di persona dal comitato direttivo con l'eventuale assistenza di un procuratore.

4. Gli allievi che siano già dipendenti pubblici sono considerati a tutti gli effetti in servizio. Ai partecipanti che siano già dipendenti civili dello Stato compete, per tutta la durata dell'attività di formazione e a carico dell'amministrazione di appartenenza, il trattamento economico relativo alla loro qualifica, ovvero, se più vantaggioso, quello stabilito per i borsisti, con relativa integrazione a carico della Scuola.

5. Ai partecipanti alle attività didattiche preliminari all'accesso alle qualifiche di ottavo e nono livello delle amministrazioni statali è corrisposta una borsa di studio pari al settanta per cento dello stipendio e degli altri assegni continuativi spettanti agli impiegati civili di prima nomina nella qualifica per la quale hanno concorso. Detta borsa è corrisposta agli allievi, per tutta la durata delle attività didattiche, dalla Scuola in tredici ratei mensili con le modalità stabilite dall'ordinamento vigente per il pagamento degli stipendi. Sull'ammontare dei ratei della borsa di studio sono effettuate le ritenute erariali e quelle assistenziali in vigore per gli impiegati civili dello Stato.

6. L'esito favorevole degli esami sostenuti al termine dell'attività formativa svolta dalla Scuola costituisce titolo di merito, valutabile ai fini della carriera; esso viene comunicato alle amministrazioni di appartenenza o di destinazione degli allievi per il rilascio dei relativi attestati e perché se ne tenga conto anche in sede di compilazione del rapporto informativo annuale, con riferimento alla cultura generale e alla capacità professionale.

Art. 16.

Trattamento degli allievi ammessi al servizio di residenza

1. Per i partecipanti alle attività di accesso, formazione e aggiornamento, da svolgersi presso la sede di Caserta, è obbligatoria la residenzialità nei limiti della ricettività dei locali e secondo i criteri dettati dal comitato direttivo della Scuola.

2. A far data dal 1° gennaio 1995 e per gli anni successivi, il comitato direttivo della Scuola stabilisce l'importo che le singole amministrazioni devono corrispondere alla stessa Scuola per i propri dipendenti frequentatori, nei limiti di spesa pro-capite stabiliti per le missioni dei dipendenti dello Stato.

3. Ai frequentatori che siano dipendenti pubblici è rimborsata, dalle rispettive amministrazioni, solamente la diaria di missione ridotta nelle misure previste dalla legge. Analogo trattamento è riservato ai componenti degli organi collegiali nonché al personale docente e non docente della Scuola comunque inviato in missione e ammesso a fruire del centro residenziale e studi (d'ora innanzi denominato C.R.S.).

4. A carico dei frequentatori ammessi a fruire dei servizi del C.R.S. ai quali la Scuola corrisponda borse di studio, la Scuola opera una trattenuta pari al sessantacinque per cento dell'importo lordo di ciascuna borsa.

5. Gli oneri per le borse di studio corrisposte dalla Scuola ai partecipanti ai corsi per l'accesso alla dirigenza delle amministrazioni non statali, sono da queste rimborsati per intero alla Scuola.

6. Le norme sul comportamento dei frequentatori del C.R.S. sono stabilite con regolamento interno deliberato dal comitato direttivo della Scuola.

Art. 17.

Rapporti con strutture esterne e attività convenzionata

1. La Scuola può stipulare convenzioni con università ed altri enti di formazione e ricerca per la realizzazione di progetti speciali concernenti la formazione e la ricerca. Il comitato didattico propone l'adozione dei progetti speciali definendone gli obiettivi di formazione e di ricerca e determinandone l'articolazione, il grado di integrazione con l'attività della Scuola e il concorso dei professori stabili. Il comitato direttivo delibera la conseguente convenzione stabilendo le modalità ed i limiti del relativo impegno finanziario a carico del bilancio della Scuola.

2. Per il perseguimento dei compiti istituzionali, la Scuola può avvalersi delle amministrazioni pubbliche, delle istituzioni universitarie e di quelle culturali anche private; può altresì concludere intese e convenzioni con altri soggetti pubblici e privati, nei limiti dello stanziamento del bilancio, per attività di formazione, aggiornamento e perfezionamento che risultino non conseguibili o meno convenientemente perseguibili con strutture interne.

3. Le attività istituzionali della Scuola possono essere attuate, per esigenze di carattere organizzativo, in forma decentrata, anche presso strutture ministeriali, scuole di formazione o istituti per il personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, d'intesa con le stesse.

4. La Scuola può organizzare e tenere, su richiesta di enti pubblici, iniziative di formazione, di aggiornamento e di perfezionamento a favore del personale della ex carriera direttiva dipendente dagli enti stessi. La durata dei corsi, le modalità di esecuzione, i programmi d'insegnamento, la scelta dei docenti, le prove di valutazione finale e la composizione delle commissioni giudicatrici, sono sottoposti all'approvazione del comitato direttivo, d'intesa con le amministrazioni interessate. Qualora tali interventi siano effettuati presso le sedi della Scuola o con l'utilizzazione anche parziale, dei docenti della stessa, il relativo onere è a carico degli enti committenti. Le somme dovute dagli enti alla Scuola sono accreditate in conto entrate eventuali del Ministero del tesoro e da questo assegnati all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, concernente lo stanziamento di bilancio della Scuola.

5. La Scuola collabora e tiene rapporti con istituzioni pubbliche e private italiane ed estere promuovendo, se del caso, scambi di docenti e di allievi.

Art. 18.

Biblioteche

1. Le biblioteche della Scuola assicurano il supporto documentale e bibliografico necessario per la gestione delle attività della Scuola e forniscono inoltre le informazioni necessarie per lo svolgimento di ricerche comunque attinenti alle problematiche della pubblica amministrazione presso istituzioni italiane e straniere. Curano l'acquisizione dei libri, delle riviste e di ogni altro tipo di documentazione, anche su supporti non cartacei, ritenuta pertinente all'attività istituzionale della Scuola, secondo le modalità previste con regolamento interno.

2. Al coordinamento delle biblioteche ed in particolare, in ordine all'acquisizione del materiale librario e documentazione ed alla classificazione comune del medesimo per permettere un'adeguata fruizione da parte degli utenti, provvede un'apposito servizio centrale.

3. La Scuola svolge inoltre funzioni di coordinamento nell'ambito delle biblioteche delle altre Scuole di formazione dello Stato, per consentire il reperimento e la circolazione delle informazioni necessarie agli studiosi interni ed esterni alla pubblica amministrazione.

4. Le biblioteche della Scuola possono accettare, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro per i beni culturali ed ambientali ed il Consiglio di Stato, la donazione di libri, documenti e raccolte nelle materie di interesse della Scuola stessa.

Capo V

SEDI E SERVIZI RESIDENZIALI

Art. 19.

Sedi della Scuola

1. Gli uffici della direzione e del segretariato generale hanno sede a Roma. Le sedi decentrate della Scuola sono Acireale, Bologna, Caserta, Reggio Calabria e Roma. Ulteriori sedi potranno essere istituite, una per ciascuna regione del territorio nazionale. Nell'ambito della collocazione che precede, l'istituzione delle sedi decentrate o la loro modificazione sono attuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta del comitato direttivo.

2. Per assicurare la funzionalità dei servizi, il segretario generale della Scuola può delegare ad un dirigente o ad un funzionario della nona qualifica funzionale preposti alle sedi decentrate compiti che non siano di sua esclusiva competenza.

Art. 20.

Servizi residenziali

1. Il centro residenziale e studi della Scuola è ubicato in Caserta ed è soggetto al coordinamento del responsabile della sede.

2. Il C.R.S. è destinato ad accogliere, nei limiti della ricettività dei locali e secondo i criteri dettati dall'organo deliberante della Scuola:

a) i frequentatori delle attività didattiche attuate dalla Scuola;

b) i componenti degli organi collegiali e il personale docente e non docente della Scuola;

c) gli interventori ai convegni, alle tavole rotonde e alle altre iniziative programmate dalla Scuola presso la predetta sede.

3. La permanenza presso il C.R.S. è limitata al periodo strettamente necessario alla partecipazione alle attività programmate.

4. Il C.R.S. sarà dotato delle strutture didattiche, ricreative e sanitarie ritenute necessarie dal comitato direttivo.

5. Nei limiti delle disponibilità finanziarie della Scuola, la gestione dei servizi del C.R.S. può essere affidata in appalto.

Art. 21.

Servizi di mensa

1. Nei limiti in cui le attrezzature e le disponibilità ricettive lo consentono, la Scuola tiene i corsi, in tutto o in parte, con il sistema della residenzialità ed organizza, presso le proprie sedi, servizi di mensa.

2. Allo scopo di rendere meno gravoso l'onere a carico dei partecipanti ai corsi, il comitato direttivo può determinare, nei limiti delle disponibilità finanziarie della Scuola e della copertura della spesa con le entrate derivanti alla Scuola dalle proprie attività, l'ammontare di un contributo pro-capite secondo le modalità previste nell'atto dl aggiudicazione della gara per l'appalto dei servizi.

3. La Scuola può mettere a disposizione dei gestori i locali e le attrezzature occorrenti per le mense. Per i materiali e le attrezzature messi a disposizione, i gestori sono tenuti a rispondere secondo le norme previste per i consegnatari.

4. Con provvedimento del segretario generale della Scuola, può essere ammesso ad usufruire delle mense e degli altri servizi di residenzialità, in base alle esigenze che dovessero verificarsi nella programmazione, il personale docente e non docente della Scuola che debba obbligatoriamente protrarre la presenza nella Scuola nelle ore pomeridiane.

Art. 22.

Compiti del responsabile del C.R.S. di Caserta

1. Il responsabile del C.R.S. svolge le seguenti funzioni:

a) assicura il buon andamento amministrativo e disciplinare della struttura;

b) dispone l'ammissione al C.R.S. degli aventi diritto;

c) è responsabile della gestione del C.R.S. e dei connessi adempimenti contabili; in particolare, è tenuto a predisporre entro il mese di gennaio di ogni anno, una relazione consuntiva sull'andamento e sui risultati delle attività svolte dal C.R.S. da sottoporre all'approvazione del comitato direttivo della Scuola; tale relazione costituirà la base conoscitiva per la richiesta dei necessari stanziamenti di bilancio al Ministero del tesoro;

d) provvede, secondo la vigente normativa, alle spese di ordinaria manutenzione dei locali, degli arredi e delle infrastrutture e per l'acquisto di materiale di facile consumo.

TITOLO II

CONTABILITÀ DELLA SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Capo I

NORME GENERALI E GESTIONE DEL BILANCIO

Art. 23.

Funzione e approvazione del bilancio

1. L'attività finanziaria della Scuola si svolge in base al bilancio annuale, redatto sia in termini di competenza che di cassa.

2. Il bilancio si compone di uno stato di previsione dell'entrata e di uno stato di previsione della spesa. Lo stato di previsone dell'entrata prevede le risorse che si renderanno disponibili nel corso dell'esercizio. Lo stato di previsione della spesa autorizza lo svolgimento delle attività che comportino oneri finanziari.

3. E' vietata qualsiasi gestione di fondi al di fuori del bilancio.

4. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

5. Il bilancio di previsione è predisposto dal segretario generale della Scuola entro il 31 ottobre di ogni anno e presentato, insieme a una relazione illustrativa, al comitato direttivo per la sua approvazione.

6. Il comitato direttivo approva il bilancio entro il 30 novembre.

Art. 24.

Esercizio provvisorio, assestamento e variazioni di bilancio

1. In caso di mancata approvazione del bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, è autorizzato l'esercizio provvisorio, nei limiti di un dodicesimo della previsione globale di spesa per ciascun mese, fino ad un massimo di quattro mesi.

2. Qualora si presentassero obiettive ed inderogabili esigenze di carattere straordinario il segretario generale è autorizzato a disporre, con proprio provvedimento d'urgenza, da sottoporre a ratifica del comitato direttivo nella prima riunione utile, le conseguenti variazioni al bilancio.

3. Le variazioni per le nuove e maggiori spese che non abbiano carattere obbligatorio possono proporsi solo se è assicurata la copertura finanziaria.

Art. 25.

Fondi a fronte di residui dichiarati perenti

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale sono iscritti, fra gli stanziamenti di competenza e di cassa, appositi fondi per la reiscrizione di residui dichiarati perenti, relativi, ripettivamente, a spese correnti e spese in conto capitale.

2. Con deliberazione del comitato direttivo, su proposta del segretario generale, si provvede al prelevamento dai fondi di cui al comma precedente e all'iscrizione in aumento negli appositi capitoli di spesa, per il pagamento di somme richieste dai creditori.

Art. 26.

Fondo di riserva dei bilanci di competenza e di cassa

1. Nello stato di previsione, sia di competenza che di cassa, è iscritto un fondo di riserva per le spese impreviste, nonché per le maggiori spese per un ammontare non superiore al 3% delle spese correnti.

2. Con deliberazione del comitato direttivo, su proposta del segretario generale, sono prelevate da tale fondo le somme necessarie per integrare gli stanziamenti di competenza di parte corrente.

3. Il prelevamento di somme dal fondo per le maggiori spese è disposto dal segretario generale.

Art. 27.

Entrate della Scuola

1. Le entrate della Scuola sono costituite da:

a) fondo di cui all'art. 29, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni;

b) proventi dovuti da enti pubblici e privati per la effettuazione dei corsi previsti dalla normativa vigente;

c) somme rimborsate per il pagamento delle borse di studio previste dall'art. 28, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

d) rette dovute dalle amministrazioni di appartenenza per i partecipanti ai corsi organizzati con il servizio di residenzialità previsto dall'art. 16 del presente regolamento;

e) contributi e donazioni di enti pubblici e privati;

f) fondi di ricerca scientifica di cui all'art. 10 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

2. Le entrate di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* costituiscono le entrate proprie della Scuola, che dovranno essere versate su un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per essere correlativamente iscritte, con decreto del Ministro del tesoro, al fondo di cui all'art. 29, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

Art. 28.

Riscossione delle entrate

1. Il servizio di tesoreria della Scuola è espletato a mezzo di contabilità speciale aperta presso la tesoreria centrale dello Stato.

2. Al conto corrente di tesoreria affluiscono tutte le entrate della Scuola ed al medesimo gravano tutti i pagamenti.

3. Per le spese da effettuarsi presso le sedi periferiche sono autorizzate aperture di credito tratte sulle competenti sezioni di tesoreria provinciali dello Stato a favore dei funzionari delegati.

Art. 29.

Gestione finanziaria

1. Gli impegni di spesa sono assunti dal segretario generale e, nei limiti di spesa assegnati da quest'ultimo a norma dell'art. 16, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dai dirigenti.

2. La liquidazione della spesa, consistente nella determinazione dell'esatto importo dovuto e nell'individuazione del creditore, è effettuata dal competente ufficio previa verifica della relativa documentazione.

3. Gli ordinativi sono firmati dal segretario generale o dai dirigenti responsabili, secondo le rispettive competenze.

4. La liquidazione delle forniture di beni, lavori e servizi, è operata sulla base del buono di ordinazione vistato dal consegnatario, della fattura o ricevuta fiscale o del prospetto di liquidazione e dei documenti attestanti la regolare esecuzione delle relative prestazioni o dei verbali di collaudo.

5. Con provvedimento del segretario generale è nominato il consegnatario cassiere.

6. Gli atti di impegno che non siano ritenuti regolari sono restituiti dal servizio ragioneria agli uffici che li hanno adottati, per il riesame.

7. Persistendo la rilevata irregolarità, il servizio ragioneria trasmette gli atti al segretario generale il quale può disporre, con ordine scritto, che essi abbiano corso ovvero può sospenderne, entro cinque giorni, l'esecuzione. Decorso tale termine senza che sia intervenuta la sospensione, il servizio ragioneria assume l'impegno.

8. Nessun provvedimento comportante impegno sull'esercizio di competenza può essere adottato dopo il 31 dicembre del rispettivo anno. Le prenotazioni di impegno assunte ai sensi del precedente comma 7, per le quali entro tale data non si sia pervenuti all'impegno definitivo, decadono con la chiusura dell'esercizio.

Art. 30.

Ordinazione dei pagamenti

1. L'ordinazione dei pagamenti viene disposta, nei limiti dei rispettivi stanziamenti di cassa: mediante ordinativi diretti, individuali o collettivi, a favore dei creditori, tratti sui conti correnti delle tesorerie provinciali competenti nonché mediante ordini di accreditamento a favore dei funzionari delegati ai sensi dell'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

2. Gli ordinativi diretti e gli ordini di accreditamento sono firmati dal direttore del servizio ragioneria e controfirmati dal segretario generale o dai loro rispettivi delegati.

3. Non possono essere emessi ordinativi collettivi se la somma da pagare è imputata su differenti capitoli di bilancio.

4. Per i rendiconti relativi alle spese effettuate sulle aperture di credito si applicano le norme contenute negli articoli 60 e 61 del predetto regio decreto e negli articoli 333 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 31.

Ordini di accreditamento

1. Per l'esecuzione delle spese da farsi in economia, per la corresponsione degli anticipi sulle indennità di missione a favore dei docenti o del personale dipendente e per compensi di attività didattiche, il comitato direttivo può autorizzare l'emissione di appositi ordini di accreditamento a favore dei responsabili delle sedi della Scuola ed eventualmente del funzionario delegato per la direzione, determinandone l'ammontare: tali ordini di accreditamento sono esigibili presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competenti, mediante deposito nelle contabilità speciali ad essi intestate.

2. Il responsabile di sede può disporre dell'importo degli ordini di accreditamento mediante ordinativi tratti sugli ordini di accreditamento a favore dei creditori o con buoni di cassa a favore del cassiere.

3. Gli ordinativi tratti sugli ordini di accreditamento ed i buoni di cassa sono firmati dal responsabile di sede.

4. Il responsabile di sede presenta al segretario generale, entro il giorno 10 di ogni mese, il conto delle spese erogate con tutti i documenti giustificativi ed è personalmente responsabile della regolarità delle spese con esso rendicontate.

5. Quando la spesa fatta sulla base di un ordine di accreditamento è stata giustificata per almeno due terzi, il segretario generale può autorizzare l'emissione di un nuovo ordine di accreditamento.

Art. 32.

Formazione e approvazione del rendiconto annuale

1. Il bilancio consuntivo è composto dal rendiconto finanziario e dal conto consuntivo.

2. Il rendiconto annuale è compilato dal servizio di ragioneria sulla base delle scritture contabili da esso tenute e dei rendiconti presentati dai funzionari delegati.

3. Il predetto servizio, dopo aver accertato la completa ed esatta esecuzione di tutti gli adempimenti contabili e parificato i dati rilevati dalle proprie scritture con quelli provenienti dall'organo che effettua il servizio di tesoreria, trasmette al segretario generale, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, lo schema del rendiconto unitamente ad una relazione illustrativa.

4. Il segretario generale entro il 31 maggio trasmette al comitato direttivo, che delibera entro il 30 giugno successivo, lo schema di rendiconto unitamente ad una relazione illustrativa. Il rendiconto approvato dal comitato direttivo è trasmesso alla Corte dei conti, per il tramite della ragioneria centrale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro trenta giorni.

Capo II

ATTIVITÀ CONTRATTUALE

Art. 33.

Disposizioni generali sui contratti

1. Rientrano nella competenza del segretario generale, o di un dirigente appositamente da lui delegato, l'approvazione di capitolati generali, la deliberazione di contrattare, la scelta della forma di contrattazione nei limiti previsti dalla legge e dal presente regolamento e la fissazione degli elementi essenziali del contratto.

2. La congruità dei prezzi potrà essere dimostrata mediante l'acquisizione di pareri emessi secondo la normativa vigente. Per le locazioni la Scuola può chiedere il parere di congruità dell'ufficio tecnico erariale.

3. Nei contratti devono essere previste adeguate penalità per inadempienze e ritardi nell'esecuzione dei lavori e delle prestazioni convenute.

4. L'affidamento dei lavori è effettuato sulla base di completa ed idonea progettazione esecutiva, con indicazioni di costi certi, che potranno essere aumentati soltanto per sopravvenuta causa di forza maggiore o per motivate ragioni tecniche assolutamente imprevedibili all'atto della progettazione e con provvedimento espresso.

5. Oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, sono ammessi pagamenti in acconto in ragione delle parti di opere realizzate, dei beni forniti e delle prestazioni eseguite.

6. Ai lavori, agli acquisti, alle forniture, all'acquisizione dei servizi ed alle alienazioni di qualunque tipo la Scuola provvede con contratti di diritto privato secondo le disposizioni vigenti per le amministrazioni dello Stato e quelle contenute nel presente regolamento. Per le forniture non è richiesta l'autorizzazione del Provveditorato generale dello Sato.

Art. 34.

Stipulazione ed approvazione dei contratti

1. I contratti sono stipulati per iscritto in base alle disposizioni della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato, nonché alle altre disposizioni applicabili, anche mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali.

2. Alla stipulazione interviene, in rappresentanza della Scuola, il dirigente responsabile del servizio o altro dirigente a ciò delegato dal segretario generale.

3. L'approvazione del contratto è di competenza del segretario generale.

4. Il segretario generale nomina, per lo svolgimento delle funzioni di ufficiale rogante, un funzionario direttivo della Scuola, che resta in carica per quattro anni.

5. L'ufficiale rogante redige e riceve in forma pubblica-amministrativa gli atti ed i contratti, autentica le copie degli atti originali, da lui ricevuti, per ogni effetto di legge, rilascia le copie stesse alle parti che ne facciano richiesta, custodisce i contratti in fascicoli in ordine cronologico e ne tiene il repertorio in conformità alla legge notarile.

Art. 35.

Servizi in economia

1. Per i servizi in economia della Scuola restano ferme le disposizioni in materia approvate con decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1985, n. 686; in particolare, fanno parte dei servizi in economia:

a) acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, arredi, utensili e materiale didattico vario;

b) spese per fornitura di energia elettrica, di acqua, di pulizia dei locali, di acquisto di oggetti di cancelleria, di trasporto e facchinaggio;

c) spese di riscaldamento;

d) piccola ovvero urgente manutenzione dei locali, riparazione di impianti elettrici, telefonici e di riscaldamento;

e) acquisto, noleggio e manutenzione di materiale fotografico, cinematografico, audiovisivo e di laboratorio linguistico;

f) produzione di inserti cinematografici e materiale informatico;

g) manutenzione e riparazione di apparecchi televisivi, di registrazione del suono e delle immagini e di altri mezzi di trasmissione di informazioni, immagini e dati;

h) noleggio, riparazione e manutenzione di autoveicoli e di altri mezzi di trasporto; acquisto di carburanti e lubrificanti;

i) spese per la redazione di articoli, notiziari, bollettini, programmi per la compilazione di opuscoli, disegni, grafici ecc., per recensioni di libri, per traduzioni e recensioni di opuscoli e articoli, per lavoro di correzione di bozze;

l) spese telefoniche, spese postali telegrafiche ed altre inerenti al servizio di corrispondenza;

m) spese per l'organizzazione di convegni, dibattiti, mostre, esposizioni, nonché spese per le pubbliche relazioni e rappresentanza con l'osservanza dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1973, n. 537;

n) spese per medaglie e diplomi;

o) abbonamenti e acquisto di libri, riviste, giornali, periodici, notiziari, spese di rilegatura;

p) affitto di locali a breve termine e noleggio di mobili e strumenti, in occasione di espletamento di concorsi ed esami, quando non sia possibile utilizzare o non siano sufficienti le normali attrezzature; spese per la divulgazione a mezzo stampa dei concorsi.

2. Presso ciascuna sede della Scuola, l'esecuzione in economia delle forniture e dei servizi necessari è disposta dal responsabile della sede, nei limiti distintamente fissati per ciascuna categoria di spesa da un decreto emesso annualmente dal segretario generale, previa deliberazione del comitato direttivo e nei limiti dei fondi assegnati. A tal fine il responsabile di sede, con formale provvedimento, incaricherà dell'esecuzione un funzionario della sede e nominera, se la spesa disposta non superi l'importo di lire dieci milioni, un collaudatore. In caso di assenza o impedimento del responsabile della sede, le predette attribuzioni possono essere esercitate dal funzionario che riveste la qualifica di vicario.

3. Le forniture di beni e di servizi di cui al precedente comma, che comportino una spesa superiore a lire dieci milioni, devono essere ordinate, previa richiesta di preventivi, ad almeno tre ditte che offrano sufficienti garanzie di solvibilità e di idoneità tecnica, salvo che la specialità della fornitura renda necessario il ricorso ad una determinata persona o ditta. La scelta, ove non ricada sulla persona o ditta che ha prodotto l'offerta di importo inferiore, dovrà essere adeguatamente motivata.

4. Per i lavori e le forniture di importo superiore a lire dieci milioni dovrà essere dichiarata la regolare esecuzione da persona diversa da quella che ha ordinato la spesa, nominata dal responsabile della sede. Ogni altro lavoro o fornitura in economia deve essere dichiarato regolarmente eseguito dal funzionario richiedente. Se la spesa non supera sette milioni, è sufficiente l'attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal consegnatario dell'ufficio o sede interessata.

5. Le fatture delle forniture dovranno essere esibite in duplice copia di cui una da allegare al titolo di spesa e l'altra da conservare agli atti. Per gli acquisti deve essere inoltre allegata la dichiarazione del consegnatario dalla quale risulti l'assunzione del materiale in carico inventariale quando sia necessario.

6. Al pagamento dei corrispettivi delle provviste in economia si procede con ordinativi diretti ovvero, se le esigenze dell'amministrazione lo richiedano, mediante apertura di credito a favore del consegnatario o del cassiere. Per i rendiconti delle somme erogate sulle aperture di credito si applicano le norme contenute negli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e degli articoli 333 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni.

7. È vietato qualsiasi frazionamento dal quale possa derivare l'inosservanza dei limiti di spesa stabiliti dalle precedenti disposizioni. A tal fine si terrà conto di tutte le spese per lavori, servizi, acquisti o forniture quando l'appaltatore o fornitore sia la stessa persona o ditta e le spese riguardino la stessa esigenza.

Art. 36.

Garanzie e collaudi

1. A garanzia dell'esecuzione dei contratti, le ditte debbono prestare idonea cauzione, ovvero rendere fidejussione, il cui costo è a carico delle medesime, per l'intero importo contrattuale, ovvero offrire la riduzione del cinque per cento sull'importo contrattuale medesimo. Non sono soggetti a cauzione i contratti di importo inferiore a L. 30.000.000 al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Si può prescindere dalla cauzione qualora la ditta contraente sia di notoria solidità e subordinatamente al miglioramento del prezzo.

2. Per il medesimo oggetto non possono essere stipulati più contratti, se non per comprovate ragioni di necessità o convenienza.

3. Tutti i lavori e le forniture sono soggetti a collaudo, anche in corso d'opera, secondo le norme stabilite dal contratto.

4. Il collaudo è effettuato in forma individuale o collegiale dal personale della Scuola in possesso della competenza tecnica necessaria e, qualora se ne ravvisi la necessità, da esperti appositamente incaricati.

5. In ogni caso, il collaudo o l'accertamento della regolare esecuzione non può essere effettuato da persone che abbiano diretto o sorvegliato i lavori o che abbiano stipulato od approvato il contratto.

Capo III

DISPOSIZIONI GENERALI E DI ORGANIZZAZIONE

Art. 37.

Istituzione e compiti del servizio di provveditorato

1. È istituito il servizio di provveditorato posto alle dipendenze del segretario generale; il delegato del provveditorato presso le sedi è il consegnatario.

2. Al servizio compete di provvedere all'acquisto anche in economia, alla conservazione ed alla distribuzione di quanto occorre per il funzionamento degli uffici e in particolare:

a) all'acquisto, conservazione e distribuzione di mobili, di oggetti vari di arredamento, di strumenti e attrezzature tecniche, di materiali e prodotti elettrici e telefonici, di materiali vari di cancelleria, di uniformi per il personale, di prodotti informatici e di quanto altro possa occorrere per il funzionamento delle aree, uffici e sedi;

b) all'acquisto, conservazione e distribuzione di carta bianca e da lettere, di stampati, modelli, registri, di pubblicazione di servizio e ufficiali, di prodotti cartotecnici; nonché allo svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo sull'attività del centro fotolitografico che produce esemplari di cui sopra;

c) all'amministrazione delle spese d'ufficio, per gli uffici e sedi, cioè delle spese per forniture di prodotti, di acquisti di materiale di non minuto consumo, di servizi, delle dotazioni di arredi e macchine;

d) alla gestione e manutenzione dei beni mobili in dotazione della Scuola, alla loro cessione o permuta quando non più utilizzabili;

e) alla vigilanza sulla gestione dei consegnatari.

3. Si applicano, limitatamente alla Scuola ed in quanto compatibili con il principio dell'autonomia finanziaria, le disposizioni sulle attribuzioni del Provveditorato generale dello Stato; in particolare la contabilità dei beni mobili è resa con le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718, ed è inviata alla ragioneria centrale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 38.

Istituzioni e compiti del servizio di ragioneria

1. È istituito il servizio di ragioneria, con il compito di curare tutti gli adempimenti di natura contabile connessi con lo svolgimento dell'attività amministrativa della Scuola.

2. Per l'assolvimento di tali compiti, al servizio di ragioneria debbono essere comunicati, prima e dopo la loro attuazione, gli atti che possono avere, direttamente o indirettamente, riflessi finanziari e patrimoniali.

3. Il servizio di ragioneria ha presso le sedi una propria unità di ragioneria ed è posto alle dipendenze del segretario generale.

4. Al servizio di ragioneria competono le seguenti attribuzioni:

a) predisporre, sulla base degli elementi forniti dai vari uffici, le proposte per il progetto del bilancio di previsione, redigendo una relazione illustrativa;

b) predisporre i provvedimenti di variazione del bilancio che risultino necessari nel corso dell'esercizio;

c) tenere le scritture contabili relative ai fatti di gestione;

d) predisporre il rendiconto annuale, corredandolo da apposita relazione illustrativa;

e) predisporre i titoli per il prelevamento dei fondi stanziati sull'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

f) predisporre i titoli di spesa per il versamento delle ritenute previste dalle disposizioni vigenti in materia tributaria, previdenziale ed assistenziale;

c) esercitare il controllo sugli atti di impegno e sui titoli di spesa;

h) compilare trimestralmente la situazione riassuntiva degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa, nonché la situazione dei residui attivi e passivi;

i) vigilare sulle gestioni dei cassieri;

l) svolgere ogni altro compito di natura contabile previsto dai regolamenti o demandato al servizio di ragioneria dal segretario generale;

m) esaminare i rendiconti delle spese dei funzionari delegati ed eventualmente del funzionario delegato per la direzione e quelli prodotti dai cassieri della Scuola.

Art. 39.

Cassiere e consegnatario

1. Per quanto attiene alla nomina, alla durata, alle attribuzioni ed alle specifiche responsabilità dei cassieri e dei consegnatari della Scuola, si applicano le disposizioni del presente regolamento e della legislazione vigente in quanto compatibile con l'attuale regolamento.

2. La sorveglianza sull'attività del cassiere e del consegnatario, secondo le norme vigenti in materia, è esercitata dal direttore del servizio di ragioneria, il quale ne riferisce trimestralmente al segretario generale.

Art. 40.

Compiti degli uffici cassa e modalità di pagamento degli emolumenti accessori

1. La cassa provvede ad effettuare i pagamenti.

2. I cassieri hanno la diretta responsabilità della consistenza, della movimentazione e della custodia dei valori a loro affidati.

3. I cassieri rispondono della regolarità dei pagamenti, accertando, in particolare, l'identità dei beneficiari.

4. I cassieri provvedono al pagamento in danaro contante o con assegni non trasferibili, intestati ai creditori, delle spese da farsi in economia per l'acquisto di beni e servizi destinati al funzionamento degli uffici e delle sedi.

5. Con le stesse forme i cassieri provvedono al pagamento degli anticipi sulla indennità di missione e per i compensi delle attività didattiche nei casi in cui risulti assolutamente necessario.

6. I fondi posti a disposizione degli uffici cassa debbono essere strettamente contenuti nei limiti delle prevedibili esigenze mensili.

Art. 41.

Scritture contabili

1. Tutti i registri tenuti dal cassiere sono a pagine numerate che devono essere munite, prima che se ne sia fatto uso, del bollo tondo della Scuola e del visto del responsabile del servizio di ragioneria.

2. Alla fine di ogni mese i cassieri devono inviare al servizio di ragioneria il rendiconto delle somme pagate.

3. Il segretario generale, con proprio provvedimento, può disporre, in relazione allo stato di avanzamento delle procedure automatizzate, la compilazione di nuovi sistemi di registrazione della gestione di cassa.

Capo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 42.

Decorrenza dei termini

1. La decorrenza dei termini relativa alla limitazione del rinnovo degli incarichi prevista dagli articoli 5, comma 2, 6, comma 1, ed 11, comma 1, si applica, nei confronti dei titolari in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, a partire dalla scadenza degli incarichi in corso. Detti incarichi, ove rinnovati alla scadenza predetta, potranno pertanto essere ancora rinnovati, alla successiva scadenza, per una sola volta.

Art. 43.

Norma transitoria sui residui passivi

1. La gestione dei residui passivi relativa agli esercizi finanziari anteriori all'entrata in vigore del presente regolamento resta disciplinata, fino ad esaurimento, dal regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e nel relativo regolamento, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 44.

Manuale di amministrazione

1. La Scuola periodicamente aggiorna il manuale di amministrazione, con il quale sono indicate analiticamente, anche attraverso la predisposizione di moduli e schemi, le procedure ed i criteri da seguire per l'adozione degli atti e lo svolgimento delle attività.

2. Il manuale di amministrazione è approvato dal comitato direttivo, su proposta del segretario generale.

Art. 45.

Norme di rinvio

1. Per l'attività della Scuola relativa al corso-concorso di formazione dirigenziale previsto dall'art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, si rinvia al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1994, n. 439, e, per quanto in esso non previsto, ad apposita disciplina adottata con regolamento interno, approvato dal comitato direttivo.

2. Per quanto non espressamente previsto dal titolo secondo del presente regolamento, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e nel relativo regolamento, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 46.

Norme coordinate

1. Le norme coordinate in forma di testo unico dal presente regolamento, in attuazione dell'art. 29, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, sono le seguenti:

a) decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472;

b) decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1977, n. 701;

c) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 1985, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 aprile 1987, n. 227;

d) decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1985, n. 686.

Art. 47.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ad eccezione del titolo secondo che entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo alla pubblicazione predetta. Esso è sottoposto a revisione in base alla sperimentazione effettuata dalla Scuola e previo motivato parere della medesima.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 24 marzo 1995

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DINI

Il Ministro per la funzione pubblica
FRATTINI

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO
Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1995
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 228

TABELLA *A*

CONTINGENTE NUMERICO DEL PERSONALE NON DOCENTE DA ADIBIRE ALLE ATTIVITÀ PERMANENTI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 29, COMMA 5, LETTERA *D)*, DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 FEBBRAIO 1993, N. 29.

Qualifica	Unità
Dirigenti	18
Funzionari (IX - VIII - VII livello)	105
Addetti (VI - V - IV - III - II livello)	208
TOTALE . . .	331

TABELLA *B*

FUNZIONI DIRIGENZIALI

Funzioni	Posti di funzione
Assistente del segretario generale per il coordinamento amministrativo (*)	1
Sistema informativo e organizzazione	1
Gestione delle risorse umane	1
Controllo di gestione	1
Ragioneria	1
Provveditorato	1
Assistente del segretario generale per il coordinamento operativo (*)	1
Segreteria dipartimenti	1
Concorsi	1
Biblioteca e documentazione	1
Controllo qualità	1
Operativo docenti	1
Direzione di sede decentrata	5
Direzione centro residenziale e studi	1
TOTALE . . .	18

(*) Le funzioni di assistente del segretario generale sono sovraordinate alle rispettive funzioni successive.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 2 della legge n. 421/1992, recante delega al Governo per la realizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale:

«Art. 2 *(Pubblico impiego)*. — 1. Il Governo della Repubblica è delegato a emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi, diretti al contenimento, alla razionalizzazione e al controllo della spesa per il settore del pubblico impiego, al miglioramento dell'efficienza e della produttività, nonché alla sua riorganizzazione; a tal fine è autorizzato a:

a) prevedere, con uno o più decreti, salvi i limiti collegati al perseguimento degli interessi generali cui l'organizzazione e l'azione delle pubbliche amministrazioni sono indirizzate, che i rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti di cui agli articoli 1, primo comma, e 26, primo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, siano ricondotti sotto la disciplina del diritto civile e siano regolati mediante contratti individuali e collettivi; prevedere una disciplina transitoria idonea ad assicurare la graduale sostituzione del regime attualmente in vigore nel settore pubblico con quello stabilito in base al presente articolo; prevedere nuove forme di partecipazione delle rappresentanze del personale ai fini dell'organizzazione del lavoro nelle amministrazioni;

b) prevedere criteri di rappresentatività ai fini dei diritti sindacali e della contrattazione compatibili con le norme costituzionali; prevedere strumenti per la rappresentanza negoziale della parte pubblica, autonoma ed obbligatoria, mediante un apposito organismo tecnico, dotato di personalità giuridica, sottoposto, alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed operante in conformità alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri; stabilire che l'ipotesi di contratto collettivo, corredata dai necessari documenti indicativi degli oneri finanziari, sia trasmessa dall'organismo tecnico, ai fini dell'autorizzazione alla sottoscrizione, al Governo che dovrà pronunciarsi in senso positivo o negativo entro un termine non superiore a quindici giorni, decorso il quale l'autorizzazione si intende rilasciata; prevedere che la legittimità e la compatibilità economica dell'autorizzazione governativa siano sottoposte al controllo della Corte dei conti, che dovrà pronunciarsi entro un termine certo, decorso il quale il controllo si intende effettuato senza rilievi;

c) prevedere l'affidamento delle controversie di lavoro riguardanti i pubblici dipendenti, cui si applica la disciplina di cui al presente articolo, escluse le controversie riguardanti il personale di cui alla lettera *e)* e le materie di cui ai numeri da 1) a 7) della presente lettera, alla giurisdizione del giudice ordinario secondo le disposizioni che regolano il processo del lavoro, a partire dal terzo anno successivo alla emanazione del decreto legislativo e comunque non prima del compimento della fase transitoria di cui alla lettera *a)*; la procedibilità del ricorso giurisdizionale resta subordinata all'esperimento di un tentativo di conciliazione, che, in caso di esito positivo, si definisce mediante verbale costituente titolo esecutivo. Sono regolate con legge, ovvero, sulla base della legge o nell'ambito dei principi dalla stessa posti, con atti normativi o amministrativi, le seguenti materie:

1) le responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento di procedure amministrative;

2) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi;

3) i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;

4) i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;

5) i ruoli e le dotazioni organiche nonché la loro consistenza complessiva. Le dotazioni complessive di ciascuna qualifica sono definite previa informazione alle organizzazioni sindacali interessate maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

6) la garanzia della libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca;

7) la disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra l'impiego pubblico ed altre attività e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici;

d) prevedere che le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici di cui alla lettera *a)* garantiscano ai propri dipendenti parità di trattamenti contrattuali e comunque trattamenti non inferiori a quelli prescritti dai contratti collettivi;

e) mantenere la normativa vigente, prevista dai rispettivi ordinamenti, per quanto attiene ai magistrati ordinari e amministrativi, agli avvocati e procuratori dello Stato, al personale militare e delle forze di polizia, ai dirigenti generali ed equiparati, al personale delle carriere diplomatica e prefettizia;

f) prevedere la definizione di criteri di unicità di ruolo dirigenziale, fatti salvi i distinti ruoli delle carriere diplomatica e prefettizia e le relative modalità di accesso; prevedere criteri generali per la nomina dei dirigenti di più elevato livello, con la garanzia di specifiche obiettive capacità professionali, prevedere una disciplina uniforme per i procedimenti di accesso alle qualifiche dirigenziali di primo livello anche mediante norme di riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione, anche in relazione alla funzione di accesso, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, prevedendo figure di vertice con distinte responsabilità didattico-scientifiche e gestionali-organizzative;

g) prevedere

1) la separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa; l'affidamento ai dirigenti — nell'ambito delle scelte di programma degli obiettivi e delle direttive fissate dal titolare dell'organo — di autonomi poteri di direzione, di vigilanza e di controllo, in particolare la gestione di risorse finanziarie attraverso l'adozione di idonee tecniche di bilancio, la gestione delle risorse umane e la gestione di risorse strumentali; ciò al fine di assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'attività degli uffici dipendenti;

2) la verifica dei risultati mediante appositi nuclei di valutazione composti da dirigenti generali e da esperti, ovvero attraverso convenzioni con organismi pubblici o privati particolarmente qualificati nel controllo di gestione;

3) la mobilità, anche temporanea, dei dirigenti, nonché la rimozione dalle funzioni ed il collocamento a disposizione in caso di mancato conseguimento degli obiettivi prestabiliti della gestione;

4) i tempi e i modi per l'individuazione, in ogni pubblica amministrazione, degli organi e degli uffici dirigenziali in relazione alla rilevanza e complessità delle funzioni e della quantità delle risorse umane, finanziarie, strumentali assegnate; tale individuazione dovrà comportare anche eventuali accorpamenti degli uffici esistenti; dovranno essere previsti i criteri per l'impiego e la graduale riduzione del numero dei dirigenti in servizio che risultino in eccesso rispetto agli uffici individuati ai sensi della presente norma;

5) una apposita, separata area di contrattazione per il personale dirigenziale non compreso nella lettera *e)*, cui partecipano le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e le organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale, assicurando un adeguato riconoscimento delle specifiche tipologie professionali; la definizione delle qualifiche dirigenziali e delle relative attribuzioni; l'istituzione di un'area di contrattazione per la dirigenza medica, stabilendo che la relativa delegazione sindacale sia composta da rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale medico maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

h) prevede procedure di contenimento e controllo della spesa globale per i dipendenti pubblici, entro limiti massimi gobali, per ciascun comparto e per ciascuna amministrazione o ente; prevedere, nel bilancio dello Stato, e nei bilanci delle altre amministrazioni ed enti, l'evidenziazione della spesa complessiva per il personale, a preventivo e a consuntivo; prevedere la revisione dei controlli amministrativi dello Stato sulle regioni, concentrandoli sugli atti fondamentali della gestione ed assicurando l'audizione dei rappresentanti dell'ente controllato, adeguando altresì la composizione degli organi di controllo anche al fine di garantire l'uniformità dei criteri di esercizio del controllo stesso;

i) prevedere che nei limiti di cui alla lettera *h)* la contrattazione sia nazionale e decentrata;

l) definire procedure e sistemi di controllo sul conseguimento degli obiettivi stabiliti per le azioni amministrative, nonché sul contenimento dei costi contrattuali entro i limiti predeterminati dal Governo e dalla normativa di bilancio, prevedendo negli accordi contrattuali dei pubblici dipendenti la possibilità di prorogare l'efficacia temporale del contratto, ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o totale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa; a tali fini, prevedere che il Nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, operi su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri o delle organizzazioni sindacali, nell'ambito dell'attuale dotazione finanziaria dell'ente, con compiti sostitutivi di quelli affidatigli dal citato art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, di controllo e certificazione dei costi del lavoro pubblico sulla base delle rilevazioni effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Dipartimento della funzione pubblica e dall'Istituto nazionale di statistica; per il più efficace perseguimento di tali obiettivi, realizzare l'integrazione funzionale del Dipartimento della funzione pubblica con la Ragioneria generale dello Stato;

m) prevedere, nelle ipotesi in cui per effetto di decisioni giurisdizionali l'entità globale della spesa per il pubblico impiego ecceda i limiti prestabiliti dal Governo, che il Ministro del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro del tesoro presentino, in merito, entro trenta giorni dalla pubblicazione delle sentenze esecutive, una relazione al Parlamento impegnando Governo e Parlamento a definire con procedura d'urgenza una nuova disciplina legislativa idonea a ripristinare i limiti della spesa globale;

n) prevedere che, con riferimento al settore pubbico, in deroga all'art. 2103 del codice civile, l'esercizio temporaneo di mansioni superiori non attribuisce il diritto all'assegnazione definitiva delle stesse, che sia consentita la temporanea assegnazione con provvedimento motivato del dirigente alle mansioni superiori per un periodo non eccedente tre mesi o per sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto esclusivamente con il riconoscimento del diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e che comunque non costituisce assegnazione alle mansioni superiori l'attribuzione di alcuni soltanto dei compiti propri delle mansioni stesse, definendo altresì criteri, procedure e modalità di detta assegnazione;

o) procedere alla abrogazione delle disposizioni che prevedono automatismi che influenzano il trattamento economico fondamentale ed accessorio, e di quelle che prevedono trattamenti economici accessori, settoriali, comunque denominati, a favore di pubblici dipendenti sostituendole contemporaneamentecon corrispondenti disposizioni di accordi contrattuali anche al fine di collegare direttamente tali trattamenti alla produttività individuale e a quella collettiva ancorché non generalizzata ma correlata all'apporto partecipativo, raggiunte nel periodo, per la determinazione delle quali devono essere introdotti sistemi di valutazione e misurazione, ovvero allo svolgimento effettivo di attività particolarmente disagiate ovvero obiettivamente pericolose per l'incolumità personale o dannose per la salute; prevedere che siano comunque fatti salvi i trattamenti economici fondamentali ed accessori in godimento aventi natura retributiva ordinaria o corrisposti con carattere di generalità per ciascuna amministrazione o ente; prevedere il principio della responsabilità personale dei dirigenti in caso di attribuzione impropria dei trattamenti economici accessori;

p) prevedere che qualunque tipo di incarico a dipendenti della pubblica amministrazione possa essere conferito in casi rigorosamente predeterminati; in ogni caso, prevedere che l'amministrazione, ente, società o persona fisica che hanno conferito al personale dipendente da una pubblica amministrazione incarichi previsti dall'art. 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, entro sei mesi dell'emanazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo, siano tenuti a comunicare alle amministrazioni di appartenenza del personale medesimo gli emolumenti corrisposti in relazione ai predetti incarichi, allo scopo di favorire la completa attuazione dell'anagrafe delle prestazioni prevista dallo stesso art. 24;

q) al fine del contenimento e della razionalizzazione delle aspettative e dei permessi sindacali nel settore publico, prevedere l'abrogazione delle disposizioni che regolano la gestione e la fruizione di dette prerogative, stabilendo che contemporaneamente l'intera materia venga disciplinata nell'ambito della contrattazione collettiva, determinando i limiti massimi delle aspettative e dei permessi sindacali in un apposito accordo stipulato tra il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, da recepire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previa deliberazione del Consiglio dei Ministri; tali limiti massimi dovranno essere determinati tenendo conto della diversa dimensione e articolazione organizzativa delle amministrazioni, della consistenza numerica del personale nel suo complesso e del personale sindacalizzato, prevedendo il divieto di cumulare i permessi

sindacali giornalieri; prevedere che alla ripartizione delle aspettative sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo provveda, in relazione alla rappresentatività delle medesime accertata ai sensi della normativa vigente nel settore pubblico, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni ed organizzazioni sindacali interessate; prevedere che le amministrazioni pubbliche forniscano al Dipartimento della funzione pubblica il numero complessivo ed i nominativi dei beneficiari dei permessi sindacali; inoltre prevedere, secondo i tempi definiti dall'accordo di cui sopra, che ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni si applichino, in materia di aspettative e permessi sindacali, le disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni; prevedere che, oltre ai dati relativi ai permessi sindacali, le pubbliche amministrazioni debbano annualmente fornire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica, del personale dipendente collocato in aspettativa, in quanto chiamato a ricoprire una funzione pubblica elettiva ovvero per motivi sindacali. I dati riepilogativi degli elenchi sono pubblicati in allegato alla relazione annuale da presentare al Parlamento ai sensi dell'art. 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93;

r) prevedere, al fine di assicurare la migliore distribuzione del personale nelle sedi di servizio sul territorio nazionale, che le amministrazioni e gli enti pubblici non possano procedere a nuove assunzioni, ivi comprese quelle riguardanti le categorie protette, in caso di mancata rideterminazione delle piante organiche secondo il disposto dell'art. 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed in caso di accertata possibilità di copertura dei posti vacanti mediante mobilità volontaria, ancorché realizzabile a seguito della copertura del fabbisogno di personale nella sede di provenienza; prevedere norme dirette ad impedire la violazione e l'elusione degli obblighi temporanei di permanenza dei dipendenti pubblici in determinate sedi, stabilendo in sette anni il relativo periodo di effettiva permanenza nella sede di prima destinazione, escludendo anche la possibilità di disporre in tali periodi comandi o distacchi presso sedi con dotazioni organiche complete; prevedere che i trasferimenti mediante mobilità volontaria, compresi quelli di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, siano adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e che il personale eccedente, che non accetti la mobilità volontaria, sia sottoposto a mobilità d'ufficio e, qualora non ottemperi, sia collocato in disponibilità ai sensi dell'art. 72 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

s) prevedere che, fatte salve le disposizioni di leggi speciali, la disciplina del trasferimento di azienda di cui all'art. 2112 del codice civile si applica anche nel caso di transito dei dipendenti degli enti pubblici e delle aziende municipalizzate o consortili a società private per effetto di norme di legge, di regolamento o convenzione, che attribuiscano alle stesse società le funzioni esercitate dai citati enti pubblici ed aziende;

t) prevedere una organica regolamentazione delle modalità di accesso all'impiego presso le pubbliche amministrazioni, espletando, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, concorsi unici per profilo professionale abilitanti all'impiego presso le pubbliche amministrazioni, ad eccezione delle regioni, degli enti locali e loro consorzi, previa individuazione dei profili professionali, delle procedure e tempi di svolgimento dei concorsi, nonché delle modalità di accesso alle graduatorie di idonei da parte delle amministrazioni pubbliche, prevedendo altresì la possibilità, in determinati casi, di provvedere attraverso concorsi per soli titoli o di selezionare i candidati mediante svolgimento di prove psico-attitudinali avvalendosi di sistemi automatizzati; prevedere altresì il decentramento delle sedi di svolgimento dei concorsi;

u) prevedere per le categorie protette di cui al titolo I della legge 2 aprile 1968, n. 482, l'assunzione, da parte dello Stato, delle aziende e degli enti pubblici, per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento sulla base delle graduatorie stabilite dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

v) al fine di assicurare una migliore efficienza degli uffici e delle strutture delle amministrazioni pubbliche in relazione alle rispettive inderogabili esigenze funzionali, prevedere che il personale appartenente alle qualifiche funzionali possa essere utilizzato, occasionalmente e con criteri di flessibilità, per lo svolgimento di mansioni relative a profili professionali di qualifica funzionale immediatamente inferiore;

z) prevedere, con riferimento al titolo di studio, l'utilizzazione, anche d'ufficio, del personale docente soprannumerario delle scuole di ogni ordine e grado di posti e classi di concorso diversi da quelli di titolarità, anche per ordini e gradi di scuola diversi; il passaggio di ruolo del predetto personale docente soprannumerario è consentito purché in possesso di idonea abilitazione e specializzazione, ove richiesta, secondo la normativa vigente; prevedere il passaggio del personale docente in soprannumero e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario utilizzato presso gli uffici scolastici regionali e provinciali, a domanda, nelle qualifiche funzionali, nei profili professionali e nelle sedi che presentino disponibilità di posti, nei limiti delle dotazioni organi che dei ruoli dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione previste cumulativamente dalle tabelle *A* e *B* allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 luglio 1987, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 1991, e successive modificazioni;

aa) prevedere per il personale docente di ruolo l'istituzione di corsi di riconversione professionale, con verifica finale, aventi valore abilitante, l'accesso ai quali avvenga sulla base dei titoli di studio posseduti al fine di rendere possibile una maggiore mobilità professionale all'interno del comparto scuola in relazione ai fenomeni di diminuzione della popolazione scolastica e ai cambiamenti degli ordinamenti e dei programmi di insegnamento; prevedere nell'ambito delle trattative contrattuali l'equiparazione della mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) a quella territoriale ed il superamento dell'attuale ripartizione tra i posti riservati alla mobilità e quelli riservati alle immissioni in ruolo nel senso di rendere disponibili per le immissioni in ruolo solo i posti che residuano dopo le operazioni di mobilità in ciascun anno scolastico;

bb) prevedere norme dirette alla riduzione graduale delle dotazioni organiche aggiuntive per le scuole materne e per gli istituti e scuole d'istruzione secondaria ed artistica, fino al raggiungimento del 3 per cento della consistenza organica, a modifica di quanto previsto dall'art. 13, primo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni e integrazioni; sopprimere, con decorrenza dall'anno scolastico 1993-94, i commi decimo e undicesimo dell'art. 14 della citata legge 20 maggio 1982, n. 270, e prevedere norme dirette alla progressiva abolizione delle attuali disposizioni che autorizzano l'impiego del personale della scuola in funzioni diverse da quelle di istituto; conseguentemente dovrà essere prevista una nuova regolamentazione di tutte le forme di utilizzazione del personale della scuola per garantirne l'impiego, anche attraverso forme di reclutamento per concorso, in attività di particolare utilità strettamente attinenti al settore educativo e per fini di istituto anche culturali previsti da leggi in vigore. Tale nuova regolamentazione potrà consentire una utilizzazione complessiva di personale non superiore alle mille unità;

cc) prevedere che le dotazioni dell'organico aggiuntivo siano destinate prevalentemente alla copertura delle supplenze annuali. Ciò nell'ambito delle quote attualmente stabilite per le diverse attività di cui all'art. 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni;

dd) procedere alla revisione delle norme concernenti il conferimento delle supplenze annuali e temporanee per il personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario prevedendo la possibilità di fare ricorso alle supplenze annuali solo per la copertura dei posti effettivamente vacanti e disponibili ed ai quali non sia comunque assegnato personale ad altro titolo per l'intero anno scolastico, stabilendo la limitazione delle supplenze temporanee al solo periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio; procedere alla revisione della disciplina che regola l'utilizzazione del personale docente che riprende servizio dopo l'aspettativa per infermità o per motivi di famiglia; nelle sole classi terminali dei cicli di studio ove il docente riprenda servizio dopo il 30 aprile ed a seguito di un periodo di assenza non inferiore a novanta giorni, viene confermato il supplente a garanzia della continuità didattica e i docenti di ruolo che non riprendano servizio nella propria classe sono impiegati per supplenze o per lo svolgimento di altri compiti;

ee) procedere alla revisione, nell'ambito dell'attuale disciplina del reclutamento del personale docente di ruolo, dei criteri di costituzione e funzionamento delle commissioni giudicatrici, al fine di realizzare obiettivi di accelerazione, efficienza e contenimento complessivo della

spesa nello svolgimento delle procedure di concorso mediante un più razionale accorpamento delle classi di concorso ed il maggior decentramento possibile delle sedi di esame, nonché un più frequente ricorso alla scelta dei componenti delle commissioni fra il personale docente e direttivo in quiescenza, anche ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 agosto 1986, e successive modificazioni, ed assicurando un adeguato compenso ai componenti delle commissioni stesse nei casi in cui essi non optino per l'esonero dal servizio di insegnamento. La corresponsione dei citati compensi deve comunque comportare una adeguata economia di spesa rispetto agli oneri eventualmente da sostenere per la sostituzione del personale esonerato dal servizio di insegnamento;

ff) procedere alla revisione, nell'ambito dell'attuale disciplina del reclutamento del personale docente di ruolo, delle relative procedure di concorso, al fine di subordinarne l'indizione alla previsione di effettiva disponibilità di cattedre e di posti e, per quanto riguarda le accademie ed i conservatori, di subordinarne lo svolgimento ad una previa selezione per soli titoli;

gg) prevedere l'individuazione di parametri di efficacia della spesa per la pubblica istruzione in rapporto ai risultati del sistema scolastico con particolare riguardo alla effettiva fruizione del diritto allo studio ed in rapporto anche alla mortalità scolastica, agli abbandoni e al non adempimento dell'obbligo, individuando strumenti efficaci per il loro superamento;

hh) prevedere criteri e progetti per assicurare l'attuazione della legge 10 aprile 1991, n. 125, in tutti i settori del pubblico impiego;

ii) prevedere l'adeguamento degli uffici e della loro organizzazione al fine di garantire l'effettivo esercizio dei diritti dei cittadini in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

ll) i dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale al Parlamento europeo e nei consigli regionali sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato. Tale periodo è utile ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza;

mm) al fine del completamento del processo di informatizzazione delle amministrazioni pubbliche e della più razionale utilizzazione dei sistemi informativi automatizzati, procedere alla revisione della normativa in materia di acquisizione dei mezzi necessari, prevedendo altresì la definizione dei relativi *standard* qualitativi e dei controlli di efficenza e di efficacia; procedere alla revisione delle relative competenze e attribuire ad un apposito organismo funzioni di coordinamento delle iniziative e di pianificazione degli investimenti in materia di automazione, anche al fine di garantire l'interconnessione dei sistemi informatici pubblici.

2. Le disposizioni del presente articolo e dei decreti legislativi in esso previsti costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione. I principi desumibili dalle disposizioni del presente articolo costituiscono altresì per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali — di riforma economico-sociale della Repubblica.

3. Restano salve per la Valle d'Aosta le competenze statutarie in materia, le norme di attuazione e la disciplina sul bilinguismo. Resta comunque salva, per la provincia autonoma di Bolzano, la disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 al fine dell'espressione del parere, da parte delle commissioni permanenti competenti per la materia di cui al presente articolo. Le commissioni si esprimono entro quindici giorni dalla data di trasmissione.

5. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dal medesimo comma 1 e previo parere delle commissioni di cui al comma 4, potranno essere emanate, con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1993».

— Il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni (pubblicato nel supplemento ordinario n. 34 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 1994), reca disposizioni in ordine alla razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421. L'art. 29 così recita:

«Art. 29 *(Attività della Scuola superiore della pubblica amministrazione)*. — 1. La Scuola superiore della pubblica amministrazione è organo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e svolge attività di formazione preliminare all'accesso alle attuali qualifiche VIII e IX, di reclutamento dei dirigenti sulla base di direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, nonché di formazione permanente per le medesime qualifiche e di ricerca, per lo svolgimento di tali attività. Esprime parere al Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, al Ministro per la funzione pubblica, sui piani formativi delle amministrazioni statali e degli enti pubblici non economici e sui programmi formativi predisposti dagli enti ai quali compete l'attività di formazione per il personale degli enti locali e per il personale delle amministrazioni statali appartenente a qualifiche funzionali diverse dalle attuali VIII e IX. Sulla base dei dati forniti dalla Scuola, il Dipartimento prepara annualmente una relazione sulla formazione nelle pubbliche amministrazioni, che viene presentata al Parlamento.

2. La Scuola superiore della pubblica amministrazione utilizza, a tempo pieno in posizione di fuori ruolo, ovvero per incarico, personale docente di comprovata professionalità. Per progetti speciali può stipulare convenzioni con università ed altri enti di formazione e ricerca.

3. Al direttore della Scuola superiore della pubblica amministrazione, che presiede l'organo deliberante, fanno capo le responsabilità didattico-scientifiche. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del direttore nomina un segretario generale, scelto tra il personale con qualifica di dirigente generale dello Stato od equiparata, il quale ha la responsabilità dell'organizzazione e della gestione degli uffici della Scuola.

4. La Scuola superiore della pubblica amministrazione provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti di un fondo previsto a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in un unico capitolo dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La gestione finanziaria è sottoposta a controllo consuntivo della Corte dei conti.

5. Sono disciplinati con regolamento emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400:

a) gli organi della Scuola superiore della pubblica amministrazione, loro composizione e competenze;

b) la collocazione della sede della Scuola superiore della pubblica amministrazione e delle eventuali sue articolazioni periferiche, nel rispetto delle leggi vigenti;

c) il regolamento di amministrazione e contabilità della Scuola superiore della pubblica amministrazione, comprendente anche i tempi e le modalità di presentazione del rendiconto alla Corte dei conti;

d) il contingente di personale funzionale alle attività permanenti di organizzazione;

e) il contingente e le modalità di utilizzazione del personale docente e di ricerca, correlato alla realizzazione dei programmi;

f) le modalità relative alle convenzioni e alle partecipazioni di cui al comma 2;

g) la possibilità che la Scuola superiore della pubblica amministrazione si avvalga anche di strutture di formazione, aggiornamento e perfezionamento già esistenti.

6. È abrogato l'art. 2, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1992, n. 336. Sono altresì abrogate le norme in contrasto con il presente decreto. Il regolamento di cui al comma 5 raccoglie, in forma di testo unico, tutte le disposizioni relative alla Scuola, coordinandole con quelle del presente decreto.

7. Le attività della Scuola superiore della pubblica amministrazione, non previste dal nuovo ordinamento ed in corso di svolgimento al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni del presente capo, continuano ad essere espletate fino al loro compimento. Fino alla costituzione dei nuovi organi, come ridefiniti sulla base delle disposizioni del presente capo, continuano ad operare quelli attualmente in carica.».

— La legge 23 agosto 1988, n. 400 (pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 218), reca la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'art. 17 così recita:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necesità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Nota all'art. 5:

— Il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 31 luglio 1980, n. 209), reca disposizioni sul riordinamento della docenza universitaria relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa didattica. L'art. 13 così recita:

«Art. 13 *(Aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità)*. — Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di divieto di cumulo dell'ufficio di professore con altri impieghi pubblici o privati, il professore ordinario è collocato d'ufficio in aspettativa per la durata della carica del mandato o dell'ufficio nei seguenti casi:

1) elezione al Parlamento nazionale od europeo;

2) nomina alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministro o di Sottosegretario di Stato;

3) nomina a componente delle istituzioni delle comunità europee;

4) [nomina, a giudice della Corte costituzionale];

5) nomina a presidente o vice presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

6) [nomina a membro del Consiglio superiore della magistratura];

7) nomina a presidente o componente della giunta regionale e a presidente del consiglio regionale;

8) nomina a presidente della giunta provinciale;

9) nomina a sindaco del comune capoluogo di provincia;

10) nomina alle cariche di presidente, di amministratore delegato di enti pubblici a carattere nazionale, interregionale o regionale, di enti pubblici economici, di società a partecipazione pubblica, anche a fini di lucro. Restano in ogni caso escluse le cariche comunque direttive di enti a carattere prevalentemente culturale o scientifico e la presidenza, sempre che non remunerata, di case editrici di pubblicazioni a carattere scientifico;

11) nomina a direttore, condirettore e vice direttore di giornale quotidiano o a posizione corrispondente del settore dell'informazione radiotelevisiva;

12) nomina a presidente o segretario nazionale di partiti rappresentati in Parlamento;

13) nomine ad incarichi dirigenziali di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, o comunque previsti da altre leggi presso le amministrazioni dello Stato, le pubbliche amministrazionni o enti pubblici economici.

Hanno diritto a richiedere una limitazione dell'attività didattica i professori di ruolo che ricoprano la carica di rettore, pro-rettore, preside di facoltà e direttori di dipartimento, di presidente di consiglio di corso di laurea, di componente del Consiglio universitario nazionale. La limitazione è concessa con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione e non dispensa dall'obbligo di svolgere il corso ufficiale.

Il professore che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai precedenti commi deve darne comunicazione, all'atto della nomina, al rettore, che adotta il provvedimento di collocamento in aspettativa per la durata della carica, del mandato o dell'ufficio. Nel periodo dell'aspettativa è corrisposto il trattamento economico previsto dalle norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato che versano in una delle situazioni indicate nel primo comma. È fatto salvo il disposto dell'art. 47, secondo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146. In mancanza di tali disposizioni l'aspettativa è senza assegni.

Il periodo dell'aspettativa, anche quando questo ultimo sia senza assegni, è utile ai fini della progressione nella carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza secondo le norme vigenti, nonché della maturazione dello straordinariato ai sensi del precedente art. 6.

Qualora l'incarico per il quale e prevista l'aspettativa senza assegni non comporti, da parte dell'ente, istituto o società, la corresponsione di una indennità di carica si applicano, a far tempo dal momento in cui è cominciata a decorrere l'aspettativa, le disposizioni di cui alla legge 12 dicembre 1966, n. 1078. Qualora si tratti degli incarichi previsti ai numeri 10), 11) e 12) del presente articolo, gli oneri di cui al n. 3) dell'art. 3 della citata legge 12 dicembre 1966, n. 1078, sono a carico dell'ente, istituto o società.

I professori collocati in aspettativa conservano il titolo a partecipare agli organi universitari cui appartengono, con le modalità previste dall'art. 14, terzo e quarto comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311; essi mantengono il solo elettorato attivo per la formazione delle commissioni di concorso e per l'elezione delle cariche accademiche previste dal precedente secondo comma ed hanno la possibilità di svolgere, nel quadro dell'attività didattica programmata dal consiglio di corso di laurea, di dottorato di ricerca, delle scuole di specializzazione e delle scuole a fini speciali, cicli di conferenze e di lezioni ed attività seminariali anche nell'ambito dei corsi ufficiali di insegnamento, d'intesa con il titolare del corso, del quale è comunque loro preclusa la titolarità. È garantita loro, altresì, la possibilità di svolgere attività di ricerca anche applicativa, con modalità da determinare d'intesa tra il professore ed il consiglio di facoltà e sentito il consiglio di istituto o di dipartimento, ove ituito, e di accedere ai fondi per la ricerca scientifica. Per quanto concerne l'esclusione della possibilità di far parte delle commissioni di concorso sono fatte salve le situazioni di incompatibilità che si verifichino successivamente alla nomina dei componenti delle commissioni.

Il presente articolo si applica anche ai professori collocati fuori ruolo per limiti di età».

Nota all'art. 7:

— Per l'art. 29 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, vedi note alle premesse.

Nota all'art. 9:

— Per il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, vedi nota all'art. 5. L'art. 63 così recita:

«Art. 63 *(Ricerca scientifica nelle Università)*. — L'Università è sede primaria della ricerca scientifica.

Il Ministro della pubblica istruzione d'intesa con il Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica promuoverà le necessarie forme di raccordo tra università ed enti pubblici di ricerca, compreso il Consiglio nazionale delle ricerche.

Al fine di evitare ogni superflua duplicazione e sovrapposizione di strutture e di finanziamenti è istituita l'Anagrafe nazionale delle ricerche».

Nota all'art. 15:

— Il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, reca il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Note all'art. 27:

— Per l'art. 29 del D.Lgs. 3 febbraio 1983, n. 29, vedi note alle premesse.

— L'art. 28 del medesimo D.Lgs. 3 febbraio 1983, n. 29, così recita:

«Art. 28 *(Accesso alla qualifica di dirigente)*. — 1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, comprese le istituzioni universitarie, e negli enti pubblici non economici, ad eccezione del personale con qualifica di ricercatore e di tecnologo delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, avviene per concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni, ovvero per corso-concorso selettivo di formazione presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione. L'accesso alle qualifiche dirigenziali relative a professionalità tecniche avviene esclusivamente tramite concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni.

2. Al concorso per esami possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle amministrazioni di cui al comma 1, provenienti dall'ex carriera direttiva, ovvero in possesso, a seguito di concorso per esami o per titoli ed esami, di qualifiche funzionali corrispondenti, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo nella qualifica. In ambedue i casi è necessario il possesso del diploma di laurea. Possono essere altresì ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in strutture pubbliche o private, che siano muniti del prescritto titolo di studio.

3. Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere ammessi, in numero maggiorato, rispetto ai posti disponibili, di una percentuale da stabilirsi tra il 25 e il 50%, candidati in possesso del diploma di laurea e di età non superiore a trentacinque anni. Per i dipendenti di ruolo di cui al comma 2 il limite di età è elevato a quarantacinque anni.

4. Il corso ha durata massima di due anni ed è seguito, previo superamento di esame-concorso intermedio, da un semestre di applicazione presso amministrazioni pubbliche o private. Al periodo di applicazione sono ammessi candidati di numero maggiorato, rispetto ai posti messi a concorso, di una percentuale pari alla metà di quella stabilita ai sensi del comma 3. Al termine, i candidati sono sottoposti ad un esame-concorso finale, limitato ai soli posti messi a concorso.

5. Ai partecipanti al corso ed al periodo di applicazione è corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola superiore della pubblica amministrazione. Gli oneri per le borse di studio, corrisposte ai partecipanti ai corsi per l'accesso alla dirigenza delle amministrazioni non statali, sono da queste rimborsati alla Scuola superiore.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definiti, per entrambe le modalità di accesso:

a) le percentuali, sul complesso dei posti di dirigente disponibili, riservate al concorso per esami e, in misura non inferiore al trenta per cento. al corso-concorso;

b) la percentuale di posti da riservare al personale di ciascuna amministrazione che indice i concorsi per esame;

c) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici;

d) le modalità di svolgimento delle selezioni;

e) il numero e l'ammontare delle borse di studio per i partecipanti al corso-concorso e le relative modalità di rimborso di cui al comma 5.

7. Le amministrazioni di cui al comma 1 comunicano annualmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica il numero dei posti disponibili riservati alla selezione mediante corso-concorso.

8. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso alle qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia, delle Forze armate e dei vigili del fuoco.

9. Nella prima applicazione del presente decreto, e, comunque, non oltre tre anni dalla data della sua entrata in vigore, la metà dei posti della qualifica di dirigente conferibili mediante il concorso per esami di cui al comma 2 è attribuita attraverso concorso per titoli di servizio professionali e di cultura integrato da colloquio. Al concorso sono ammessi a partecipare i dipendenti in possesso di diploma di laurea, provenienti dalla ex carriera direttiva della stessa amministrazione od ente, ovvero assunti tramite concorso per esami in qualifiche corrispondenti, e che abbiano maturato una anzianità di nove anni di effettivo servizio nella predetta carriera o qualifica. Il decreto di cui al comma 6 definisce i criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici e per la valutazione dei titoli, prevedendo una valutazione preferenziale dei titoli di servizio del personale che appartenga alle qualifiche ad esaurimento di cui agli articoli 60 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88. Per lo stesso periodo, al personale del Ministero dell'interno non compreso tra quello indicato nel comma 4 dell'art. 2, continua ad applicarsi l'art. 1-*bis* del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 19».

— La legge 19 novembre 1990, n. 341 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 23 novembre 1990, n. 274) reca la riforma degli ordinamenti didattici universitari. L'art. 10 così recita:

«Art. 10 *(Consiglio universitario nazionale)*. — 1. Il Consiglio universitario nazionale (CUN) è organo elettivo di rappresentanza delle università italiane.

2. Il CUN svolge funzioni consultive relativamente a tutti gli atti di carattere generale di competenza del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in ordine:

a) al coordinamento tra le sedi universitarie;

b) al reclutamento, ivi compresa la definizione dei raggruppamenti disciplinari, e allo stato giuridico dei professori e ricercatori universitari;

c) alla ripartizione tra le università dei fondi destinati al finanziamento della ricerca scientifica;

d) alla definizione e all'aggiornamento della disciplina nazionale in materia di ordinamenti didattici;

e) al piano triennale di sviluppo dell'università.

3. Per le materie di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 2, il CUN si avvale dei comitati consultivi di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che, per la ripartizione del 40 per cento dei fondi destinati alla ricerca scientifica di cui all'art. 65 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 382, esprimono proposta vincolante.

4. Il CUN è composto da:

a) trenta membri eletti in rappresentanza delle aree di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

b) otto rettori designati dalla Conferenza permanente dei rettori delle università italiane;

c) otto studenti eletti dagli studenti iscritti ai corsi di laurea e di dipoma;

d) cinque membri eletti dal personale tecnico ed amministrativo delle università;

e) due membri, non appartenenti al personale docente, ricercatore o tecnico ed amministrativo delle università, designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);

f) un membro, non appartenente al personale docente, ricercatore o tecnico ed amministrativo delle università, designato dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).

5. I rappresentanti degli studenti e del personale tecnico e amministrativo nel CUN e nei comitati consultivi non partecipano alle deliberazioni relative alle lettere *b)* e *c)* del comma 2.

6. Le modalità di elezione e di designazione dei componenti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, e *d)* del comma 4, anche al fine di garantire una rappresentanza delle aree proporzionale alla loro consistenza e una equilibrata presenza delle diverse componenti e delle sedi universitarie presenti nel territorio, nonché l'organizzazione interna e il funzionamento del CUN sono disciplinati con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei membri di cui alla lettera *a)* è comunque attribuito ai professori e ai ricercatori afferenti a ciascuna area. Sullo schema di regolamento, dopo l'acquisizione del

parere del Consiglio di Stato, esprimono parere le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

7. I componenti del CUN sono nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Il CUN elegge il presidente tra i suoi componenti.

8. A modifica di quanto previsto dall'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, di ciascun comitato consultivo di cui al comma 3 fa parte una rappresentanza dei ricercatori e degli studenti, eletta dai ricercatori e dagli studenti appartenenti rispettivamente ai corrispondenti gruppi di discipline e corsi di laurea e di diploma in proporzione analoga a quella risultante nella composizione del CUN. La corrispondenza dei gruppi di discipline e dei corsi ai comitati e le modalita di elezione sono determinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il CUN.

9. Per i provvedimenti disciplinari a carico dei professori e dei ricercatori, il CUN elegge nel suo seno una corte di disciplina, composta dal presidente, che la presiede, da due professori ordinari, da due professori associati e da due ricercatori. Per ciascuna categoria di membri sono eletti altrettanti membri supplenti che sostituiscono i titolari in caso di impedimento o di assenza. Il presidente, in caso di impedimento o di assenza, è sostituito dal professore più anziano in ruolo. A parità di anzianità di ruolo prevale il più anziano di età.

La corte si riunisce con la partecipazione dei soli professori ordinari nel caso che si proceda nei confronti dei professori ordinari; con la partecipazione dei professori ordinari ed associati se si procede nei confronti di professori associati; con la partecipazione dei professori ordinari ed associati e dei ricercatori se si procede nei confronti dei ricercatori. Nel caso di concorso nella stessa infrazione di appartenenti a categorie diverse, il collegio giudica con la partecipazione dei membri la cui presenza è richiesta per il giudizio relativo a ciascuna delle categorie interessate. Le funzioni di relatore sono assolte da un rappresentante dell'università interessata designato dal rettore. L'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 31, è abrogato».

Nota all'art. 29:

— Per il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, vedi note alle premesse. L'art. 16 così recita:

«Art. 16 (*Funzioni di direzione dei dirigenti generali*). — 1. I dirigenti generali nell'esercizio dei poteri e delle attribuzioni di cui all'art. 3:

a) formulano proposte al Ministro, anche ai fini della elaborazione di programmi, di direttive, di schemi di progetti di legge o di atti di competenza ministeriale;

b) curano l'attuazione dei programmi definiti dal Ministro ed a tal fine adottano progetti, la cui gestione è attribuita ai dirigenti, indicando le risorse occorrenti alla realizzazione di ciascun progetto;

c) esercitano i poteri di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, e di acquisizione delle entrate, definendo i limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare;

d) determinano, informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, i criteri generali di organizzazione degli uffici, secondo i princìpi di cui al titolo I e le direttive dei Ministri, definendo, in particolare, l'orario di servizio e l'orario di apertura al pubblico e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro in relazione alle esigenze funzionali della struttura organizzativa cui sono preposti, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 45, comma 8, secondo le modalità di cui all'art. 10;

e) adottano gli atti di gestione del personale e provvedono all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale, nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi per il personale di cui all'art. 2, comma 2;

f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e transigere;

g) coordinano le attività dei responsabili dei procedimenti individuati in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241;

h) verificano e controllano le attività dei dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;

i) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e forniscono risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;

l) propongono l'adozione delle misure di cui all'art. 20, comma 5, nei confronti dei dirigenti».

Nota all'art. 30:

— Il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 novembre 1923, n, 275), reca nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato. Gli articoli 56, 60 e 61 così recitano:

«Art. 56. — Possono essere autorizzate, presso l'Istituto incaricato del servizio di tesoreria, nel caso in cui l'adozione di altra forma di pagamento sia incompatibile con la necessità dei servizi, aperture di credito a favore di funzionari delegati, per il pagamento delle seguenti spese, sia in conto della competenza dell'esercizio che in conto residui:

1) spese da farsi in economia;

2) spese fisse ed indennità, quando non siano prestabilite in somma certa, nonché indennità di missione e di trasferimento e compensi per lavoro straordinario per il personale che presta servizio presso gli uffici periferici;

3) retribuzioni al personale dell'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni;

4) spese da farsi in occorrenze straordinarie, per le quali sia indispensabile il pagamento immediato;

5) spese di qualsiasi natura per le quali leggi e regolamenti consentano il pagamento a mezzo di funzionari delegati;

6) spese di riscossione delle entrate indicate in apposito elenco per capitoli, da unirsi alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro;

7) assegni fissi e indennità degli ufficiali, sottufficiali ed uomini di truppa, spese di mantenimento della truppa e dei quadrupedi e per servizi di rimonta e acquisto dei corpi, istituti e stabilimenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

8) paghe ed assegni ai corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato;

9) somme da pagarsi all'estero e per fornire i fondi alle legazioni, consolati e missioni all'estero, nonché alle navi viaggianti fuori dello Stato;

10) pagamenti in conto, dipendenti da contratti con associazioni cooperative di produzione e lavoro o consorzi di cooperative, ovvero da altri contratti di forniture e lavori per i quali l'amministrazione giudichi opportuna tale forma di pagamento;

11) pagamenti relativi alla devoluzione ed alla restituzione di tributi, nonché alla restituzione di somme indebitamente percette.

Per le spese indicate dai precedenti numeri da 1 a 5 le aperture di credito per ciascun capitolo di spesa non possono superare, singolarmente, il limite di lire 480 milioni, salvo maggiori limiti stabiliti da particolari disposizioni di legge o di regolamento.

Per le spese di cui al n. 10) devono farsi aperture di credito distintamente per ogni contratto di fornitura o lavoro».

«Art. 60. — Ogni semestre o in quegli altri periodi che fossero stabiliti da speciali regolamenti e, in ogni caso, al termine dell'esercizio, i funzionari delegati devono trasmettere i conti delle somme erogate, insieme con i documenti giustificativi, alla competente amministrazione centrale per i riscontri che ritenga necessari.

Tali riscontri possono anche essere affidati a uffici provinciali e compartimentali di controllo, mediante decreto ministeriale, da emanarsi di concerto col Ministro delle finanze e nel quale saranno stabiliti i limiti e le modalità dei riscontri medesimi.

I rendiconti sono trasmessi alla ragioneria centrale, la quale, eseguiti i riscontri contabili ed eseguite le occorrenti registrazioni nelle proprie scritture, ne cura l'invio alla Corte dei conti per la revisione definitiva.

La Corte nell'eseguire i riscontri di sua competenza ha facoltà di limitarli a determinati rendiconti.

Il rendiconto per le aperture di credito di cui al n. 8 dell'art. 56 è reso al termine della fornitura o del lavoro ed è unito agli atti per la emissione dell'assegno di saldo. È però reso in ogni caso al termine dell'esercizio, se il pagamento del saldo non sia disposto nell'esercizio stesso.

I rendiconti delle spese da pagare all'estero e di quelle per le navi viaggianti fuori dello Stato sono presentati nei modi e termini stabiliti dai regolamenti.

I funzionari che non osservino i termini stabiliti per la presentazione dei conti sono passibili, indipendentemente dagli eventuali provvedimenti disciplinari, di pene pecuniarie nella misura e con la modalità da determinarsi dal regolamento, fermo restando l'eventuale giudizio della Corte dei conti ai termini del successivo art. 83».

«Art. 61. — Le somme riscosse dai funzionari delegati sulle aperture di credito e che non siano state erogate alla chiusura dell'esercizio possono essere trattenute per effettuare pagamenti di spese esclusivamente riferibili all'esercizio scaduto.

La giustificazione di tali pagamenti è compresa in un rendiconto suppletivo da presentarsi non oltre il 30 settembre, ferme le disposizioni speciali relative alle spese per la esecuzione di opere pubbliche.

Le somme non erogate alla chiusura del rendiconto suppletivo sono versate in tesoreria.

Al termine dell'esercizio le aperture di credito fatte ai singoli funzionari vengono ridotte alla somma effettivamente prelevata».

— Il R.D. 23 maggio 1924, n. 827 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 3 giugno 1924, n. 130), reca il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato. Gli articoli 333 e seguenti così recitano:

«Art. 333. — 1. Alla compilazione dei conti delle somme erogate, alle scadenze previste dagli articoli 60 e 61 della legge, provvedono i funzionari delegati in carica al momento delle scadenze medesime.

2. I rendiconti sono presentati all'Amministrazione centrale o agli uffici periferici, cui spetta di esercitarne il riscontro, entro il venticinquesimo giorno successivo al periodo cui si riferisce ciascun rendiconto. Per le prefetture tale termine è fissato al quarantesimo giorno.

3. I rendiconti devono essere distinti per ciascun capitolo del bilancio e devono dimostrare le aperture di credito, i titoli estinti e la rimanenza distintamente per residui e competenza e separatamente per somme prelevabili direttamente dal funzionario e disponibili per pagamento a terzi.

4. Per le somme prelevate direttamente deve essere data a parte dimostrazione dei pagamenti effettuati.

5. I rendiconti vengono corredati:

a) degli ordinativi estinti;

b) delle quietanze di entrata di cui al successivo art. 495 ed all'art. 61 della legge;

c) di tutti i documenti necessari a giustificare la regolarità delle varie erogazioni».

«Art. 336. — Ove si tratti di spese che ricorrono periodicamente, le somme che il funzionario delegato giustifichi di aver pagato con quelle da lui prelevate in proprio dall'apertura di credito possono venirgli rimborsate con ordinativo diretto a reintegrazione dell'apertura stessa, sino all'ultimo periodo dell'anno nel quale ha luogo il saldo finale».

«Art. 337. — Quando i rendiconti non siano presentati nei termini stabiliti dagli articoli 333, 334 e 335 e ciò non dipenda da forza maggiore, a coloro che sono tenuti a presentarli può applicarsi, indipendentemente dagli eventuali provvedimenti disciplinari e dal giudizio della Corte dei conti ai termini dell'art. 83 della legge una pena pecuniaria non maggiore di lire 240.000.

La pena è inflitta con decreto emesso dal capo dell'amministrazione centrale.

Il decreto deve essere registrato alla Corte dei conti ed eseguito mediante ritenuta in via amministrativa sulle competenze dei funzionari.

Dei decreti emessi per dette penalità le amministrazioni centrali danno comunicazione alla direzione generale del tesoro».

Note all'art. 35:

— Il D.P.R. 27 settembre 1985, n. 686 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 1985, n. 282), reca l'approvazione del regolamento per le spese da farsi in economia da parte della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

— Il D.P.R. 16 aprile 1973, n. 537 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 settembre 1973, n. 239), reca le modifiche al regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, in relazione alle norme della legge 1° marzo 1964, n. 62, recante modificazioni al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per quanto concerne il bilancio dello Stato e norme relative ai bilanci degli enti pubblici. L'art. 1 così recita:

«Art. 1. — Gli articoli 128, 129, 130, 131, 132, 133, 138, 139, 141, 143 e 147 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 23 maggio 1924, n, 827, e successive modificazioni e aggiunte, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 128. — Le entrate del bilancio sono ripartite in titoli a seconda che siano tributarie, extratributarie o provengano dall'alienazione e dall'ammortamento di beni patrimoniali e dal rimborso di crediti.

Nell'ambito di ciascun titolo, le entrate del bilancio sono ripartite in categorie, secondo la loro natura.

Le entrate relative all'ammortamento di beni patrimoniali, in misura pari al complesso dei corrispondenti stanziamenti di spesa, sono comprese in apposita categoria.

Le entrate connesse alle operazioni di accensione di prestiti sono esposte distintamente da quelle di cui al precedente primo comma.

Art. 129. — Le spese del bilancio sono ripartite in due titoli, secondo che siano della parte corrente (o di funzionamento e mantenimento) oppure della parte in conto capitale (o di investimento).

Nell'ambito di ciascun titolo le spese sono ripartite in sezioni, secondo le funzioni svolte dallo Stato. Nell'ambito delle sezioni, le spese del bilancio si suddividono in categorie, secondo la loro analisi economica.

Le sezioni e le categorie sono annualmente indicate dalla legge di approvazione del bilancio. La loro numerazione e denominazione è uguale per tutti gli stati di previsione della spesa.

Le spese connesse alle operazioni di rimborso di prestiti sono esposte distintamente da quelle di cui ai predetti titoli.

Art. 130. — Le spese correnti (o di funzionamento e mantenimento) sono quelle connesse con il normale svolgimento dell'attività statale. Tra dette spese sono comprese, in apposita categoria, quelle per l'ammortamento di beni mobili ed immobili patrimoniali, costituiti con assegnazioni di spese in conto capitale, in uso alle diverse amministrazioni statali.

Le quote di ammortamento vengono annualmente determinate, per i beni mobili, sulla base della media delle spese degli ultimi esercizi; per quelli immobili in misura percentuale del valore dei beni stessi. Il numero degli esercizi da considerare ai fini della media e la percentuale da applicare sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro.

Le spese in conto capitale (o di investimento) sono quelle riferibili ad investimenti diretti e indiretti, nonché ad operazioni per concessioni di crediti.

Per le spese correnti e quelle in conto capitale sono distinte, con apposita indicazione, le spese fisse, ossia quelle derivanti da leggi organiche o da impegni permanenti e che hanno scadenze determinate.

Art. 131. — In apposita sezione e in apposita categoria di ciascuno dei due titoli vengono inscritte le spese non attribuibili in modo specifico ad altre sezioni e categorie.

Art. 132. — Le categorie delle entrate sono suddivise in rubriche secondo gli organi ai quali è affidato l'accertamento delle entrate stesse.

Le categorie delle spese sono raggruppate in rubriche secondo l'organo che amministra le spese stesse od ai cui servizi esse si riferiscono.

Art. 133. — Le entrate e le spese sono inscritte in bilancio in capitoli distinti secondo il rispettivo oggetto. Le spese, inoltre, sono inscritte in capitoli distinti a seconda che siano fisse o variabili, ovvero obbligatorie e d'ordine.

Art. 138. — Lo stato di previsione dell'entrata ed i singoli stati di previsione della spesa comprendono:

1) un prospetto per i capitoli contenente per ciascuno di essi, oltre il numero, la denominazione, la somma proposta, a confronto con quella risultante dal precedente bilancio approvato, escluse le successive variazioni, con le spiegazioni per le differenze;

2) gli allegati eventualmente necessari per illustrare le proposte.

Lo stato di previsione dell'entrata è chiuso:

a) con un riassunto nel quale sono indicati il totale di ciascun titolo con le risultanze delle singole categorie;

b) con un riepilogo comprendente distintamente le risultanze di ciascun titolo e delle accensioni di prestiti, con l'indicazione del totale parziale delle entrate tributarie ed extratributarie e del totale complessivo dell'entrata.

Ogni stato di previsione della spesa è chiuso:

a) con un riassunto delle relative risultanze classificate per titoli, con le rispettive sezioni, categorie e rubriche; per sezioni, con riferimento ai titoli; per categorie, con riferimento alle sezioni; per rubriche;

b) con un riepilogo comprendente distintamente le risultanze per ciascun titolo e per rimborso di prestiti, ed il totale complessivo della spesa.

Ciascuno stato di previsione è illustrato da una nota preliminare nella quale sono svolti i motivi generali delle proposte in esso contenute.

Art. 139. — Con gli stati di previsione dell'entrata e della spesa sono presentati al Parlamento, ed approvati nei casi previsti dalla legge, i bilanci delle amministrazioni ed aziende autonome. Tali bilanci sono allegati agli stati di previsione dei Ministeri che hanno sulle dette amministrazioni ed aziende poteri di direzione o di controllo.

I conti consuntivi degli enti per i quali la presentazione al Parlamento è stabilita per legge sono annessi agli stati di previsione dei Ministeri i quali svolgono in via primaria sugli enti stessi poteri di vigilanza e di controllo.

Al bilancio di previsione sono pure allegati i conti dei residui passivi al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello in corso, suddivisi per Ministeri e con distinta indicazione dei residui delle spese in conto capitale, mantenuti in bilancio ai sensi del secondo comma dell'art. 36 della legge.

Art. 141. — Negli stati di previsione della spesa possono iscriversi, fra le spese correnti, capitoli con le denominazioni «spese di rappresentanza» e «spese casuali».

Al capitolo «spese di rappresentanza» sono imputate soltanto le spese relative ad esigenze di rappresentanza dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.

Il capitolo per «spese casuali» è esclusivamente destinato alle spese di natura del tutto accidentale, che non possano nemmeno per analogia essere comprese negli altri capitoli, e per le quali non sia ritenuta opportuna l'istituzione di capitoli speciali.

È vietato disporre di qualsiasi somma sul capitolo delle spese casuali per provvedere ad oblazioni, concorsi, premi e a qualsiasi altra spesa che abbia fini estranei ai servizi dell'amministrazione. È vietato inoltre disporre di qualsiasi somma sul capitolo «spese di rappresentanza» per provvedere a spese estranee alle esigenze inerenti alla carica rivestita.

Art. 143. — Il quadro generale riassuntivo di cui agli articoli 34 e 35 della legge, consiste in un prospetto a sezioni divise nel quale sono indicati:

a) per le entrate: gli importi di ciascun titolo, il totale delle entrate tributarie ed extratributarie, il totale dei titoli, l'importo delle accensioni di prestiti ed il totale complessivo;

b) per le spese: gli importi di ciascun titolo, con l'indicazione delle risultanze dei singoli stati di previsione, il loro totale, l'importo delle operazioni per rimborso di prestiti ed il totale complessivo.

Gli importi dei titoli di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)* possono essere oggetto di ulteriori distinzioni.

Il quadro generale riassuntivo deve anche indicare il risultato differenziale tra il totale delle entrate tributarie ed extratributarie ed il totale delle spese correnti, e quello tra il totale complessivo delle entrate e delle spese di qualsiasi natura, comprese le operazioni di accensione e di rimborso di prestiti.

Al quadro generale riassuntivo sono uniti due prospetti nei quali le spese correnti ed in conto capitale comprese nei singoli stati di previsione sono raggruppate rispettivamente per sezioni e per categorie.

Il quadro generale riassuntivo è illustrato da apposita nota preliminare.

Art. 147. — Al rendiconto generale devono essere uniti i prospetti indicanti:

1. i risultati generali della gestione del bilancio per l'esercizio finanziario cui il rendiconto si riferisce;

2. le variazioni apportate nel corso dell'esercizio ai singoli stati di previsione, classificate a seconda della natura del relativo atto di autorizzazione, e cioè:

a) con leggi e con decreti emanati ai sensi dell'art. 41 della legge o in esecuzione di legge di autorizzazione di spesa;

b) con prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine;

c) con prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste.

In apposito sub-allegato le variazioni stesse sono indicate per capitoli;

3. Le variazioni per Ministeri e per capitoli apportate nell'esercizio ai residui degli esercizi precedenti».

— Per gli articoli 60 e 61 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, vedi note all'art. 30.

— Per gli articoli 333 e seguenti del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, vedi note all'art. 30.

Nota all'art. 37:

— Il D.P.R. 30 novembre 1979, n. 718 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 gennaio 1980, n. 25), reca l'approvazione del regolamento per le gestioni dei cassieri e dei consegnatari delle amministrazioni dello Stato.

Note all'art. 42:

— Per il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, vedi note all'art. 30.

— Per il R.D. 23 maggio 1924, n. 827, vedi note all'art. 30.

Note all'art. 45:

— Per l'art. 28 del D.Lgs 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, vedi note all'art. 28.

— Il D.P.C.M. 21 aprile 1994, n. 439 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 luglio 1994, n. 159), reca il regolamento relativo all'accesso alla qualifica di dirigente.

— Per il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, vedi note all'art. 30.

— Per il R.D. 23 maggio 1924, n. 827, vedi note all'art. 30.

Note all'art. 46:

— Per l'art. 29 del D.Lgs 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, vedi note alle premesse.

— Il D.P.R. 21 aprile 1972, n. 472 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 agosto 1972, n. 220), reca norme sul riordinamento ed il potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

— Il D.P.R. 20 giugno 1977, n. 701 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° ottobre 1977, n. 268), reca l'approvazione del regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, sul riordinamento ed il potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

— Il D.P.C.M. 9 gennaio 1985 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 settembre 1985, n. 224), come modificato dal D.P.C.M. 8 aprile 1987, n. 227 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 giugno 1987, n. 134), reca il nuovo regolamento di ammissione ai corsi di preparazione, con concessione di borsa di studio, per il reclutamento di impiegati alle qualifiche funzionali settima ed ottava delle amministrtazioni dello Stato, nonché le modalità di organizzazione e di svolgimento dei corsi medesimi.

— Per il D.P.R. 27 settembre 1985, n. 686, vedi note all'art. 35.

95G0247

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 maggio 1995.

Modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1994, concernente l'adeguamento, per l'anno 1995, delle detrazioni e dei limiti di reddito, come previsto dall'art. 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, come modificato dall'art. 9, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, il quale prescrive che, a decorrere dal 1° gennaio 1990, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto di ciascun anno supera il 2 per cento rispetto

al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno precedente, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche si provvede alla neutralizzazione integrale degli effetti dell'ulteriore pressione fiscale non rispondenti a incrementi reali di reddito ed alla conseguente restituzione integrale del drenaggio fiscale mediante l'adeguamento delle detrazioni d'imposta e dei limiti di reddito previsti negli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto l'art. 3, comma 2, dello stesso decreto-legge n. 69 del 1989, nel quale è previsto che entro il 30 settembre di ciascun anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, si procede alla ricognizione della citata variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati e vengono stabiliti, con effetto per l'anno successivo, i conseguenti adeguamenti delle detrazioni e dei limiti di reddito;

Vista la lettera n. 2242 del 9 settembre 1994, con la quale l'Istituto nazionale di statistica ha comunicato che la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al concorso per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto 1994 rispetto al medesimo valore riferito al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto 1993 è pari al 4,1 per cento;

Visto l'art. 3, comma 1, lettera *d)*, numero 1), del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, con il quale sono stati determinati, per l'anno 1994, l'importo dell'ulteriore detrazione spettante ai titolari di redditi di lavoro dipendente ed i relativi limiti di reddito di cui all'articolo 13, comma 2, del citato testo unico;

Visto l'art. 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 725, recane disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995), con il quale è stato disposto che la predetta restituzione del drenaggio fiscale è ridotta del 60 per cento;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1995, con il quale era stata determinata, per il 1995, la misura delle detrazioni di imposta per carichi di famiglia, delle detrazioni e dei limiti di reddito previsti dagli articoli 12 e 13 del citato testo unico;

Visto l'art. 18, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse, con il quale la riduzione del 60 per cento della restituzione del drenaggio fiscale è stata sostituita con una riduzione del 20 per cento;

Attesa la necessità di sostituire il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1994 al fine di adeguare l'importo delle detrazioni in esso indicate tenendo conto di quanto disposto dall'art. 18, comma 1, del citato decreto-legge n. 41;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 maggio 1995;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche gli importi delle detrazioni di imposta per carichi di famiglia, delle altre detrazioni e dei limiti di reddito previsti dagli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, così come determinati per l'anno 1994 dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1993 e dall'art. 3, comma 1, lettera *d)*, numero 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, sono aumentati in misura pari al 4,1 per cento.

2. Dal 1° gennaio 1995 la misura di ciascun importo resta, pertanto, così determinata:

a) detrazione per il coniuge a carico: L. 817.552;

b) detrazione per i figli minori di età:

per un figlio	L. 94.437
per due figli	L. 188.874
per tre figli	L. 283.311
per quattro figli	L. 377.748
per cinque figli	L. 472.185
per sei figli	L. 566.622
per sette figli	L. 661.059
per otto figli	L. 755.496
per ogni altro figlio	L. 94.437

Nei casi previsti dal comma 3 dell'art. 12 del citato testo unico la detrazione per coniuge a carico si applica per il primo figlio e la somma detraibile in relazione al numero dei figli è raddoppiata e l'ammontare di essa è ridotto di L. 188.874;

c) detrazione per altri familiari a carico: L. 130.592;

d) limite di reddito di cui al comma 4 dell'art. 12 del testo unico delle imposte sui redditi: L. 5.500.000;

e) detrazione per redditi di lavoro dipendente di cui al comma 1 dell'art. 13 del testo unico delle imposte sui redditi: L. 784.634;

f) ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente:

L. 244.996, se il reddito di lavoro dipendente non supera L. 15.000.000;

L. 207.309, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a L. 15.000.000 ma non a L. 15.100.000;

L. 131.904, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a L. 15.100.000 ma non a L. 15.200.000;

L. 47.085, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a L. 15.200.000 ma non superiore a L. 15.300.000.

3. Dal 1° gennaio 1995 la misura della detrazione per redditi di lavoro autonomo e di impresa di cui, rispettivamente, all'art. 49, comma 1, ed all'art. 79 del citato testo unico, è così determinata:

L. 203.983, se l'ammontare complessivo del reddito di lavoro autonomo e di impresa non supera L. 8.200.000;

L. 161.891, se il reddito di lavoro autonomo e di impresa è superiore a L. 8.200.000 ma non a L. 8.300.000;

L. 77.708, se il reddito di lavoro autonomo e di impresa è superiore a L. 8.300.000 ma non a L. 8.500.000.

Art. 2.

1. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo precedente si applicano a decorrere dal primo periodo di paga utile successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Nello stesso periodo di paga è riconosciuto anche il maggior importo delle detrazioni spettante per i periodi precedenti.

Il presente decreto, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 1995

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DINI

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1995
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 235

95A3056

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 13 maggio 1995.

Approvazione del modello di certificato per la conoscenza degli elementi necessari alla determinazione dell'importo dell'anticipazione del 90 per cento del trattamento economico di base annuo lordo spettante al personale degli enti locali in stato di dissesto finanziario, posto in mobilità.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 106, con il quale viene stabilito che in deroga all'art. 15, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378, i fondi occorrenti per la corresponsione del trattamento economico di base annuo lordo spettante al personale degli enti locali in stato di dissesto finanziario, posti in mobilità, sono anticipati alla fine di ciascun anno e nella misura del 90 per cento dal Ministero dell'interno, prima dell'emanazione del provvedimento di mobilità da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;

Ritenuto che la predetta anticipazione deve essere effettuata sulla base di apposita certificazione il cui schema è approvato con decreto di questo Ministero;

Ravvisata, pertanto, la necessità di approvare il modello del certificato in parola;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il modello di certificato, che fa parte integrante del presente decreto, per la conoscenza degli elementi necessari alla determinazione dell'importo dell'anticipazione di cui alle premesse. L'anticipazione è dovuta — a norma del citato art. 1, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 106, del 1995 — agli enti locali che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre 1993 ed hanno ottenuto, entro il 31 dicembre 1994, l'approvazione da parte del Ministero dell'interno, dell'ipotesi di bilancio riequilibrato e che inoltre sono in attesa, al momento della presentazione del certificato, dell'emanazione del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di assegnazione del personale posto in mobilità presso altri enti.

Art. 2.

Il certificato contiene gli elementi anagrafici ed economici del personale posto in mobilità nonché le notizie sugli atti adottati dall'ente locale in stato di dissesto per la mobilità del personale interessato. Ciò in relazione alla disposizione di cui all'art. 15, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378, la quale prevede che all'ente dissestato compete un contributo *una tantum* per il rimborso del trattamento economico del personale posto in mobilità dalla data della relativa deliberazione alla data di effettivo trasferimento ad altra amministrazione pubblica.

Art. 3.

Gli enti locali interessati devono trasmettere distinti certificati dall'anno in cui è stato posto in mobilità il personale fino a tutto il 1994. Per gli anni successivi al 1994 detti enti trasmetteranno il certificato al termine di ciascun esercizio se ancora aventi diritto all'anticipazione.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 amggio 1995

Il direttore generale: SORGE

5/4/4

CERTIFICATO CONTENENTE GLI ELEMENTI NECESSARI ALLA DETERMINAZIONE PER L'ANNO ____________ DELL'ANTICIPAZIONE DEL 90 PER CENTO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DI BASE ANNUO LORDO SPETTANTE AL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI IN STATO DI DISSESTO POSTO IN MOBILITA'

(art 1, comma 4, Decreto-legge 7 aprile 1995, n 106)

CODICE ENTE

COMUNE DI ______________________________ (PROV ______) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

O AMM/NE PROVINCIALE DI ______________________________ (PROV ______) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

N° ORDINE	ELEMENTI ANAGRAFICI ED ECONOMICI DEL PERSONALE					NOTIZIE SUGLI ATTI RELATIVI ALLA MOBILITA'		
	COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE	LIVELLO RETRIBUTIVO	PROFILO PROFESSIONALE	TRATTAMENTO ECONOMICO DI BASE ANNUO LORDO (1)	ESTREMI DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE DALL'ENTE RELATIVE ALLA MESSA IN MOBILITA' DI CIASCUNA UNITA' DI PERSONALE INDICATA ALLA COLONNA 2. PROVVEDIMENTI ORGANO DI CONTROLLO (2)		
						N. ATTO	DATA DI ADOZIONE DELL'ATTO	ESTREMI VISTO ORGANO CONTROLLO
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I sottoscritti attestano sotto la propria responsabilità l'esattezza dei dati sopraindicati e che il personale suddetto nel corso dell'anno cui si riferisce il presente certificato non è cessato dal servizio per qualsiasi causa nè è stato riassorbito in pianta organica. Inoltre per detto personale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - non ha ancora emanato il provvedimento di assegnazione ad altro ente a norma dell'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.

______________________ li ______________________

IL SEGRETARIO IL RAGIONIERE IL RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

(1) comprende lo stipendio base, la retribuzione di anzianità o per classi e scatti, l'indennità integrativa speciale, gli assegni familiari e la tredicesima mensilità nonchè gli oneri riflessi a carico del datore di lavoro.

(2) Nel caso di adozione di più deliberazioni per la messa in mobilità di una determinata unità di personale deve essere indicata la prima deliberazione adottata in cui l'organo esprime palesemente la volontà di porre in mobilità l'unità predetta

95A3035

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 24 aprile 1995.

Modificazioni al disciplinare della denominazione di origine del formaggio «Taleggio».

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari e, in particolare, l'art. 4 che prevede, nell'ambito del disciplinare di produzione, una designazione specifica;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 125, concernente la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1955, n. 667, contenente norme regolamentari per l'esecuzione della citata legge n. 125, in particolare l'art. 5 che prevede una apposita marcatura o altri contrassegni specifici, da apporre sulle forme o sugli involucri dei formaggi a denominazione di origine, dai quali risulti la relativa provenienza e gli estremi del provvedimento di riconoscimento della denominazione di origine medesima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1988 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine del formaggio «Taleggio», già afferente alla categoria delle denominazioni tipiche in base al decreto del Presidente della Repubblica n. 1269/1955;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1981 con il quale è stato affidato al Consorzio volontario di produzione del formaggio a denominazione di origine «Taleggio» l'incarico di vigilanza per il formaggio medesimo;

Vista la richiesta avanzata dal citato Consorzio volontario intesa ad ottenere l'integrazione del disciplinare di produzione con norme relative alla designazione e presentazione del formaggio a denominazione di origine «Taleggio»;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, concernente il riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Visto l'art. 2, comma 4, della citata legge che trasferisce al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali le funzioni in materia di produzione dei prodotti elencati nell'allegato II del trattato istitutivo della Comunità economica europea;

Considerata la necessità di ottemperare al disposto del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 667/1955, art. 5, con la individuazione di uno specifico contrassegno da apporre sulle forme del formaggio di cui trattasi;

Considerata altresì la necessità di recepire nella disciplina di designazione e presentazione del formaggio a denominazione di origine «Taleggio», riconosciuta con il citato decreto presidenziale 15 settembre 1988, un logos specifico per designare le produzioni conformi al relativo disciplinare di produzione;

Ritenuto che tale adempimento sia determinante per la corretta identificazione da parte del consumatore del formaggio a denominazione di origine «Taleggio» anche ai sensi del richiamato art. 4 del regolamento CEE n. 2081/1992;

Decreta:

Il testo del decreto 9 settembre 1994 concernente modificazioni al disciplinare di produzione della denominazione di origine del formaggio «Taleggio» è sostituito interamente dal seguente articolato:

Art. 1. — Ad integrazione di quanto disposto nel citato decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1988, il formaggio a denominazione di origine «Taleggio» è immesso al consumo con un apposito contrassegno, di cui all'allegato *A)* del presente decreto che ne costituisce parte integrante, nonché munito di incarto recante il nome «Taleggio».

Art. 2. — Il contrassegno della denominazione di origine del formaggio «Taleggio» e il citato incarto sono riservati al prodotto conforme ai requisiti del relativo disciplinare di produzione.

Una apposita numerazione figura nel contrassegno medesimo allo scopo di individuare il produttore interessato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 1995

Il Ministro: LUCHETTI

ALLEGATO *A*

95A3034

DECRETO 28 aprile 1995.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino «Ansonica Costa dell'Argentario» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino «Ansonica Costa dell'Argentario», corredata del parere espresso dalla regione Toscana;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Ansonica Costa dell'Argentario» e del relativo disciplinare di produzione formulata dal Comitato stesso, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 21 gennaio 1995;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di riconoscimento sopra citati;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che i disciplinari di produzione vengano approvati e riconosciuti con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Ansonica Costa dell'Argentario» ed è approvato, nel testo annesso, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione che entra in vigore il 1° settembre 1995.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 1995, il proprio prodotto con la denominazione di origine controllata «Ansonica Costa dell'Argentario» sono tenuti ad effettuare ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve, la denuncia dei rispettivi terreni vitati entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Per la produzione del vino «Ansonica Costa dell'Argentario», in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopracitato art. 2, purché esse non superino del 15% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione del citato vino.

Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura.

Art. 4.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Ansonica Costa dell'Argentario» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 1995

Il dirigente: ADINOLFI

Disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Ansonica Costa dell'Argentario»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Ansonica Costa dell'Argentario» è riservata al vino bianco che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino a denominazione di origine controllata «Ansonica Costa dell'Argentario» deve essere ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

Ansonica B: minimo 85%;

altri vitigni raccomandati o autorizzati per la provincia di Grosseto da soli e congiuntamente fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Ansonica Costa dell'Argentario» è ubicata nella parte collinare, pedocollinare ed insulare dell'area sud della provincia di Grosseto e comprende in parte i comuni di Manciano, Orbetello e Capalbio e l'intero territorio dei comuni di Isola del Giglio e Monte Argentario in provincia di Grosseto.

Tale zona è così delimitata:

la perimetrazione inizia a sud nel punto di intersezione tra la linea ferroviaria Grosseto-Roma e il confine territoriale del comune di Capalbio per continuare sempre lungo lo stesso confine, ad est sino alla intersezione della strada provinciale n. 63, s.p. Capalbio che da Capalbio conduce alla frazione di Marsiliana ricadente nel comune di Manciano; il confine prosegue nel tratto est lungo la strada statale n. 74 (s.s. Maremmana) fino al bivio per Magliano in prossimità della frazione di Marsiliana. Prosegue poi nel tratto nord lungo la strada consorziale delle Pulledraie fino al fosso che la interrompe per poi reimmettersi sulla s.s. n. 74 al km 8,700 in direzione della frazione di Albinia sino alla intersezione con la linea ferroviaria delle FF.SS. Roma-Grosseto. Da tale punto, nel tratto ovest, il confine prosegue lungo la linea ferroviaria suddetta, in direzione sud, sino ad incontrare il punto di partenza.

La zona di produzione comprende altresì i comuni di Monte Argentario e dell'Isola del Giglio.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e colturali dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Ansonica Costa dell'Argentario» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le relative caratteristiche.

I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati nella zona o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

È escluso l'allevamento espanso su tetto orizzontale.

I nuovi impianti ed i reimpianti devono prevedere un minimo di 3.300 ceppi per ettaro e la produzione massima per ceppo non deve superare mediamente i kg 3,5.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La quantità massima di uva ammessa per la produzione del vino a denominazione di origine controllata «Ansonica Costa dell'Argentario» non deve superare i q.li 110 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

A detti limiti anche in annate eccezionalmente favorevoli, le produzioni dovranno essere riportate attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione per ettaro non superi del 20% i limiti medesimi.

Qualora la produzione superi il 20% delle suddette quantità, il vino ottenuto non avrà diritto alla denominazione di origine controllata.

La regione Toscana, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato nel presente disciplinare dandone immediata comunicazione al Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali ed al Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a denominazione di origine controllata «Ansonica Costa dell'Argentario» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10,5%.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire al vino a denominazione di origine controllata «Ansonica Costa dell'Argentario» le sue peculiari caratteristiche.

La vinificazione delle uve per la produzione del vino a denominazione di origine controllata «Ansonica Costa dell'Argentario» deve essere effettuata nell'ambito dell'intero territorio dei comuni di cui al precedente art. 3.

Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentito il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, può consentire su apposita domanda delle ditte interessate che le suddette operazioni di vinificazione siano effettuate nell'ambito della provincia di Grosseto a condizione che le ditte interessate dimostrino di aver tradizionalmente vinificato le uve prodotte nella zona nelle cantine per le quali si chiede l'autorizzazione.

È consentito l'eventuale arricchimento per il quale possono essere utilizzati solo mosti concentrati di uva Ansonica prodotta nella zona delimitata a denominazione di origine controllata o, in alternativa, mosti concentrati rettificati.

Art. 6.

Il vino a denominazione di origine controllata «Ansonica Costa dell'Argentario» all'atto dell'immissione al consumo deve corrispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: caratteristico, leggermente fruttato;

sapore: asciutto, morbido, vivace ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

È facoltà del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di modificare con proprio decreto, per i vini di cui sopra, i limiti minimi per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Al vino a denominazione di origine controllata di cui all'art. 2 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

È consentito altresì l'uso di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino, così qualificato, è stato ottenuto.

Le bottiglie nelle quali può essere immesso al consumo il vino a denominazione di origine controllata «Ansonica Costa dell'Argentario» devono essere esclusivamente di vetro e della capacità non superiore ai tre litri.

Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti il vino a denominazione di origine controllata «Ansonica Costa dell'Argentario» deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Il dirigente capo della segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e responsabile del procedimento
ADINOLFI

95A3032

DECRETO 2 maggio 1995.

Modificazione del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Lamezia».

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1978 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Lamezia» ed è stato approvato il relativo disçiplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Lamezia», mediante l'estensione del riconoscimento anche alle tipologie «bianco», «rosato» e «Greco» e la conseguente integrazione delle composizioni ampelografiche del predetto vino a denominazione di origine controllata «Lamezia»;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata istanza e la proposta di modifica del disciplinare di produzione predetto formulata dal Comitato stesso, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 19 dicembre 1994;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso la proposta di disciplinare sopra citata;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che i disciplinari di produzione vengano approvati e riconosciuti con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Lamezia», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1978, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore dalla vendemmia 1995.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 1995, i vini «Lamezia» bianco, rosato e Greco, provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni dell'annesso disciplinare, sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, la denuncia dei rispettivi terreni vitati all'apposito albo dei vigneti «Lamezia» bianco, rosato e Greco, entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Limitatamente alle tipologie bianco e rosato, in deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del disciplinare medesimo, possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo dei vigneti previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopra citato art. 2 purché esse non superino del 15% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini.

Quanto previsto al comma precedente è applicabile alla tipologia Greco purché le viti di vitigni diversi da quelli indicati all'art. 2 del citato disciplinare di produzione non superino del 5% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione di detto vino.

Allo scadere del predetto periodo transitorio i vigneti di cui ai precedenti comma saranno cancellati d'ufficio dall'albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'Assessorato regionale all'agricoltura.

Art. 4.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Lamezia» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 1995

Il dirigente: ADINOLFI

Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lamezia»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Lamezia» è riservata ai vini bianco, rosso, rosato e Greco che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini a DOC «Lamezia» devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale le seguenti composizioni ampelografiche:

Bianco:

Greco B.: fino al 50%;

Trebbiano Toscano B.: fino al 40%;

Malvasia B.: minimo il 20%.

Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca raccomandati o autorizzati per la provincia di Catanzaro presenti nel vigneto finô ad un massimo del 30%.

Rosso e rosato:

Nerello Mescalese N. e Nerello Cappuccio N. da soli o congiuntamente dal 30 al 50%;

Gaglioppo N. e Magliocco N. da soli o congiuntamente dal 25 al 35%;

Greco N. e Marsigliana N. da soli o congiuntamente dal 25 al 35%.

Possono concorrere altri vitigni a bacca nera raccomandati o autorizzati per la provincia di Catanzaro presenti nel vigneto fino ad un massimo del 20%.

Greco:

Greco B.: minimo 85%.

Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca non aromatici raccomandati o autorizzati per la provincia di Catanzaro presenti nel vigneto fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lamezia» devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata che comprende in parte il territorio amministrativo dei seguenti comuni tutti in provincia di Catanzaro: Curinga, Falerna, Feroleto Antico, Gizzeria, Francavilla Angitola, Maida, Pianopoli, Lamezia Terme, San Pietro a Maida.

Tale zona è così delimitata: partendo dal centro abitato di Sant'Eufemia di Lamezia Terme, il limite segue per la strada statale Tirrena inferiore (n. 18) verso nord-ovest e superata la stazione ferroviaria di Falerna di circa km 1 in località Posto del Bosco, incrocia il torrente Griffo, segue questi in direzione nord-est sino alla strada per Castiglione Marittimo raggiungendo lungo questa il centro abitato. Da Castiglione Marittimo, in direzione sud-est, prosegue per il sentiero che attraverso le quote 201, 195, 243, 206, costeggiando ad ovest Serra di Pirro, raggiunge il torrente Tridattoli (contrada Petraro), risale il corso d'acqua e all'altezza della quota 287 per una retta, in direzione est, raggiunge la strada che segue verso nord-est attraverso le località Pantanello e Rizzica fino a raggiungere il centro abitato di Gizzeria. Da Gizzeria prosegue verso sud-est per la strada statale n. 18 (diramazione) fino al km 28,200 circa, all'incrocio con il torrente Bagni, segue questi verso nord fino alla confluenza del fosso Difesa che risale in direzione nord-est fino ad incrociare la strada in località fondo Destre; segue tale strada in direzione est sino all'incrocio con il fosso Matacca e quindi prosegue verso sud-est per il sentiero che, passando a nord di Crozzano e a sud di case Bucolia di sotto raggiunge il fosso d'acqua affluente del torrente Cantagalli, risale tale affluente verso nord e giunto alla quota 615 prosegue verso sud per il sentiero e per la strada poi fino ad incrociare il confine comunale di Lamezia Terme (Dosso Lupino), che segue verso est sino a raggiungere Palmatico, prende quindi la strada per Pianopoli che segue in direzione sud, supera Accaria Rosaria, Galli e Feroleto Antico e attraversa Pianopoli e raggiunge la linea ferroviaria (quota 106), all'imbocco della galleria posta in prossimità della stazione di Feroleto Antico. Segue quindi la linea ferroviaria in direzione sud-est sino all'incrocio con la strada statale delle Calabrie in prossimità del km 12,200 prosegue per tale strada verso ovest fino a raggiungere in prossimità del km 17,800 l'incrocio con la strada per Vena e lungo questa raggiunge tale centro abitato per proseguire verso sud-est lungo la strada che passando per la quota 203 raggiunge il confine comunale di Maida sul torrente Conicello, prosegue lungo tale confine verso ovest fino alla quota 217 sul torrente Rodia da dove, seguendo una retta in direzione sud-ovest, raggiunge il km 6,400 della strada statale n. 181, prosegue quindi lungo questa in direzione ovest sino a raggiungere il centro abitato di Maida da dove segue la strada che attraversa i centri abitati di San Pietro a Maida e Curinga sino ad incrociare la strada statale n. 19-*bis* in prossimità del km 32 e quindi lungo questa procede verso sud sino ad incontrare il confine comunale di Filadelfia (km 33,800) segue tale confine, in direzione sud-ovest prima e poi sud-est e sud, fino a raggiungere la strada per Filadelfia al km 8,400 circa, procede lungo questa fino al km 8 per proseguire poi sul sentiero che in direzione sud raggiunge la strada per Francavilla Angitola e lungo questa tale centro abitato. Da Francavilla Angitola segue verso est il sentiero che incrocia il corso d'acqua Fiumicello, discendendolo verso sud-ovest sino ad incrociare la strada statale n. 19-*bis* a nord-est di M.S. Domenica e lungo tale strada prosegue verso ovest e poi a nord fino al km 36 (Piano di Curinga). Dal km 36 segue una retta verso nord fino ad incrociare la stazione ferroviaria di Curinga e quindi lungo la linea ferroviaria raggiunge, prima della stazione di San Pietro a Maida Scalo, il confine comunale di Lamezia Terme, lungo questi prosegue verso nord-est prima e poi nord-ovest sino al ponte Sant'Ippolito (località Palazzo). Da ponte Sant'Ippolito segue verso ovest il corso d'acqua che costeggia la località Scannagatti fino alla strada statale Tirrena inferiore (n. 18) per raggiungere lungo questa in direzione nord il centro abitato di Sant'Eufemia di Lamezia Terme da dove è iniziata la delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Lamezia» devono essere quelli tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi esclusi, ai fini dell'iscrizione all'albo, i vigneti male esposti, particolarmente umidi e serviti da un impianto di irrigazione.

I sesti di impianto, le forme di allevamento, a Guyot, spalliera o alberello ed i sistemi di potatura, mista e corta, devono essere atti a non modificare le caratteristiche di qualità delle uve e dei vini derivati.

È escluso l'allevamento a tendone. I reimpianti devono prevedere un numero minimo di 2.500 ceppi di vite per ettaro. È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva per ettaro non deve essere superiore ai 120 quintali per il tipo bianco, 110 quintali per i tipi rosato e rosso e 100 quintali per il Greco, in coltura specializzata.

Fermi restando i limiti massimi sopra indicati, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.

A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione deve essere riportata attraverso la cernita delle uve, purché quella globale non superi del 20 per cento i limiti massimi su stabiliti.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70 per cento.

L'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.

La regione Calabria con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare dandone immediata comunicazione al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e per la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini ed alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Catanzaro.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'affinamento e l'invecchiamento obbligatori devono essere effettuate nell'intero territorio amministrativo dei comuni compresi, anche se solo in parte, nella zona di produzione.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai tipi bianco e Greco un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 10 per cento ed ai tipi rosato e rosso dell'11 per cento.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, costanti e tradizionali della zona e comunque atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche qualitative.

Art. 6.

I vini «Lamezia» devono rispondere rispettivamente, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

Bianco:

colore: paglierino più o meno intenso;
odore: vinoso, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, vellutato, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 per cento;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Rosso:

colore: cerasuolo più o meno intenso, tendente al rubino carico con l'invecchiamento;
odore: gradevole, delicatamente vinoso, talvolta fruttato;
sapore: asciutto, di giusto corpo, armonico, talvolta morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12 per cento;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Rosato:

colore: rosa più o meno intenso;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: fragrante, asciutto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 per cento;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Greco:

colore: paglierino più o meno intenso;
odore: gradevole, fresco, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 per cento;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

È facoltà del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto, modificare i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Il tipo rosso, dopo tre anni di invecchiamento di cui almeno sei mesi di botti di legno e sei mesi di affinamento in bottiglia, può portare in etichetta la menzione aggiuntiva «riserva». Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° dicembre dell'anno della vendemmia di produzione.

Il tipo rosso, elaborato secondo la specifica vigente normativa, può essere qualificato come vino «Novello».

Sulle bottiglie e recipienti contenenti i vini a denominazione di origine controllata «Lamezia» deve figurare l'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Alla denominazione di origine controllata «Lamezia» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati veritieri non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola del produttore, quali viticoltore, fattoria, tenuta, vigna, podere, cascina, masseria e similari, sono consentite in osservanza alle vigenti normative comunitarie nazionali in materia.

Il dirigente capo della segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e responsabile del procedimento
ADINOLFI

95A3030

DECRETO 10 maggio 1995.

Disposizioni sulle deroghe per l'utilizzo del tappo «a fungo» per il confezionamento dei vini frizzanti DOCG, DOC, IGT e IG.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto l'art. 23, comma 2, della citata legge n. 164/1992, che riserva la tappatura «a fungo» ed «a gabbietta» ai vini spumanti, consentendo deroghe giustificate dalla tradizione per taluni vini frizzanti;

Visto il decreto ministeriale 7 luglio 1993 contenente disposizioni sui recipienti in cui sono confezionati i vini a denominazione di origine ed in particolare l'art. 4, comma 3, relativo alla tappatura dei vini a denominazione di origine frizzanti, nel quale sono tra l'altro previste le condizioni per le eventuali deroghe;

Visti i decreti ministeriali 26 febbraio 1994 e 15 settembre 1994 con i quali sono state concesse deroghe per l'utilizzo del tappo «a fungo» a talune tipologie di vini frizzanti a denominazione di origine controllata alle condizioni di cui al citato decreto ministeriale 7 luglio 1993;

Viste le istanze presentate delle ditte interessate, dalle organizzazioni di categoria operanti nel settore vitivinicolo e dagli enti preposti alla attuazione della disciplina dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica, intese ad estendere la deroga per l'uso del tappo a fungo ad alcune tipologie di vini ad indicazione geografica dell'Emilia-Romagna il cui uso è consentito in via transitoria ai sensi dell'art. 32 della legge n. 164/1992;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulle citate istanze, nel quale è prevista l'opportunità di apportare le conseguenti modifiche al citato art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 7 luglio 1993 estendendo la deroga di cui trattasi ai vini frizzanti IGT e IG tradizionalmente confezionati come sopra specificato;

Visto il parere favorevole della regione Emilia-Romagna sulle citate istanze;

Ritenuto che sussistono comprovati motivi di ordine tradizionale per l'accoglimento delle predette richieste di deroga ed attesa la necessità di modificare il testo del comma 3 dell'art. 4 del decreto ministeriale 7 luglio 1993;

Decreta:

Art. 1.

Il comma 3 dell'art. 4 del decreto ministeriale 7 luglio 1993 è sostituito dal seguente testo:

«*3*. I vini frizzanti DOCG, DOC e IGT debbono essere confezionati in recipienti con le chiusure di cui al comma 1, escluso l'utilizzo del tappo "a fungo"; è consentito un sistema di ancoraggio del tappo raso bocca.

4. Le eventuali deroghe di cui all'art. 23, comma 2, della legge n. 164/1992, intese a consentire l'uso del tappo

"a fungo" soltanto per le predette categorie di vini frizzanti, sono concesse nei termini appresso specificati qualora venga documentata la tradizionalità dell'uso a cura delle regioni di produzione:

a) fatte salve le misure più restrittive dei singoli disciplinari di produzione, i vini frizzanti rossi il cui disciplinare non prevede contemporaneamente una tipologia spumante possono avvalersi della deroga in questione, a condizione che l'eventuale capsula di copertura del tappo "a fungo", escluso in ogni caso l'impiego di quella di stagnola, non superi l'altezza di 7 cm;

b) per i vini frizzanti bianchi, rosati e rossi non contemplati alla lettera *a)* le specifiche deroghe possono essere previste nei disciplinari di produzione dei relativi vini. In tali casi il tappo "a fungo" eventualmente ancorato da "gabbietta" non può comunque essere ricoperto da alcuna capsula;

c) nei casi di cui alle lettere *a)* e *b)*, al fine di evitare ogni possibile confusione con la tipologia spumante, nell'etichetta principale deve essere riportata la dicitura "vino frizzante" in caratteri di almeno 5 mm di altezza ed in gamma cromatica nettamente risaltante sul fondo».

Art. 2.

Alle tipologie di vini frizzanti ad indicazione geografica appresso indicate, il cui uso è consentito in via transitoria ai sensi dell'art. 32 della legge n. 164/1992, è concessa la deroga per l'utilizzo del tappo «a fungo», alle condizioni di cui all'art. 1 del presente decreto:

1) Emilia: Lambrusco, Malvasia, Sauvignon, Pinot, Montù, Pignoletto, Trebbiano, Bianco;

2) provincia di Modena o Modena: Lambrusco, Trebbiano;

3) Castelfranco Emilia: Bianco, Alionza;

4) Sillaro: Bianco;

5) provincia di Ravenna o Ravennate: Pinot, Trebbiano;

6) Rubicone: Trebbiano;

7) Colli Imolesi: Bianco.

Dette deroghe sono riferite alle partite di vino frizzante provenienti dalle vendemmie 1994 e precedenti.

Art. 3.

Termini di applicazione

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Le doroghe concesse con i decreti ministeriali 26 febbraio 1994 e 15 settembre 1994 per talune tipologie di vini frizzanti DOC restano valide alle condizioni di cui all'art. 1 del presente decreto. Le ditte detentrici di scorte di tali vini frizzanti, confezionate in conformità alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 7 luglio 1993, possono continuare a commercializzare detti vini ai fini della loro immissione al consumo fino al completo esaurimento delle scorte, purché entro trenta giorni dal citato termine di entrata in vigore presentino apposita comunicazione all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio, specificando le caratteristiche tipologiche ed i quantitativi di prodotto detenuto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 1995

Il Ministro: LUCHETTI

95A3033

DECRETO 13 maggio 1995.

Modificazione del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Piemonte».

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 22 novembre 1994 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Piemonte» e sono stati approvati i relativi disciplinari di produzione;

Vista la domanda presentata dalla regione Piemonte, assessorato agricoltura e foreste, intesa ad ottenere una integrazione del disciplinare sopra citato;

Considerato che l'integrazione richiesta riguarda l'inserimento nel comma 5 dell'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini «Piemonte», della specificazione del vitigno «Brachetto» tra quelli da utilizzare nella elaborazione dei vini spumanti;

Considerato che detta integrazione è da intendere di carattere formale, tenuto conto della realtà produttivo-commerciale della zona di produzione e di elaborazione dei vini spumanti derivanti dal vitigno Brachetto;

Ritenuto, pertanto, che l'integrazione sopra indicata è da considerarsi rispondente ad una precisa realtà e recepisce una tradizione nella corrispondente zona di produzione e di elaborazione e che conseguentemente non sussistono preclusioni all'accoglimento della richiesta della regione Piemonte;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata istanza e la proposta di integrazione del comma 5 dell'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Piemonte», pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 1995;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica, in conformità della proposta formulata dal citato Comitato, mediante l'integrazione di quanto disposto dal comma 5 dell'art. 5 del predetto disciplinare dei vini a denominazione di origine controllata «Piemonte»;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che i disciplinari di produzione vengano approvati e riconosciuti con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Il comma 5 dell'art. 5 del disciplinare di produzione limitatamente alla parte relativa alla specificazione dei vitigni utilizzati per elaborare i vini spumanti a denominazione di origine controllata «Piemonte», approvato con decreto ministeriale 22 novembre 1994 è sostituito dal testo di seguito riportato.

«Art. 5, comma 5. — La denominazione di origine controllata «Piemonte» con le specificazioni di vitigno «Brachetto», «Chardonnay» e «Cortese» può essere utilizzata per elaborare i vini spumanti, ottenuti con i rispettivi vini base che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare».

(Omissis).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 1995

Il dirigente: ADINOLFI

95A3031

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 77 del 1° aprile 1995), **coordinato con la legge di conversione 31 maggio 1995, n. 206** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 2), **recante: «Interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari nei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1995 si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 4 febbraio 1994, n. 89, 31 marzo 1994, n. 221, 30 maggio 1994, n. 327, 30 luglio 1994, n. 476, 30 settembre 1994, n. 560, 30 novembre 1994, n. 659, e 31 gennaio 1995, n. 27». I DD.LL. sopracitati, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 80 del 7 aprile 1994, n. 126 del 1° giugno 1994, n. 178 del 1° agosto 1994, n. 230 del 1° ottobre 1994, n. 281 del 1° dicembre 1994, n. 25 del 31 gennaio 1995 e n. 77 del 1° aprile 1995).

Art. 1.

1. L'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, è sostituito dal seguente:

«Art. 10 *(Venezia e Chioggia)*. — *1.* I comuni di Venezia e Chioggia elaborano, entro il 30 giugno 1995, *progetti di massima per la realizzazione di fognature e per la depurazione delle acque* usate provenienti dai centri storici, dalle isole e dai litorali del Lido e di Pellestrina e dal litorale di Cavallino Treporti, secondo criteri e tecnologie adeguati a realizzare nell'intera area lagunare gli obiettivi previsti *dal piano regionale di risanamento delle acque, approvato con delibera del consiglio regionale del Veneto n. 962 del 1° settembre 1989.* Il comune di Venezia provvede alla suddetta elaborazione nell'ambito del progetto integrato definito dall'accordo di programma del 3 agosto 1993 ai sensi dell'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 139.

2. I progetti di massima di cui al comma 1 sono approvati dalla regione Veneto previo parere della commissione per la salvaguardia di Venezia di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1973, n. 171, come integrata dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 360. *L'approvazione costituisce integrazione del «Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia», nonché variante agli strumenti urbanistici generali.*

3. Negli ambiti indicati nel comma 1, non dotati di fognature dinamiche, è consentito lo scarico delle acque reflue provenienti dagli insediamenti civili di cui ai commi undicesimo, dodicesimo e tredicesimo dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, dalle aziende artigiane produttive, ancorché

non rientranti nella tipologia di cui all'articolo 17 del piano regionale di risanamento delle acque, approvato con delibera del consiglio regionale del Veneto n. 962 del 1° settembre 1989, dagli stabilimenti ospedalieri, dagli enti assistenziali e dalle aziende turistiche ricettive e della ristorazione, purché sottoposte a trattamenti individuali secondo i progetti approvati dai comuni. *I privati e gli altri soggetti non compresi nel precedente periodo, e più in generale tutti coloro che utilizzano scarichi di natura civile, provvedono a dotarsi di sistemi di trattamento in esecuzione dei progetti di massima di cui al comma 1 del presente articolo e con le modalità e i tempi indicati dai sindaci dei comuni di Venezia e di Chioggia.* I trattamenti degli scarichi di cui al presente comma superiori a cento abitanti equivalenti devono essere basati sull'impiego delle migliori tecnologie applicabili e gestibili, a costi sostenibili e tenendo conto della situazione urbanistica ed edilizia specifica. Le tipologie degli impianti individuali o le relative prestazioni depurative sono identificate dalla regione Veneto con il piano regionale di risanamento delle acque, approvato ai sensi dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, che sarà a tal fine integrato, per il trattamento degli scarichi superiori a cento abitanti equivalenti, entro il 31 dicembre 1994. I caratteri di qualità delle acque degli effluenti degli impianti individuali di cui al presente comma possono eccedere i limiti stabiliti dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, *fatte salve specifiche e motivate prescrizioni integrative da parte delle autorità sanitarie competenti.*

4. Il sindaco del comune di Venezia e il sindaco del comune di Chioggia possono concedere contributi ai privati per l'esecuzione delle opere di risanamento degli impianti igienico-sanitari di tutte le unità edilizie interessate dai progetti di intervento, utilizzando le quote vincolate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 139.

4-bis. *Per le autorizzazioni degli scarichi civili e di quelli relativi alle aziende artigiane produttive, agli enti assistenziali ed alle aziende turistiche ricettive e della ristorazione di cui al comma 5, rilasciate dal Magistrato alle acque di Venezia previa approvazione dei progetti da parte dei comuni di Venezia e di Chioggia, secondo le rispettive pertinenze territoriali, i canoni, a decorrere dal 1° gennaio 1995, sono versati direttamente ai comuni di Venezia e di Chioggia, per i fini di cui al presente articolo. I canoni di cui sopra saranno rideterminati in base al consumo idrico ed ai criteri che saranno stati definiti dal Magistrato alle acque di Venezia e dai comuni di Venezia e di Chioggia con le modalità di cui all'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 139.*

5. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche ricettive e della ristorazione non serviti da pubblica fognatura che abbiano presentato ai comuni entro il 30 novembre 1994 un piano di adeguamento degli scarichi, possono completare le opere entro il *30 giugno 1996*. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano *ai soggetti*, di cui al comma 3, che abbiano presentato ai comuni entro il 30 novembre 1994 il suddetto piano di adeguamento degli scarichi. I sindaci, nel definire il criterio preferenziale, dovranno tener conto del rischio di inquinamento collegato e quindi della particolarità del caso e dell'urgenza delle opere da eseguire, oppure dell'avvenuta completa esecuzione degli interventi previsti nel suddetto piano di adeguamento degli scarichi.

6. In attesa della definizione dei procedimenti amministrativi di cui al comma 5, sono sospesi i procedimenti penali per i reati di scarico senza autorizzazione e di superamento dei limiti di accettabilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, previsti dall'articolo 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni ed integrazioni. Il rilascio in sanatoria delle autorizzazioni entro i termini previsti dal comma 5 estingue i reati stessi».

Art. 1-*bis*.

1. *Il comma 1 dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, come sostituito dall'articolo 4, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 360, è sostituito dal seguente:*

«1. La Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime parere vincolante su tutti gli interventi di trasformazione e di modifica del territorio per la realizzazione di opere sia private sia pubbliche, da eseguirsi nella vigente conterminazione lagunare, nel territorio dei centri storici di Chioggia e di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo. Sono esclusi dalla competenza della Commissione gli interventi edilizi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere b) *e* c)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, che non comportino modifiche esterne dell'immobile, e le opere interne alle costruzioni che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile, nonché le opere di arredo urbano e le concessioni di plateatico, ferme restando le competenze della Commissione sui relativi piani, programmi e progetti complessivi. Il parere della Commissione sostituisce ogni altro parere, visto, autorizzazione, nulla osta, intesa o assenso, comunque denominati, che siano obbligatori ai sensi delle vigenti disposizioni normative statali e regionali, ivi compresi il parere delle commissioni edilizie dei comuni di volta in volta interessati ed il parere della commissione provinciale per i beni ambientali».*

2. *Al comma 2 dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, come sostituito dall'articolo 4, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 360, le parole: «Per la finalità» sono sostituite dalle seguenti: «Solo per le finalità».*

3. *Il comma 3 dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, come sostituito dall'articolo 4, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 360, è sostituito dal seguente:*

«3. La Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime il proprio parere sugli interventi di cui al comma 1 entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione. Il termine può essere prorogato, per chiarimenti ed integrazioni, una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni. Qualora il parere non venga espresso entro tale termine, si intende reso in senso favorevole».

4. *All'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, come sostituito dall'articolo 4, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 360, è aggiunto in fine, il seguente comma:*

«5-bis. La Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime parere sui progetti delle opere dello Stato nell'ambito territoriale di propria competenza».

5. *Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 29 novembre 1984, n. 798, è abrogato.*

6. *Il primo comma dell'articolo 14 della legge 29 novembre 1984, n. 798, è sostituito dal seguente:*

«Fino al termine stabilito dall'articolo 5, penultimo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171, la Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime il proprio parere sui progetti degli strumenti urbanistici dei comuni situati all'interno della conterminazione lagunare. La Commissione esprime il proprio parere entro centottanta giorni dal ricevimento della documentazione. Il termine può essere prorogato, per chiarimenti ed integrazioni, una sola volta e per un periodo non superiore a novanta giorni».

7. *Il secondo comma dell'articolo 14 della legge 29 novembre 1984, n. 798, è abrogato.*

8. *All'articolo 3 della legge 16 aprile 1973, n. 171, è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

«È consentito sino al 31 dicembre 1999 il prelievo delle acque di falda ad esclusivo uso irriguo nel litorale delle frazioni di Cavallino Treporti, di Punta Sabbioni e di Sant'Erasmo».

Art. 2.

1. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentita la regione Veneto, provvede, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, all'aggiornamento dei valori limite di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962.

2. All'interno della conterminazione lagunare di Venezia l'autorizzazione allo scarico di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133, è rilasciata dal Magistrato alle acque.

3. La procedura prevista dall'articolo 3, trentunesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, si applica esclusivamente agli impianti i cui scarichi sversano direttamente all'interno della conterminazione lagunare. Per gli impianti di depurazione pubblici e privati ricadenti nel territorio scolante nella laguna di Venezia si applicano le ordinarie procedure di approvazione dei progetti, di autorizzazione allo scarico e di controllo previste dalla vigente normativa statale e regionale.

4. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, è sostituito dal seguente:

«Art. 13. — *1.* La vigilanza sull'esecuzione delle opere è esercitata, a mezzo dell'apposita sezione di cui all'articolo 9, terzo comma, lettera *b)*, della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni, dal Magistrato alle acque di Venezia. Nel caso in cui i privati, le imprese o gli enti pubblici tenuti alla realizzazione degli impianti di cui all'articolo 9, secondo comma, della citata legge n. 171 del 1973, e successive modificazioni, non adempiano agli obblighi entro i termini previsti dal decreto di approvazione del progetto, l'organo di vigilanza ordina l'immediata chiusura degli scarichi, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria.».

Art. 2-*bis.*

1. *Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con la regione Veneto, sottopone ad una specifica valutazione di compatibilità ambientale i progetti e le attività di coltivazione di giacimenti di idrocarburi liquidi o gassosi nel sottosuolo del tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento ed il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po, al fine di valutare l'incidenza di tali attività e progetti sui fenomeni di subsidenza nella loro effettiva estensione. In attesa dell'espletamento di tale valutazione le attività suddette sono sospese e poste in condizioni di sicurezza. Tali attività potranno iniziare o riprendere solo nel caso in cui tale valutazione, espressa d'intesa tra il Ministro dell'ambiente e la regione Veneto, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto escluda che esse possano contribuire a provocare fenomeni di subsidenza.*

Art. 3.

1. All'articolo 3, comma 1, primo periodo, della legge 8 novembre 1991, n. 360, le parole: «Per un periodo di trentasei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al *31 dicembre 1995*,» e le parole: «a Venezia insulare, alle isole della laguna» sono sostituite dalle seguenti: «al centro storico di Venezia, alle isole della laguna, *al Lido*, al litorale di Pellestrina».

1-bis. *All'articolo 3, comma 1, secondo periodo, della legge 8 novembre 1991, n. 360, le parole: «documentate necessità» sono sostituite dalle seguenti: «accertate necessità».*

1-ter. *All'articolo 3, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 360, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Il pretore competente ai sensi dell'articolo 26 del codice di procedura civile per il ricorso del locatore fissa l'udienza di comparizione delle parti, dando termine per la costituzione del convenuto almeno dieci giorni prima dell'udienza di comparizione fissata, svolge tutti gli accertamenti opportuni, anche attraverso gli organi di polizia giudiziaria, e dichiara con decreto, se del caso, la non applicabilità della sospensione, verso cui è ammessa opposizione cui si applicano le disposizioni di cui agli articoli 617 e 618 del codice di procedura civile. Il provvedimento che nega la sospensione e dispone il rilascio dell'immobile perde efficacia se il locatore, nel termine di sei mesi dal momento in cui ha acquisito la disponibilità dell'immobile, non lo adibisca all'uso per il quale aveva agito. Il conduttore ha diritto, nei confronti del locatore e dei suoi aventi causa, al ripristino del contratto di locazione, salvi i diritti acquisiti da terzi in buona fede, e al rimborso delle spese di trasloco e degli altri oneri sopportati, ovvero a sua scelta al risarcimento del danno da determinarsi dal giudice in misura non inferiore a dodici mensilità del canone, oltre ad un equo indennizzo per le spese di trasloco».*

2. All'articolo 3, comma 2, secondo periodo, della legge 8 novembre 1991, n. 360, sono soppresse le parole: «e rientri nelle condizioni per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica».

3. All'articolo 3 della legge 8 novembre 1991, n. 360, dopo il comma 2 *sono inseriti i seguenti:*

«*2-bis.* Il diritto di prelazione non può essere esercitato nei seguenti casi:

a) quando la cessione delle quote di proprietà, ovvero il trasferimento della proprietà, è a favore di parenti del venditore, in linea retta o collaterale fino al terzo grado incluso;

b) quando il trasferimento della proprietà di beni immobili avvenga a favore di acquirenti che abbiano la propria residenza o il proprio luogo di lavoro stabile nell'ambito dello stesso comune e si impegnino a trasferire nell'immobile la propria residenza entro centottanta giorni.

2-ter. *Per le acquisizioni di immobili ad uso residenziale il comune competente per territorio che le effettua è esentato dall'obbligo dell'autorizzazione prefettizia di cui al regio decreto 26 luglio 1896, n. 361.*».

4. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 8, della legge 8 novembre 1991, n. 360, si applicano anche al comune di Chioggia. Solo a tal fine il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della predetta legge, ivi previsto, si intende riferito alla data di entrata in vigore del presente decreto, e la data del 31 dicembre 1989 si intende sostituita con quella del 31 dicembre 1992.

5. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 139, è sostituito dal seguente:

«*4.* Per gli interventi di competenza dei comuni di Venezia e di Chioggia, di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, e all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), della legge 8 novembre 1991, n. 360, sono autorizzati impegni quindicennali nei limiti di lire 31 miliardi con decorrenza dall'anno 1993, di lire 10 miliardi con decorrenza dall'anno 1994, di lire 11 miliardi con decorrenza dall'anno 1995 e di lire 10 miliardi con decorrenza dall'anno 1996.».

6. All'articolo 6, primo comma, lettera *d)*, della legge 29 novembre 1984, n. 798, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nell'ambito dell'intero territorio comunale».

6-bis. *All'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Sono soggette alla tassa le occupazioni di spazi acquei adibiti ad ormeggio di natanti e imbarcazioni compresi nei canali e rivi di traffico esclusivamente urbano in consegna ai comuni di Venezia e di Chioggia ai sensi del regio decreto 20 ottobre 1904, n. 721, e dell'articolo 517 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328. Le relative tariffe sono determinate dai comuni stessi, nella misura del 50 per cento di quelle previste dall'articolo 44 del presente decreto. Limitatamente a tali spazi acquei sono fatte salve le tasse già riscosse o da riscuotere per gli anni precedenti».*

Art. 4.

1. Il procedimento per l'istituzione del Parco naturale interregionale del Delta del Po, sulla base dell'intesa già avviata ai sensi dell'articolo 35, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, deve essere perfezionato entro il 31 dicembre 1995.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, si provvede all'istituzione di un Parco nazionale in tale area a norma dell'articolo 8 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in conformità alle risultanze dei lavori della commissione paritetica istituita in applicazione della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 5 agosto 1988, pubblicata nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 13 settembre 1988.

Art. 5.

1. A modifica di quanto previsto dall'articolo 13, primo comma, numero 5), della legge 16 aprile 1973, n. 171, le aziende a prevalente partecipazione pubblica, costituite nei comuni di Venezia e di Chioggia, *sono formate* in modo che la partecipazione pubblica sia prevalentemente costituita da quote degli enti locali.

2. Il numero 4) del secondo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791, è abrogato.

2-bis. *Lo Stato cede a titolo oneroso ai comuni di Venezia e di Chioggia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i due terzi della sua attuale partecipazione azionaria.*

2-ter. *La regione adegua, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la propria legislazione, prevedendo che il consiglio di amministrazione della società che gestisce l'azienda sia composto da non più di sette membri.*

2-quater. *All'area del comprensorio denominato «Ex Forte di Brondolo», come individuata dall'articolo 1 della legge 10 marzo 1982, n. 72, si applicano le norme di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 177. Le norme di cui agli articoli 2, 3 e 4 della citata legge n. 72 del 1982, e successive modificazioni, in contrasto con le norme di cui alla citata legge n. 177 del 1992, si intendono abrogate.*

Art. 5-*bis.*

1. *Le disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 16 aprile 1973, n. 171, nonché all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 502, si interpretano nel senso che gli sgravi contributivi ivi previsti continuano ad essere concessi secondo i criteri recati dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 5 agosto 1994, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 194 del 20 agosto 1994.*

Art. 6.

1. *Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 360, è sostituito dal seguente:*

«3. Per il finanziamento delle iniziative riguardanti la realizzazione, da parte del Ministero dell'ambiente, del sistema di coordinamento e di controllo degli interventi

finalizzati al riequilibrio idrogeologico, alla salvaguardia ambientale ed al disinquinamento della Laguna di Venzia e del bacino scolante di cui al comma 1, lettera a), *è autorizzata la spesa di 5 miliardi per l'anno 1994. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'ambiente opera d'intesa con le amministrazioni locali. L'intesa s'intende acquisita trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta».*

2. *Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 360, è abrogato.*

Art. 6-*bis*.

1. *Il terzo e il quarto comma dell'articolo 3 della legge 29 novembre 1984, n. 798, sono abrogati.*

2. *Restano validi gli atti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni citate al comma 1.*

Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

95A3114

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica al «Santuario diocesano Maria Immacolata - Nostra Signora di Lourdes», in Belluno, frazione Nevegal, ed autorizzazione allo stesso ad accettare una donazione.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1995, è stata riconosciuta la personalità giuridica civile ed approvato lo statuto al «Santuario diocesano Maria Immacolata - Nostra Signora di Lourdes», con sede in Belluno, frazione Nevegal. L'ente stesso viene, altresì, autorizzato ad accettare la donazione, gravata da vincolo di destinazione, disposta dalla parrocchia di S. Maria Assunta, con sede in Belluno, frazione Castion, giusta atto pubblico in data 20 giugno 1994, n. 49495 di repertorio per notaio Pasquale Osnato, consistente in immobili descritti nella perizia giurata 2-5 maggio 1994 del perito Albino Melanco e valutati L. 4.650.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Belluno.

95A3044

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Riconoscimento della personalità giuridica alla fondazione «Dino Terra», in Lucca

Con decreto ministeriale in data 11 febbraio 1995 alla fondazione «Dino Terra», dedicata agli enigmi della presenza umana, con sede in Lucca, viene concesso il riconoscimento della personalità giuridica e ne viene approvato lo statuto con le modifiche richieste dal Consiglio di Stato ed apportate, con delibera consiliare del comune di Lucca n. 173 del 25 novembre 1994, agli articoli 5, 6, 10, 11 e 14 dello statuto stesso.

95A3040

Riconoscimento della personalità giuridica al Corep Consorzio per la ricerca e l'educazione permanente, in Torino

Con decreto ministeriale in data 23 febbraio 1995 al «Corep - Consorzio per la ricerca e l'educazione permanente», con sede in Torino, viene concesso il riconoscimento della personalità giuridica e ne viene approvato lo statuto.

95A3041

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano

È autorizzata l'immissione in commercio della seguente specialità medicinale con le specificazioni di seguito indicate:

Decreto NFR n. 343/1995 del 22 maggio 1995

Specialità medicinale: «LEVOFOLENE» (calcio levo-folinato pentaidrato) nelle preparazioni:

flaconcini orali × mg 7,5;
fiale liofilizzate iniettabili × mg 7,5 + fiale di solvente;
flaconcino iniettabile liofilizzato × mg 25 e flaconcino iniettabile × mg 100 uso e.v.

Titolare A.I.C.: Farmades S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via di Tor Cervara, 282, codice fiscale 00400380580.

Produttore: la produzione i controlli ed il confezionamento della preparazione flaconcini orali da 7,5 mg sono effettuati dalla società Schering S.p.a. nello stabilimento sito in Segrate, via Schering, 21. La produzione, i controlli ed il confezionamento delle preparazioni: fiale liofilizzate iniettabili × mg 7,5 più fiale di solvente, flaconcino liofilizzato iniettabile × mg 25 e flaconcino iniettabile × mg 100, sono effettuati sia dalla società Iketon Farmaceutici S.r.l. nello stabilimento sito in Milano, sia dalla società Sigma Tau S.p.a. nello stabilimento sito in Pomezia km 30,400.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

10 flaconcini uso orale × 7,5 mg:

A.I.C. n. 027352032 (in base 10) 0U2QZ0 (in base 32);

classe: *a)* con applicazione della nota 11;

prezzo L. 15.300 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 22 marzo 1995, n. 86, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali;

6 fiale iniettabili liofilizzate × 7,5 mg + 6 fiale di solvente:

A.I.C. n. 027352044 (in base 10) 0U2QZD (in base 32);

classe: *a)* con applicazione della nota 11;

prezzo L. 15.300 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 22 marzo 1995, n. 86, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali;

1 flaconcino liofilizzato iniettabile × 25 mg:
A.I.C. n. 027352057 (in base 10) 0U2QZT (in base 32);
classe: *a)* con applicazione della nota 11;
prezzo L. 10.500 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 22 marzo 1995, n. 86, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali;

1 flaconcino iniettabile da 100 mg uso e.v.:
A.I.C. n. 027352069 (in base 10) 0U2R05 (in base 32);
classe: *a)* per uso ospedaliero (H);
prezzo L. 36.000 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 22 marzo 1995, n. 86, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali.

Composizione:

un flaconcino bevibile × 10 ml contiene: eccipienti: sorbitolo al 70%, F.U., metile p-idrossibenzoato F.U., propile p-idrossibenzoato F.U., aroma arancio, acqua depurata q.b. a 10 ml (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

un tappo separatore contiene: principio attivo: calcio levo-folinato pentaidrato mg 9,53 (pari a acido levo folinico mg 7,5); eccipienti: mannitolo F.U., polietilenglicole 5/6000 F.U. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

una fiala × mg 7,5 + fiala solvente × ml 1 contiene: principio attivo: calcio levo-folinato pentaidrato mg 9,5 (pari a acido levo folinico mg 7,5); eccipienti: sodio cloruro, metile p-idrossibenzoato, propile p-idrossibenzoato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

fiala solvente: acqua sterile per preparazioni iniettabili;

un flaconcino liofilizzato × mg 25 contiene: principio attivo: calcio levo-folinato pentaidrato mg 32,0 (pari a acido levo folinico mg 25,0); eccipienti: sodio cloruro, metile p-idrossibenzoato, propile p-idrossibenzoato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

un flaconcino liofilizzato iniettabile × mg 100 uso e.v. contiene: principio attivo: calcio levo-folinato pentaidrato mg 127,0 (pari a acido levo folinico mg 100,0); eccipienti: sodio cloruro, metile p-idrossibenzoato, propile p-idrossibenzoato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche:

per la preparazione: flaconcini uso orale da 7,5 ml: tutte le anemie da carenze di folati dovute ad aumentata richiesta, ridotta utilizzazione o insufficiente apporto dietetico di folati.

Levofolene viene utilizzato come antidoto di dosi elevate o di sovradosaggio di antagonisti dell'acido folico e per controbattere gli effetti collaterali indotti da aminopterina (acido 4-aminopteroil-glutammico) e da metotressato (acido 4-amino N10-metil-pteroil-glutammico);

per le preparazioni: fiala liofilizzata × mg 7,5 + 6 fiale solventi, flaconcino liofizzato × mg 25 e flaconcino × mg 100 uso e.v.: tutte le sindrome di folati dovute ad aumentata richiesta, ridotta utilizzazione o insufficiente apporto dietetico di folati.

Levofolene viene utilizzato come antidoto di dosi elevate o di sovradosaggio di antagonisti dell'acido folico e per controbattere gli effetti collaterali indotti da aminopterina (acido 4-aminopteroil-glutammico) e da metotressato (acido 4-amino N10-metil-pteroil-glutammico).

Levofolene è inoltre indicato come terapia di salvataggio (rescue) dopo trattamento con metotressato e come potenziante gli effetti del 5-fluorouracile in protocolli di terapia antiblastica.

Classificazione ai fini della fornitura:

per la preparazione: flaconcini uso orale × mg 7,5; fiale iniettabili liofilizzate × mg 7,5 + fiale di solvente e 1 flaconcino liofilizzato × mg 25: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

per la preparazione: 1 flaconcino iniettabile × mg 100 uso e v.: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A3042

MINISTERO DELLA SANITÀ

COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Comunicato relativo in ordine alle precisazioni al rinnovo delle autorizzazioni all'immissione in commercio (A.I.C.) di specialità medicinali in scadenza al 31 maggio 1995.

Vista la comunicazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 24 maggio 1995; visto il parere espresso dalla Commissione unica del farmaco in data 8 maggio 1995; ritenuto di integrare l'elenco dei gruppi terapeutici ivi indicati; si comunica che al predetto elenco deve essere aggiunto il gruppo terapeutico degli anabolizzanti sistemici.

95A3043

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Vin Santo del Chianti e Vin Santo del Chianti classico» dei vini rispettivamente denominati «Vin Santo del Chianti» e «Vin Santo del Chianti classico».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche e tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Vin Santo del Chianti e Vin Santo dei Chianti classico», ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo — ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale — i disciplinari di produzione dei vini «Vin Santo del Chianti» e «Vin Santo del Chianti classico» nei testi di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di riconoscimento del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali — Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini — entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il dirigente superiore: ADINOLFI

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «VIN SANTO DEL CHIANTI» E «VIN SANTO DEL CHIANTI CLASSICO».

Articolo unico

È riconosciuta la denominazione di origine controllata «Vin Santo del Chianti» e «Vin Santo del Chianti classico».

Detta denominazione di origine controllata deve essere riportata nella formula «Vin Santo del Chianti» o «Vin Santo del Chianti classico» ed è riservata ai vini che rispondono rispettivamente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nei relativi disciplinari di produzione.

Proposta di disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Vin Santo del Chianti»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Vin Santo del Chianti» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

La denominazione di origine controllata «Vin Santo del Chianti» può essere integrata dalle specificazioni «occhio di pernice» e «riserva».

Art. 2.

La denominazione di origine controllata «Vin Santo del Chianti» e «Vin Santo del Chianti occhio di pernice» e/o «riserva» sono riservate ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica.

«Vin Santo del Chianti»:

Trebbiano Toscano e Malvasia, da soli o congiuntamente, minimo 70%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca bianca e rossa, raccomandati e/o autorizzati per le provincie di Firenze, Siena, Pistoia, Arezzo e Pisa, fino ad un massimo del 30%.

«Vin Santo del Chianti occhio di pernice»:

Sangiovese: minimo 50%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni, a bacca rossa o bianca, raccomandati e/o autorizzati per le provincie di Firenze, Siena, Pistoia, Arezzo e Pisa, fino ad un massimo del 50%.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Vin Santo del Chianti» e «Vin Santo del Chianti occhio di pernice» e/o «riserva» devono essere prodotte nei terreni dell'intero territorio del Chianti.

Tale zona è così delimitata: ai sensi dell'art. 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, la zona di origine più antica è disciplinata dalla regolamentazione separata autonoma per essa prevista (e vigente alla data di entrata in applicazione del presente disciplinare) in particolare anche per l'eventuale commercializzazione dei prodotti come Chianti senza specificazioni o menzioni aggiuntive.

Art. 4.

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Vin Santo del Chianti» e «Vin Santo del Chianti occhio di pernice» e/o «riserva» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve, ai mosti e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

2. Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, unicamente i vigneti di giacitura collinare e orientamento adatti, i cui terreni — situati ad una altitudine non superiore a 700 metri s.l.m. — sono costituiti in prevalenza da substrati arenacei, calcareo-marnosi, da scisti argillosi, da sabbie e ciottolami.

3. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

4. Sono esclusi i sistemi espansi.

5. I nuovi impianti ed i reimpianti devono prevedere un minimo di 3.300 ceppi per ettaro e la produzione massima per ceppo non deve superare i 4 kg.

6. È vietata ogni pratica di forzatura.

7. La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve superare i 100 q.li.

8. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa deve essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo.

9. La eccedenza delle uve, nel limite massimo del 20% non ha diritto alla denominazione di origine controllata.

10. Fermi restando i limiti sopra indicati la produzione per ettaro, in coltura promiscua, deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto al numero delle piante e alla produzione per ceppo.

Art. 5.

1. Le operazioni di vinificazione, di conservazione, di invecchiamento e di imbottigliamento dei vini di cui all'art. 2 devono essere effettuate nell'intero territorio del Chianti di cui all'art. 3 del presente disciplinare di produzione. L'uso delle specificazioni geografiche «Colli Aretini», «Colli Fiorentini», «Colli Senesi», «Colline Pisane», «Montalbano» e «Rufina», in aggiunta alla D.O.C. «Vin Santo del Chianti», è consentito in via esclusiva al vino prodotto nelle relative zone previste dal decreto ministeriale 31 luglio 1932 a condizione che il vino sia ottenuto da uve raccolte e vinificate nell'interno dei rispettivi territori di produzione delimitati per ciascuna delle predette zone, con il decreto ministeriale 31 luglio 1932.

Tuttavia — le operazioni di vinificazione sono consentite su autorizzazione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, previa istruttoria della regione Toscana, in cantine situate al di fuori del territorio suddetto e/o delle sottozone, ma non oltre 10 km in linea d'area dal confine, sempre che tali cantine risultino preesistenti al momento dell'entrata in vigore del presente disciplinare e siano di pertinenza di aziende che in esse vinifichino, singolarmente o collettivamente, uve idonee alla produzione di «Vin Santo del Chianti» ottenute da vigneti propri.

2. La resa massima dell'uva in vino finito «Vin Santo del Chianti» non deve essere superiore al 35% dell'uva fresca al terzo anno d'invecchiamento del vino.

3. Le uve provenienti dai vigneti iscritti all'albo del Chianti D.O.C.G. possono essere destinate alla produzione dei vini «Vin Santo del Chianti» e «Vin Santo del Chianti occhio di pernice» D.O.C., qualora i produttori interessati optino in tutto o in parte per tali rivendicazioni in sede di denuncia annuale delle uve e del vino.

4. Il tradizionale metodo di vinificazione prevede quanto segue:

l'uva dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento naturale, può essere ammostata non prima del 1° dicembre dell'anno di raccolto e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo;

l'appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei; è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata e deve raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 27%;

la vinificazione, la conservazione e l'invecchiamento del «Vin Santo del Chianti» deve avvenire in recipienti di legno (caratelli) di capacità non superiore ai 5 ettolitri;

l'immissione al consumo del «Vin Santo del Chianti» e del «Vin Santo del Chianti occhio di pernice» non può avvenire prima del 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve;

l'immissione al consumo del «Vin Santo del Chianti riserva» non può avvenire prima del 1° novembre del quarto anno successivo a quello di produzione delle uve;

al termine del periodo d'invecchiamento il prodotto deve avere un titolo alcolometrico volumico complessivo minimo del 16%.

Art. 6.

1. Il vino a denominazione di origine controllata «Vin Santo del Chianti» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: dal giallo paglierino al dorato, all'ambrato intenso;

odore: etereo, intenso, caratteristico;

sapore: armonico, vellutato, con più pronunciata rotondità per il tipo amabile;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo 16% di cui:

per il tipo secco: almeno il 14% svolto ed un massimo del 2% da svolgere;

per il tipo amabile: almeno il 13% svolto ed un minimo del 3% da svolgere;

acidità totale minima: 4,5 per mille nel tipo secco e 5 per mille nel tipo amabile;

acidità volatile massima: 1,6 per mille;

estratto secco netto: minimo 21 per mille.

2. Il vino a denominazione di origine controllata «Vin Santo del Chianti occhio di pernice» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: da rosa intenso a rosa pallido;

odore: caldo intenso;

sapore: dolce, morbido, vellutato e rotondo;

titolo alcolometrico volumico complessivo: minimo 17% di cui 14% svolto;

acidità totale minima: 4 per mille;

acidità volatile massima: 1,6 per mille;

estratto secco netto: minimo 26 per mille.

Art. 7.

1. Alle denominazioni di origine controllata di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «superiore» e similari.

2. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

3. È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

4. I vini a denominazione di origine controllata «Vin Santo del Chianti» devono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie di capacità non superiore a 0,750 litri.

5. Sulla confezione deve risultare obbligatoriamente l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Proposta di disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Vin Santo del Chianti classico»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Vin Santo del Chianti classico» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

La denominazione di origine controllata «Vin Santo del Chianti classico» può essere integrata dalle specificazioni «occhio di pernice e riserva».

Art. 2.

La denominazione di origine controllata «Vin Santo del Chianti classico», e «Vin Santo del Chianti Classico occhio di pernice» e/o «riserva» sono riservate ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica.

«Vin Santo del Chianti classico»:

Trebbiano Toscano e Malvasia, da soli o congiuntamente, minimo 70%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca bianca e rossa, raccomandati e/o autorizzati per le province di Firenze e Siena, fino ad un massimo del 30%.

«Vin Santo del Chianti classico occhio di pernice»:

Sangiovese: minimo 50%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni, a bacca rossa o bianca, raccomandati e/o autorizzati per le province di Firenze e di Siena fino ad un massimo del 50%.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Vin Santo del Chianti classico» e «Vin Santo del Chianti classico occhio di pernice» e/o «riserva» devono essere prodotte nei terreni dell'intero territorio del Chianti classico, delimitato con decreto interministeriale 31 luglio 1932.

Tale zona è così delimitata: «Incominciando dalla descrizione del confine della parte di questa zona che appartiene alla provincia di Siena, si prende come punto di partenza quello in cui il confine fra le due provincie di Siena ed Arezzo viene incrociato dal Borro Ambrella della Vena presso Pancole in comune di Castelnuovo Berardenga.

Da questo punto il confine segue il torrente Ambra e un suo affluente non nominato fino al podere Ciarpella, poi la mulattiera che porta al podere Casa al Frate. Da qui segue una linea virtuale fino all'Ombrone (quota 298).

Di qui seguendo una mulattiera, raggiunge quota 257, dove incontra una carrareccia, che sbocca sulla strada per Castelnuovo Berardenga. Risale detta strada fino a quota 354. Da qui segue il fosso Malena Morta fino alla sua confluenza col Borro Spugnaccio; poi ancora lungo detto fosso della Malena Morta fino a Pialli (quota 227). Segue poi per breve tratto il fosso Malena Viva, per poi volgere per una linea virtuale passante per S. Lucia (quota 252 e 265) verso l'Arbia. Raggiunto questo torrente, lo risale lungo il confine amministrativo fra i comuni di Siena e Castelnuovo Berardenga.

Di qui il confine della zona continua a coincidere con quelli amministrativi di Siena, Castelnuovo Berardenga, Castellina, Monteriggioni e Poggibonsi fino a incontrare, in corrispondenza del Borro di Granaio, il confine della provincia di Firenze, che segue fino presso il podere Le Valli. Indi segue la strada comunale toccando S. Giorgio e le sorgenti di Cinciano, e proseguendo fino a incontrare nuovamente il confine provinciale, che è pure quello tra i comuni di Poggibonsi e Barberino, poi il torrente Drove, entrando in provincia di Firenze.

A questo punto si inizia la descrizione del confine della parte di questa zona che appartiene alla provincia di Firenze. Il detto confine per un primo tratto segue il torrente Drove fino al Mulino della Chiara, dove incontra il confine amministrativo fra i comuni di Tavarnelle e Barberino, che segue per breve tratto, per poi piegare un pò a oriente lungo altro torrentello, passando per cà Biricucci e Belvedere fino a incontrare subito dopo la strada S. Donato-Tavernelle che segue fino a Morocco; e poi, con una linea virtuale che passa per Figlinella, giunge a Sambuca, dove incontra il torrente Pesa. Seguendo sempre il corso del torrente, coincide per un primo tratto col confine amministrativo fra i comuni di S. Casciano Val di Pesa e Tavarnelle, poi ritrova il torrente dopo Ponte Rotto. Da questo punto il confine della zona coincide con i confini amministrativi dei comuni di San Casciano e Greve.

Qui si rientra nella provincia di Siena ed il confine della zona del Chianti classico coincide con quello amministrativo dei comuni di Radda in Chianti e Gaiole, e per breve tratto di Castelnuovo Berardenga, fino a trovare il punto di partenza della descrizione di questa zona.

Art. 4.

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Vin Santo del Chianti classico» e «Vin Santo del Chianti classico occhio di pernice» e/o «riserva» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve, ai mosti e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

2. Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione all'Albo di cui all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, unicamente i vigneti di giacitura collinare e orientamento adatti, i cui terreni — situati ad una altitudine non superiore a 700 metri s.l.m. — sono costituiti in prevalenza da substrati arenacei, calcareo-marnosi, da scisti argillosi, da sabbie e ciottolami.

3. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

4. Sono esclusi i sistemi espansi.

5. I nuovi impianti ed i reimpianti devono prevedere un minimo di 3.350 ceppi per ettaro e la produzione massima per ceppo non deve superare i 3 kg.

6. È vietata ogni pratica di forzatura.

7. La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve superare i 100 q.li.

8. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa deve essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo.

9. La eccedenza delle uve, nel limite massimo del 20% non ha diritto alla denominazione di origine controllata.

10. Fermi restando i limiti sopra indicati la produzione per ettaro, in coltura promiscua, deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto al numero delle piante e alla produzione per ceppo.

Art. 5.

1. Le operazioni di vinificazione, di conservazione, di invecchiamento e di imbottigliamento dei vini di cui all'art. 2 devono essere effettuate nell'intero territorio del Chianti classico di cui all'art. 3 del presente disciplinare di produzione.

Tuttavia — le operazioni di vinificazione sono consentite su autorizzazione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, previa istruttoria della regione Toscana, in cantine situate al di fuori del territorio suddetto, ma non oltre 10 km in linea d'area dal confine, sempre che tali cantine risultino preesistenti al momento dell'entrata in vigore del presente disciplinare e siano di pertinenza di aziende che in esse vinifichino, singolarmente o collettivamente, uve idonee alla produzione di «Vin Santo del Chianti classico» ottenute da vigneti propri.

2. La resa massima dell'uva in vino finito «Vin Santo del Chianti classico» non deve essere superiore al 35% dell'uva fresca al terzo anno d'invecchiamento del vino.

3. Le uve provenienti dai vigneti iscritti all'albo del Chianti classico D.O.C.G. possono essere destinate alla produzione dei vini «Vin Santo del Chianti classico» e «Vin Santo del Chianti classico occhio di pernice» D.O.C., qualora i produttori interessati optino in tutto o in parte per tali rivendicazioni in sede di denuncia annuale delle uve e del vino.

Per il vino prodotto nel territorio di cui all'art. 3, avente diritto alla D.O.C. «Vin Santo del Chianti classico» e/o «Vin Santo del Chianti classico occhio di pernice», il termine «classico» segue obbligatoriamente la denominazione di origine «Chianti» anche nella denuncia delle uve o nella dichiarazione di produzione, nei registri e nei documenti di accompagnamento.

In deroga a tale obbligo, tuttavia, è consentito che contemporaneamente alla denuncia delle uve o alla dichiarazione della produzione del vino, di cui all'art. 16 della legge n. 164/1992, e comunque entro e non oltre il 15 dicembre dell'anno stesso del raccolto, i produttori dell'uva o del vino possano rinunciare al diritto alla specificazione «classico».

Tale rinuncia, che è irrevocabile, si riferisce a tutta o parte della produzione aziendale e comporta separata annotazione della quantità e dei vasi vinari in cui essa è conservata nel registro di produzione o di carico e scarico.

4. Il tradizionale metodo di vinificazione prevede quanto segue:

l'uva dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento naturale, può essere ammostata non prima del 1° dicembre dell'anno di raccolto e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo;

l'appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei; è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata e deve raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 27%;

la vinificazione, la conservazione e l'invecchiamento del «Vin Santo del Chianti classico» deve avvenire in recipienti di legno (caratelli) di capacità non superiore ai 5 ettolitri;

l'immissione al consumo del «Vin Santo del Chianti classico» e del «Vin Santo del Chianti classico occhio di pernice» non può avvenire prima del 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve;

l'immissione al consumo del «Vin Santo del Chianti classico riserva» non può avvenire pima del 1° novembre del quarto anno successivo a quello di produzione delle uve;

al termine del periodo d'invecchiamento il prodotto deve avere un titolo alcolometrico volumico complessivo minimo del 16%.

Art. 6.

1. Il vino a denominazione di origine controllata «Vin Santo del Chianti classico» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: dal giallo paglierino al dorato, all'ambrato intenso;

odore: etereo, intenso, caratteristico;

sapore: armonico, vellutato, con più pronunciata rotondità per il tipo amabile;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo 16% di cui:

per il tipo secco: almeno il 14% svolto ed un massimo del 2% da svolgere;

per il tipo amabile: almeno il 13% svolto ed un minimo del 3% da svolgere;

acidità totale minima: 4,5 per mille nel tipo secco e 5 per mille nel tipo amabile;

acidità volatile massima: 1,6 per mille;

estratto secco netto: minimo 21 per mille.

2. Il vino a denominazione di origine controllata «Vin Santo del Chianti classico occhio di pernice» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: da rosa intenso a rosa pallido;

odore: caldo intenso;

sapore: dolce, morbido, vellutato e rotondo;

titolo alcolometrico volumico complessivo: minimo 17% di cui 14% svolto;

acidità totale minima: 4 per mille;

acidità volatile massima: 1,6 per mille;

estratto secco netto: minimo 26 per mille.

Art. 7.

1. Alle denominazioni di origine controllata di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «superiore» e similari.

2. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

3. È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

4. I vini a denominazione di origine controllata «Vin Santo del Chianti classico» devono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie di capacità non superiore a 0,750 litri.

5. Sulla confezione deve risultare obbligatoriamente l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

95A3039

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 30 maggio 1995

Dollaro USA	1635,29
ECU	2168,39
Marco tedesco	1178,50
Franco francese	333,56'
Lira sterlina	2614,01
Fiorino olandese	1052,65
Franco belga	57,364
Peseta spagnola	13,495
Corona danese	301,49
Lira irlandese	2679,42
Dracma greca	7,264
Escudo portoghese	11,169
Dollaro canadese	1195,56
Yen giapponese	19,690
Franco svizzero	1429,70
Scellino austriaco	167,62
Corona norvegese	264,25
Corona svedese	225,01
Marco finlandese	382,43
Dollaro australiano	1178,23

95A3076

REGIONE SARDEGNA

Autorizzazione all'imbottigliamento e alla vendita dell'acqua minerale denominata «Acqua di Tempio»

L'assessore dell'igiene, sanità e dell'assistenza sociale della regione autonoma della Sardegna, con proprio decreto n. 518/2339 del 14 marzo 1995, ha autorizzato l'imbottigliamento e la vendita dell'acqua minerale già denominata «Limpas», utilizzando la nuova denominazione «Acqua di Tempio».

La suddetta acqua minerale viene imbottigliata e commercializzata, come naturale o addizionata di anidride carbonica, oltreché nei contenitori e nei formati riportati nel decreto assessoriale autorizzativo n. 1321/12829 del 2 aprile 1992, anche nei contenitori in PET da l. 1,0 e da l. 0,5.

95A3045

UNIVERSITÀ DI BARI

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, comma 9, si comunica che presso la facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università degli studi di Bari è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura le facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lingue e letterature straniere:

«lingua e letteratura tedesca» - settore scientifico disciplinare: L19A.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ruolo di seconda fascia anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A3046

POLITECNICO DI MILANO

Vacanza di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso il Politecnico di Milano sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per i settori scientifico disciplinari sottospecificati, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di architettura:

settore scientifico disciplinare: H12X;

settore scientifico disciplinare: H14A;

settore scientifico disciplinare: H14B;

settore scientifico disciplinare: M07E (nuovo corso di laurea in disegno industriale).

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande corredate con ogni documentazione che i candidati ritengano utile (pubblicazioni, *curriculum vitae*, ecc.), ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, i trasferimenti dei professori chiamati restano subordinati alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti ai medesimi.

95A3047

LIBERA UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI GUIDO CARLI DI ROMA

Vacanza di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di economia e commercio e di giurisprudenza della Luiss Guido Carli - Libera università internazionale degli studi sociali Guido Carli di Roma sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per i settori scientifico-disciplinari sottospecificati, alla cui copertura la facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia e commercio:

settore scientifico-disciplinare: P02A «economia aziendale», per la disciplina «ragioneria generale ed applicata».

Facoltà di giurisprudenza:

settore scientifico-disciplinare: N15X «diritto processuale civile», per la disciplina «diritto processuale civile».

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A3048

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università cattolica del Sacro Cuore è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza:

settore scientifico-disciplinare: N19X «storia del diritto italiano», disciplina «storia del diritto italiano».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A3050

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università cattolica del Sacro Cuore è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza:

settore scientifico-disciplinare: P01A «economia politica», disciplina «economia politica».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A3049

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 357.000
- semestrale . . . . L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. 65.500
- semestrale . . . . L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. 200.000
- semestrale . . . . L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. 65.000
- semestrale . . . . L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. 199.500
- semestrale . . . . L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. 687.000
- semestrale . . . . L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Europa, 19/D
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA «LA FORENSE»
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROF.LE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP - ALBA
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT.LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA «IL PAPIRO»
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11